13. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBORGHETTI: Ripristino del tratto ferroviario Milano-Lecco (Como)-Sondrio danneggiato dal maltempo (4-01036) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*) 318

AMALFITANO: Per la definizione delle opere di adduzione dell'acqua nella regione pugliese (4-00897) (risponde DE MITA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 318

AMARANTE: Solleciti interventi a Salerno per un crollo alla via Ligea (4-00194) (risponde LA FORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). 319

ANGELINI: Definizione pratica pensione di Giuseppe Curci (4-00958) (risponde DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 320

BANDIERA: Distaccamento di vigili del fuoco a Modica (Ragusa) (4-00856) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 320

BASSI: Per la coincidenza di treni provenienti dalla provincia di Trapani con il rapido *Peloritano* (4-00844) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 321

BELLOCCHIO: Sollecito esproprio di terreno in zona Melano (Napoli) per costruzione officine ferroviarie (4-01102) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 321

BELUSSI ERNESTA: Carenze organico nel tribunale di Bergamo (4-00896) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 322

BIAMONTE: Definizione pratica pensione dell'ex combattente Felice D'Alessandro (4-01170) (risponde ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 324

BIAMONTE: Definizione pratica pensione di Lucrezia De Stefano vedova Galdi (4-01186) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 325

BORRI: Provvedimento a favore delle zone del parmense danneggiate dal maltempo (4-00688) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 325

PAG.

CARUSO: Entità del personale ministeriale e di militari distaccato presso la Corte dei conti (4-00898) (risponde EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*). 327

CATTANEI: Assistenza sanitaria dei dipendenti italiani delle rappresentanze diplomatiche nei paesi della CEE (4-00775) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 327

CIAMPAGLIA: Convocazione di comizi elettorali per l'elezione amministrativa del comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) (4-00618) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 328

CICCHITTO: Vacanza di un pretore nel comune di Arce (Frosinone) (4-00924) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 328

COSTA: Esame della situazione sportiva italiana dopo le Olimpiadi di Montreal (4-00386) (risponde ANTONIOZZI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*). 328

COSTA: Sull'ammontare delle spese legali INPS (4-00578) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 329

COSTA: Atteggiamento del Governo sull'incontro di Coppa *Davis* tra Italia-Cile (4-00594) (risponde ANTONIOZZI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*). 330

COSTA: Ampliamento di corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori in provincia di Cuneo (4-01116) (risponde BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 330

COSTAMAGNA: Sull'inquinamento delle acque e la presenza di squali nei mari italiani (4-00415) (risponde FABBRI, *Ministro della marina mercantile*). 330

COSTAMAGNA: Eventuale classificazione da parte del CONI del pallone elastico tra le discipline sportive (4-00461) (risponde ANTONIOZZI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*). 332

PAG.

COSTAMAGNA: Per l'intensificazione del servizio di polizia nel mercato di Porta Palazzo (Torino) (4-00751) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 332

COSTAMAGNA: Sul distaccamento di vigili del fuoco di Omegna (Novara) (4-00890) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 333

COSTAMAGNA: Interruzione per frana ferrovia del Sempione (4-01067) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 333

COSTAMAGNA: Istituzione sede INPS a Pinerolo (Torino) (4-01070) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 334

COSTAMAGNA: Allargamento sede stradale passaggio a livello di corso Torino a Pinerolo (Torino) (4-01072) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 334

COSTAMAGNA: Ripristino linee ferroviarie Biella (Vercelli)-Novara e Biella-Santhià (Vercelli) (4-01074) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 335

COSTAMAGNA: Contributi per restauro porta medioevale « Torrione » a Ponderano (Vercelli) (4-01145) (risponde PEDINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*). 336

DELFINO: Liquidazione contributi integrativi prezzo dell'olio per l'anno 1974 agli agricoltori teramani (4-01173) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 336

DI GIESI: Trasferimento aiuto macchinista Teodoro Cantore da Milano a Bari (4-01162) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 337

DI VAGNO: Blocco della Libia a importazione di calzature prodotte a Barletta (Bari) (4-00864) (risponde OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*). 337

FACCHINI: Attentato alla sede comunale della DC di Carrara (4-00883) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 338

FAENZI: Danni ambientali per costruzione pista atterraggio aerei da turismo a Giannutri (Grosseto) (4-00130) (risponde PEDINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*). 338

FLAMIGNI: Sollecita riliquidazione ai pensionati di polizia di miglioramenti previsti dalla legge 15 novembre 1975, n. 572 (4-01043) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 339

PAG.

FURIA: Incidente mortale all'artigliere Maurizio Aliotti durante esercitazioni miliari a Varallo Sesia (Vercelli) (4-00940) (risponde LATTANZIO, *Ministro della difesa*). 340

GIANNINI: Contributi alle aziende agricole danneggiate da nubifragi in Puglia (4-00123 e 4-00236) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 340

IANNI: Attentato alla sede di democrazia proletaria di Ascoli Piceno (4-00070) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 344

LAMORTE: Presunta soppressione pretura di Genzano di Lucania (Potenza) (4-01021) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 344

LAMORTE: Istituzione fermata a Maratea (Potenza) dell'espresso n. 588, Sicilia-Roma (4-01024) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 344

LECCISI: Ristrutturazione organismi preposti attività sportive (4-00197) (risponde ANTONIOZZI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*). 345

MANCINI VINCENZO: Estensione indennità di rischio a tutti gli ispettori del lavoro (4-00788) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 345

MANCUSO: Per l'accettazione da parte dei consorzi agrari del grano danneggiato dai nubifragi in provincia di Enna (4-00019) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 347

MANNUZZU: Sollecita costruzione diga sul Rio Mannu di Pattada (Sassari) (4-00781) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 348

MANNUZZU: Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per gli invasi sui rii Butule e Calambru (Sassari) (4-00850) (risponde DE MITA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 349

MAROLI: Salvaguardia diritti previdenziali e associativi acquisiti da dipendenti cooperative e consorzi agricoli inquadrati nei settori dell'industria e del commercio (4-00305) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 350

MARTORELLI: Potenziamento organico del tribunale di Cosenza (4-00894) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 351

PAG.

MENICACCI: Ristrutturazione rete ferroviaria dell'Umbria (4-00404) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 352

MENICACCI: Concessione assegno all'invalida civile Maria Trappolini (4-00409) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 353

MENICACCI: Entità rimborsi ai partecipanti convegno nazionale ANCI a Viareggio (Lucca) (4-00807) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 353

MEZZOGIORNO: Richiesta di comando all'INAM per il personale trasferito presso la Regione Campania (4-00612) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 354

MILANI ELISEO: Sulla somma assegnata al liceo artistico di Bergamo nel bilancio di previsione per il 1976 (4-00780) (risponde DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 354

MILLET: Sul rinvio di leggi regionali della Valle d'Aosta da parte della commissione di coordinamento (4-00739) (risponde COSSIGA, *Ministro dell'interno*). 355

NICOSIA: Blocco attività alla pretura di Canicattì (Agrigento) per carenza magistrati (4-01019) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 356

NICOSIA: Sull'inagibilità dei locali del tribunale di Agrigento (4-01020) (risponde BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*). 356

PETRELLA: Finanziamenti per costruzione centrale regionale del latte a Napoli (4-00893) (risponde DE MITA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 356

RAUTI: Mancata costituzione parte civile dell'INAM contro il sindaco di Ladispoli (Roma), sospeso dall'incarico (4-00726) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 357

SANTAGATI: Provvidenze a favore della popolazione di Nissoria (Enna) colpita da gravi avversità atmosferiche (4-00055) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 357

SANTAGATI: Liquidazione integrazione comunitaria prezzo del grano per gli anni 1973-1974-1975 (4-01178) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 358

SANTAGATI: Precaria agibilità della stazione di Modica (Ragusa) (4-01180) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 359

PAG.

SANZA: Mancata autorizzazione all'istituzione di nuovi corsi nel conservatorio di musica di Matera (4-00832) (risponde DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 359

SARTI: Provvedimenti a favore dei comuni italiani gravemente indebitati (4-01225) (risponde CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 360

SCALIA: Potenziamento scalo ferroviario di Acireale (Catania) (4-01164) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 360

SERVADEI: Sull'utilizzazione dei 60 miliardi del fondo contravvenzioni (4-00575) (risponde LA FORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*). 362

SERVADEI: Sulle ispezioni di funzionari dell'INPGI (4-00587) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 362

SERVADEI: Sugli avanzamenti di carriera di ufficiali di complemento della marina mercantile (4-00711) (risponde LATTANZIO, *Ministro della difesa*). 363

SERVADEI: Situazione del personale presso le direzioni provinciali del Tesoro (4-01182) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 363

SGARLATA: Provvedimenti in provincia di Siracusa per danni da maltempo (4-00716) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 364

SPATARO: Accreditamento alla capitaneria di Porto Empedocle (Agrigento) per contributo sul consumo di carburante (4-01039) (risponde FABBRI, *Ministro della marina mercantile*). 364

STEFANELLI: Finanziamento per la costruzione di un serbatoio dell'acquedotto del Pertusillo in agro di Mesagne (Brindisi) (4-00210) (risponde DE MITA, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*). 365

TREMAGLIA: Sul licenziamento dall'AGIP Mineraria di San Donato Milanese (Milano) di Luigi Besotti durante il ricovero in ospedale (4-00041) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 365

TREMAGLIA: Crisi della SAB Boario di Boario Terme (Brescia) (4-00764) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro del lavoro e previdenza sociale*). 366

PAG.

URSO SALVATORE: Provvidenze a favore delle zone della Sicilia colpite da avversità atmosferiche (4-00056) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 367

VALENSISE: Ritenute nei confronti di Antonio Notarianni pensionato del comune di Vibo Valentia (Catanzaro) (4-00560) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). 368

VINCENZI: Provvedimenti a favore della provincia di Mantova colpita dal maltempo (4-00758) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 369

ZANIBONI: Provvedimenti a favore dei produttori di barbabietole dell'oltrepò mantovano (4-01224) (risponde MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 370

ZANONE: Provvedimenti a favore degli insegnanti non di ruolo provenienti dall'Eritrea (4-01156) (risponde BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 371

ZARRO: Potenziamento della tratta ferroviaria Benevento-Bosco Redole della linea Benevento-Campobasso e provvedimenti a favore degli incaricati ai passaggi a livello e guardiani (4-00997 e 4-01011) (risponde RUFFINI, *Ministro dei trasporti*). 371

ALBORGHETTI, CITTERIO, MORO ENRICO E PUCCIARINI. — *Al Ministro dei trasporti*. — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per ripristinare le comunicazioni sulla ferrovia Milano-Lecco-Sondrio che rappresenta l'unico collegamento ferroviario, di importanza capitale, tra Milano, gran parte della Brianza, il vasto circondario di Lecco, le comunità del lago di Como e delle vallate montane sovrastanti, e l'intera provincia di Sondrio.

Gli interroganti chiedono se il Ministero competente intenda dare vita agli interventi già da tempo allo studio del compartimento di Milano, con soluzione radicale e definitiva lungo tale importantissima via di comunicazione, troppo spesso soggetta ad interruzioni con permanente danno per una popolazione di oltre mezzo milione di abitanti ed enorme disagio per decine di migliaia di lavoratori e studenti che quotidianamente devono raggiungere il capoluogo lombardo e con grave pregiudizio delle attività industriali e commerciali delle zone suddette. (4-01036)

RISPOSTA. — Il giorno 4 novembre 1976 sulla linea Monza (Milano)-Calolziocorte (Bergamo), a seguito delle recenti e persistenti piogge, si è verificata una grossa frana che ha interessato la linea fra i chilometri 26+650 e 27+200 tra le stazioni di Airuno (Como) e Calolziocorte.

In tale tratto la linea corre a mezza costa su terreni costituiti da detrito di falda e di alluvione del fiume Adda.

La frana ha provocato il crollo della galleria artificiale Fornasotto lunga 100 metri e l'asportazione di un tratto di rilevato, che sono sprofondati a valle fra le progressive dei chilometri 26+670 e 26+802.

Nella zona si è formata una voragine assai profonda che non consente l'immediata ricostruzione in sede della linea.

Per il ripristino dell'esercizio risulta pertanto necessaria l'esecuzione di opere di notevole impegno, dovendosi procedere alla costruzione di una variante di linea della lunghezza di circa 1.000 metri, di cui 200 metri su viadotto, da realizzarsi con quattro travate metalliche, e 800 metri circa su rilevato di notevole altezza.

Sono in corso le operazioni di indagine geognostica per l'avvio dei lavori che richiederanno un lungo periodo.

Il traffico viaggiatori è assicurato da un servizio sostitutivo automobilistico tra le stazioni di Olgiate (Como) e Calolziocorte.

Per quanto attiene al problema delle comunicazioni sulla linea Milano-Lecco-Sondrio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha allo studio l'inserimento nello schema di progetto del piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, del raddoppio del tratto di linea Carnate (Milano) Usmate (Milano)-Calalziocorte, per adeguarne la potenzialità di circolazione agli impegni in atto e prevedibili, particolarmente del traffico pendolare.

Il Ministro: RUFFINI.

AMALFITANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord*. — Per sapere se sia informato del fatto che parecchi comuni delle province di Taranto, Brindisi, Lecce posti a monte delle recenti

opere di adduzione dell'acque nella regione pugliese, non possono usufruirne per mancanza di impianti di sollevamento, il che con notevolissimo disagio, che già si traduce in temibili disordini della vita e dell'ordine pubblico delle cittadine.

L'interrogante chiede ancora di sapere se il ministro intenda esercitare l'immediato finanziamento da parte della Cassa del Mezzogiorno dei già progettati lavori di impianto di sollevamento dell'acqua già periziati dal consiglio superiore dei lavori pubblici (perizia n. 3 protocollo 968 del 10 gennaio 1975) e che prevedono la spesa di 22 miliardi di lire.

Tanto per evitare che oltre 100 comuni continuino ancora ingiustamente a soffrire per tanto ritardo con tutte le conseguenze del caso, comprese quelle di ordine igienico-sanitario. (4-00897)

RISPOSTA. — La costruzione del serbatoio in agro di Mesagne (Brindisi), rientra fra le opere del complesso del Pertusillo e specificamente nella perizia suppletiva n. 3 del progetto A.C. 14/7362.

Tale perizia è stata portata all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno che, in data 22 ottobre 1976, l'ha approvata.

L'avvenuta approvazione è stata comunicata al presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, concessionario delle opere, autorizzando la ripresa dei lavori.

Il Ministro: DE MITA.

AMARANTE, FORTE E BIAMONTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dei trasporti.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi preoccupazioni tuttora esistenti tra la popolazione, le forze politiche, sociali e culturali della città di Salerno a seguito del crollo verificatosi alla Via Ligea nella zona portuale ed a causa del quale diverse famiglie sono rimaste senza alloggio. Poiché sul versante della collina che sovrastra la suddetta zona insistono la strada ferrata Salerno-Napoli, l'autostrada Salerno-Napoli la strada statale n. 18 e sono, inoltre, in corso i lavori per la costruzione della strada di collegamento porto-autostrada, gli interroganti chiedono, in particolare, di sapere:

1) se sia stato disposto un adeguato accertamento delle cause e della natura dei surriferiti crolli, e quali risultati siano stati acquisiti;

2) se sia stato compiuto un aggiornamento delle analisi geofisiche della zona in rapporto alla costruzione della strada di collegamento porto-autostrada;

3) se detta strada - tenuto conto della pendenza presumibilmente notevole - risulti idonea anche al traffico pesante da e per il porto. (4-00194)

RISPOSTA. — Il crollo è avvenuto fuori dell'ambito del porto di Salerno e non ha interessato zone del demanio marittimo.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Salerno-Napoli il Ministero dei trasporti ha comunicato che il tratto di strada di collegamento col porto, in corso di realizzazione, corre parallelamente alla linea ferroviaria per circa 155 metri, ad una distanza minima di 40 metri. Il distacco di masse rocciose non ha avuto alcun riflesso negativo sull'esercizio e sugli impianti ferroviari e non ha tratto origine dal sedime di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

L'Azienda ferroviaria ha, tuttavia, disposto opportuni accertamenti a garanzia della sicurezza degli impianti.

Il comune di Salerno ha in concessione, su finanziamento della Cassa per il mezzogiorno e su progettazione del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Salerno, la costruzione della strada di collegamento del costruendo nuovo porto con la strada di circonvallazione di proprietà dell'ANAS e con l'autostrada A-3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria.

Durante il corso dei lavori si è verificato un movimento franoso con distacco di masse rocciose che hanno minacciato di investire una palazzina sita in Via Ligea, nella zona portuale della città di Salerno.

A seguito dello smottamento, da parte dei proprietari di alcune abitazioni sottoposte al costone interessato dal lamentato fenomeno è stato intentato giudizio per danno tenuto nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori di costruzione della strada.

In sede giudiziaria, sulla base di perizia di ufficio, il magistrato competente ha disposto l'esecuzione dei necessari lavori per la provvisoria assicurazione del costone rimandando al giudizio di merito dinanzi al tribunale per il definitivo accertamento delle cause dell'evento.

È da precisare, comunque, che all'atto della progettazione di massima dell'opera suddetta fu redatta perizia geotecnica per la previsione delle relative fondazioni sulla scorta di saggi geognostici all'oupo effettuati da ditta specializzata ed a seguito di appalto effettuato da parte della Cassa per il mezzogiorno.

In corso di esecuzione, l'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione della strada già citata, al fine di dimensionare le opere di fondazione, ha proceduto ad ulteriori indagini geotecniche, affidando l'incarico della relativa perizia ad un esperto dell'università di Napoli.

Per altro, il comune di Salerno ha preso iniziativa di affrontare definitivamente la soluzione del problema, cointeressando le altre amministrazioni competenti (ANAS - ferrovie dello Stato - demanio marittimo, eccetera) dando incarico a specialisti della materia, per lo studio geologico e geotecnico di tutto il costone roccioso interessato da varie infrastrutture, per verificarne la piena stabilità.

Atteso che la soluzione adottata per la costruzione della strada di collegamento porto-autostrada scaturita dall'esame e dal confronto con altre diverse soluzioni compiute sia dinanzi alla delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere della Cassa per il mezzogiorno, sia presso la sovrintendenza ai monumenti per la tutela del paesaggio, si fa rilevare che la pendenza della strada, per altro riscontrabile sullo sviluppo complessivo di soli 800 metri circa, è raffrontabile a quella di numerosi tronchi autostradali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: LAFORGIA.

ANGELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che la risposta in data 18 febbraio 1975 alla interrogazione n. 4-11434 dell'interrogante è stata insodisfacente - quale sia lo stato attuale della pratica di pensione del signor Giuseppe Curci, nato a Taranto il 25 febbraio 1907, già bidello presso le scuole medie statali di Taranto, collocato a riposo nel marzo 1972 e tuttora in attesa di definizione del trattamento di quiescenza. (4-00958)

RISPOSTA. — Il decreto di pensione del signor Curci che, come è già noto era stato trasmesso in data 9 novembre 1974 agli organi di controllo, è stato restituito, il 17 dicembre 1975 con rilievo n. 3549 dalla Corte dei conti che ha eccepito che ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in ordine al computo dei servizi prestati dal 23 maggio 1943 al 4 ottobre 1955 è necessario documentare, mediante apposita attestazione dello INPS o fondo sostitutivo, che i servizi medesimi siano stati resi con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa o che gli stessi periodi di servizio non abbiano determinato o concorso a determinare trattamento pensionistico a carico del suddetto istituto (o fondi sostitutivo o integrativi).

Qualora i servizi di cui trattasi non risultano coperti da iscrizione assicurativa, si prega altresì di voler far conoscere i motivi per i quali l'iscrizione stessa non è stata effettuata.

Il decreto ministeriale in questione era stato emesso in base alle disposizioni del testo unico n. 109 del 1973 ritenendosi sufficiente la dichiarazione della scuola G. Bettolo di Taranto in cui si certificava che il Curci per il servizio non di ruolo reso dal 23 maggio 1949 al 4 ottobre 1955 era stato iscritto all'INPS e non aveva goduto, per il suddetto periodo, di pensione di invalidità o vecchiaia.

È stato, quindi, necessario richiedere alla sede dell'INPS di Taranto notizie sulla posizione assicurativa del signor Curci.

Dalla conseguente comunicazione è emerso che, per una parte del servizio anteriore alla nomina in ruolo, il predetto non era iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.

Ciò ha comportato la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 336354 del 9 novembre 1974, disponendo il riscatto, con contribuzione a carico dell'interessato, del servizio non coperto da contributi previdenziali.

Il provvedimento, come sopra modificato, è stato, quindi, restituito alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

BANDIERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda, accettando

le sollecitazioni che vengono dagli enti locali, da organizzazioni di categoria e dalla opinione pubblica in generale, disporre la istituzione a Modica (Ragusa) di una caserma-distaccamento dei vigili del fuoco al servizio del territorio sud della provincia di Ragusa: Modica, Scicli, Pozzallo ed Ispica. Allo stato attuale i vigili del fuoco di Ragusa intervengono nei predetti centri con ritardo, in quanto devono coprire un lungo percorso e sono costretti ad attraversare i centri cittadini, con grave perdita di tempo.

In considerazione che nel territorio di cui sopra esistono insediamenti industriali, turistici, agricoli, oltre ad una popolazione che è di oltre 150 mila unità, la esigenza di avere un distaccamento a Modica di vigili del fuoco si rende necessaria ed urgente. (4-00856)

RISPOSTA. — Il problema dell'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco a Modica, attentamente valutato da questo Ministero, non ha potuto finora trovare adeguata soluzione per la nota carenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non rende possibile attualmente la creazione di nuove sedi di servizio.

Va, per altro, considerato che Modica dista appena una dozzina di chilometri da Ragusa, ove ha sede il comando provinciale dei vigili del fuoco e che gli altri comuni citati nell'interrogazione si trovano a non più di 30 chilometri dallo stesso capoluogo.

Si assicura, comunque, che allorquando maggiori disponibilità di organico lo consentiranno, non si mancherà di riesaminare, con ogni più favorevole disposizione, il problema prospettato.

Il Ministro: COSSIGA.

BASSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio cui sono sottoposti i viaggiatori in partenza per il continente dalla provincia di Trapani, costretti a pernottare a Palermo oppure ad uscire di casa in piena notte, per raggiungere il treno *Peloritano* in partenza da Palermo alle ore 7,48; e se intenda disporre una corsa in partenza da Trapani nelle primissime ore del mattino ritardando la partenza del *Peloritano* da Palermo per assicurare la coincidenza. (4-00844)

RISPOSTA. — In sede di studio per la impostazione del nuovo orario dei treni viaggiatori, che andrà in vigore dal 22 maggio 1977, si è potuto prevedere l'effettuazione con automotrici leggere, invece che con le attuali vetture ordinarie dei treni 2006 Trapani-Alcamo diramazione, e 2008, proveniente anch'esso da Trapani (via Milo) e diretto a Palermo, al fine di ottenere una maggiore celerità di marcia.

La nuova ristrutturazione dei citati treni sarà resa possibile dal reperimento di detto materiale leggero necessario mediante modifiche di composizione di alcuni altri treni viaggiatori circolanti su linee della Italia centrale.

In seguito a tale provvedimento, ad iniziare quindi dal 22 maggio 1977, il treno 2006 partirà da Trapani alle ore 3,20 con arrivo ad Alcamo diramazione alle ore 5,43 (invece degli attuali orari di partenza 2,50 e di arrivo 5,41), mentre il treno 2008 partirà da Trapani alle ore 5,02 con arrivo a Palermo alle ore 7,26 (con un guadagno di percorrenza di ben 33'), in ottima coincidenza con la partenza da Palermo del rapido *Peloritano* per Roma, prevista per le ore 7,48.

Il Ministro: RUFFINI.

BELLOCCHIO, FORTE, PETRELLA E AMARANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che sin dal marzo 1975 l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha fatto richiesta al Consorzio ASI di Napoli per acquistare 350 mila metri quadrati di terreno al fine di costruire un'officina per grandi riparazioni, capace di assorbire circa 1000 unità lavorative.

Per conoscere i motivi che sino ad oggi hanno impedito di mantenere fede non solo all'impegno assunto di inizio dei lavori di costruzione nel luglio di quest'anno, ma anche a quello di autorizzare l'ASI ad effettuare i relativi espropri.

Per sapere se ritenga, nel più breve tempo possibile, di uscire dalla presente fase di incertezza che produce vivo malcontento sia fra i destinatari dell'esproprio, ma in modo più grave fra le masse dei disoccupati che aspirano al lavoro. (4-01102)

RISPOSTA. — La localizzazione nel territorio nolano e precisamente nell'agglo-

merato di Nola Marigliano, di una delle tre nuove officine per le grandi riparazioni dei mezzi di trasporto ferroviari, da realizzarsi nel Mezzogiorno d'Italia a carico del piano di interventi straordinari (legge 14 agosto 1974, n. 177) fu proposta sin dal gennaio 1975 a seguito dell'assicurazione data dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli, di provvedere a sua cura e con l'intervento finanziario della Cassa per il mezzogiorno, alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica ed infrastrutture indispensabili per rendere l'area idonea a ricevere i previsti insediamenti industriali, tra cui quello dell'officina ferroviaria.

L'officina di cui trattasi dovrà assorbire in fase iniziale circa 600 operai e tecnici per arrivare gradualmente, a pieno regime, ad una occupazione di mille addetti.

Negli ultimi contatti tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato ed il consorzio sopracitato, si è rilevata una notevole incertezza, dovuta a difficoltà nel reperimento di fondi, sull'entità e sui tempi di attuazione degli interventi da esso Consorzio originariamente enunciati e senza dei quali la Azienda delle ferrovie dello Stato non è in grado di predisporre il progetto in mancanza di ogni e qualsiasi infrastruttura per i servizi comuni e per le sistemazioni idrauliche.

Pertanto, al fine di operare una decisione ponderata circa l'opportunità di ubicare l'officina nella località proposta, le ferrovie dello Stato hanno formalmente interessato il consorzio stesso ad assumere impegni sull'entità e sui tempi di realizzazione delle infrastrutture e delle opere di sistemazione generale.

A tutt'oggi si è ancora in attesa di una risposta definitiva in merito.

Appena definiti i rapporti di cui sopra l'azienda procederà alla elaborazione ed approvazione del progetto implicante la dichiarazione di pubblica utilità dopo di che potranno essere iniziati i lavori e le relative espropriazioni che saranno eseguite direttamente dalle ferrovie dello Stato rientrando, tali operazioni, tra i suoi compiti d'istituto.

Al momento tuttavia le Ferrovie dello Stato non possono che attendere che siano chiarite le possibilità d'intervento da parte del predetto consorzio.

Il Ministro: RUFFINI.

BELUSSI ERNESTA, CHIARANTE, CITARISTI, QUARENGHI VITTORIA, MILANI ELISEO E RAFFAELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia nella circoscrizione del tribunale di Bergamo, dove, ad un organico già ampiamente insufficiente, mancano 7 magistrati, per cui sono da tempo sospese le udienze della sezione penale istruttoria e di 2 delle 3 sezioni civili. L'arretrato civile è di oltre 6 mila cause e quello penale di 5.500 procedimenti, molti dei quali cadono in prescrizione ogni giorno. Nella stessa pretura del capoluogo mancano circa la metà dei magistrati del già insufficiente organico.

Sono vacanti altresì le sedi della pretura di Zogno e Lovere (Bergamo). È altresì assolutamente insufficiente il personale ausiliario e il numero dei cancellieri che coprono gli organici della circoscrizione.

Gli interroganti chiedono inoltre al ministro quali interventi voglia compiere, pur nelle sue competenze, per alleviare detta intollerabile situazione, che provoca, sostanzialmente, una denegata giustizia nella circoscrizione del tribunale di Bergamo. (4-00896)

RISPOSTA. — La pianta organica del tribunale di Bergamo prevede 21 magistrati (compreso il presidente). Attualmente risultano vacanti 5 posti di giudice e non sette: dette vacanze sono state pubblicate nei bollettini ufficiali del 31 agosto 1976 n. 16 (3 posti) e del 31 ottobre 1976 n. 20 (2 posti), con richiesta della loro copertura al Consiglio superiore della magistratura, competente a provvedere al riguardo in base all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

La pianta organica della pretura di Bergamo prevede 12 magistrati e risultano vacanti 4 posti di pretore: tre vacanze sono state pubblicate, con richiesta di copertura al Consiglio superiore, rispettivamente una nel bollettino ufficiale del 15 febbraio 1976 n. 3 e 2 nel bollettino ufficiale del 30 giugno 1976 n. 12; la quarta vacanza si riferisce al posto di giudice del lavoro per il quale mancano aspiranti.

Circa la pretura di Lovere, si fa presente che il posto di pretore previsto dalla pianta è regolarmente coperto, mentre è

vacante il posto di pretore nella pretura di Zogno. Non è possibile allo stato richiedere la copertura di detto posto, poiché esso è stato dichiarato temporaneamente indisponibile dal Consiglio superiore della magistratura per la nota carenza dell'organico dei magistrati.

In merito alla situazione degli organici dei cancellieri e del personale ausiliario della circoscrizione del tribunale di Bergamo, si comunica quanto appresso.

TRIBUNALE

a) Cancellieri – pianta organica 10 – Nessuna vacanza.

b) Segretari – Pianta organica 14. Vacanze 10. Alla copertura delle vacanze si provvederà con gli idonei assunti ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 314.

c) Coadiutori dattilografi – pianta organica 16 – Vacanze 6. Alla relativa copertura sarà provveduto con le assunzioni dei vincitori del concorso a 549 posti riservato ad alcuni distretti.

d) Ufficiali giudiziari – pianta organica 4 – Vacanze 1, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 20 del 1976.

e) Aiutanti ufficiali giudiziari – pianta organica 6 – Nessuna vacanza.

d) Commessi – pianta organica 4 – posti vacanti 1. Sarà provveduto alla relativa copertura in sede di assegnazione dei vincitori del concorso a 500 posti di commesso giudiziario, in avanzata fase di espletamento.

PRETURA DI ALMENNO SAN SALVATORE.

a) Cancellieri. Pianta organica 1. Posto coperto.

b) Segretari. Pianta organica 1. Posto coperto.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 2. Vacanza 1. Sarà provveduto alla copertura con l'assunzione dei vincitori del concorso a 549 posti.

d) Ufficiali giudiziari. Pianta organica 1. Posto coperto.

e) Aiutanti ufficiali giudiziari. Pianta organica 1. Posto coperto.

f) Commessi. Pianta organica 1. Posto coperto.

PRETURA DI BERGAMO.

a) Cancellieri. Pianta organica 9. Posti vacanti 2. Sarà provveduto alla copertura dei posti sulla base delle domande degli aspiranti.

b) Segretari. Pianta organica 9. Posti vacanti 4. Sarà provveduto con gli idonei assunti ai sensi della legge n. 314.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 13. Posti vacanti 3. Alla relativa copertura sarà provveduto con le assunzioni dei vincitori del concorso a 549 posti.

PRETURA DI CLUSONE.

a) Cancellieri. Pianta organica 1. Posto coperto.

b) Segretari. Pianta organica 1. Posto scoperto. Si provvederà con gli idonei assunti ai sensi della legge n. 314.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 2. Entrambi scoperti. Si provvederà con le assunzioni dei vincitori del concorso a 549 posti.

d) Ufficiali giudiziari. Pianta organica 1. Posto coperto.

e) Aiutanti ufficiale giudiziario. Pianta organica 1. Posto coperto.

f) Commessi. Pianta organica 1, vacante. Sarà provveduto in sede di assegnazione dei vincitori del concorso a 500 posti di commesso.

PRETURA DI GRUMELLO DEL MONTE.

a) Cancellieri. Pianta organica 1. Posto coperto.

b) Segretari. Pianta organica 2, vacante un posto. Si provvederà con gli idonei assunti ai sensi della legge n. 314.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 2. Posti coperti.

d) Ufficiali giudiziari. Pianta organica 1. Posto coperto.

e) Aiutanti ufficiale giudiziario. Pianta organica 1. Posto coperto.

f) Commessi. Pianta organica 1, vacante. Sarà provveduto con assegnazione dei vincitori del concorso a 500 posti.

PRETURA DI LOVERE.

a) Cancellieri. Pianta organica 1. Deve predere possesso il cancelliere De Luca Aldo.

b) Segretari. Pianta organica 1, vacante. Si provvederà con gli idonei assunti con la legge n. 314.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 1. Posto coperto.

d) Ufficiali giudiziari. Pianta organica 1, vacante. Il posto è stato pubblicato nel bollettino ufficiale n. 24 del 1976.

e) Aiutanti ufficiale giudiziario. Non è previsto organico.

f) Commessi. Non è previsto organico.

PRETURA DI TREVIGLIO.

a) Cancellieri. Pianta organica 3. Una vacanza. Il 31 dicembre 1976 prenderà possesso il cancelliere Sarao Ugo.

b) Segretari. Pianta organica 3. Posti vacanti 2. Sarà provveduto alla copertura con gli idonei assunti ai sensi della legge n. 314.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 5. Vacanza una. Sarà provveduto con le assunzioni dei vincitori del concorso a 549 posti.

d) Ufficiali giudiziari. Pianta organica 2. Posti coperti.

e) Aiutanti ufficiale giudiziario. Pianta organica 2. vacanti. Le vacanze saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del mese di dicembre 1976.

f) Commessi. Pianta organica 1. Posto coperto.

PRETURA DI ZOGNO.

a) Cancellieri. Pianta organica 1, vacante. Dovrà prendere possesso il cancelliere Guarnone Gabriella (decreto in corso).

b) Segretari. Pianta organica non prevista.

c) Coadiutori dattilografi. Pianta organica 1, vacante. Sarà provveduto alla copertura con i vincitori del concorso a 549 posti.

d) Ufficiali giudiziari. Pianta organica 1. Posto coperto.

e) Aiutanti ufficiale giudiziario. Non previsti in organico.

f) Commessi. Pianta organica 1, vacante. Sarà provveduto in sede di assegnazione dei vincitori del concorso a 500 posti.

Per quanto concerne infine la lamentata insufficienza degli organici dei magistrati dei cancellieri e del personale ausiliario della circoscrizione di Bergamo, si rileva che la situazione generale degli organici è, come è noto, talmente critica da non poter consentire modifiche e, pertanto, qualsiasi provvedimento di ampliamento di organico potrà essere valutato nel contesto di una revisione generale in cui una valutazione globale ed armonica delle esigenze degli uffici può essere attuata con la necessaria obiettività.

Ove particolari esigenze di servizio lo richiedessero, il competente presidente della corte di appello potrà provvedere con opportune applicazioni in quegli uffici maggiormente oberati di lavoro.

Il Ministro: BONIFACIO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per pensione di guerra riguardante l'ex combattente signor D'Alessandro Felice, nato il 21 novembre 1908, residente in Pisciotta (Salerno) alla via Fontana n. 7.

Il D'Alessandro è stato sottoposto a visita presso l'ospedale militare di Napoli fin dal 12 dicembre 1963. (4-01170)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 338058/D concernente il signor Felice D'Alessandro, fu definita, in relazione agli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante, con decreto ministeriale n. 2082941 del 15 ottobre 1964.

Con il succitato decreto, infatti, all'interessato venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dei pregressi esiti di paralisi periferica del facciale destro, a suo tempo indennizzati con quattro annualità della pensione di ottava categoria; con lo stesso provvedimento, al predetto venne altresì negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per le affezioni « otite, bronchite e sindrome neurastenica », in quanto non interdipendenti con l'infermità già indennizzata ed inoltre perché non constatate

entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 654695 prodotto dal signor D'Alessandro avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto al riesame amministrativo della posizione pensionistica del predetto e ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 338058/D concernenti il signor D'Alessandro sono stati restituiti, con elenco numero 2224 dell'8 luglio 1974, alla suindicata magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di riversibilità n. 2215766 di posizione, intestata alla signora De Stefano Lucrezia vedova dell'ex dipendete dell'ECA di Salerno signor Galdi Vincenzo nato il 22 giugno 1912. La signora De Stefano risiede in Salerno alla via G. Cuomo n. 27. (4-01186)

RISPOSTA. — Il signor Vincenzo Galdi, anche se cessato dal servizio dal 31 agosto 1973, ha prodotto domanda di pensione, pervenuta a questo Ministero l'8 luglio 1976 unitamente ai documenti di rito tramite lo ECA di Salerno, solamente in data 26 giugno 1976.

Nel merito si comunica, comunque, che alla vedova signora Lucrezia De Stefano è stata conferita la pensione di riversibilità di annue lorde lire 1.866.500 a decorrere dal 10 luglio 1976, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Con lo stesso provvedimento è stata disposta la liquidazione del rateo della pensione diretta, nella misura di annue lorde lire 2.934.000, oltre l'indennità integrativa speciale di cui al citato articolo 5 della legge n. 1646 del 1962, spettante al defunto signor Galdi dal 1° settembre 1973, giorno successivo al suo collocamento a riposo, al 9 luglio 1976, data del suo decesso.

I trattamenti di cui sopra sono comprensivi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Gli atti di conferimento e di pagamento sia della pensione diretta sia di quella di riversibilità saranno spediti, rispettivamente, al comune ed alla direzione provinciale del Tesoro di Salerno non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

In attesa del perfezionamento di tali atti la signora De Stefano percepisce l'acconto di pensione, a decorrere dal 10 luglio 1976, nella misura di lire 140 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui alla citata legge n. 1646 del 1962, in sostituzione di quello di lire 120 mila concesso a suo tempo dall'ECA di Salerno.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BORRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare – previa emanazione di decreto per la delimitazione delle zone danneggiate – in ordine ai gravi danni causati ad opere pubbliche, strutture produttive e beni privati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 1976 nel Parmense. (4-00688)

RISPOSTA. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, all'articolo 13 – lettera *c*) – sono stati, fra l'altro, delegati alle regioni gli adempimenti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale nonché alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive o creditizie previste dalla legge stessa.

Pertanto, perché questo Ministero possa adottare i provvedimenti amministrativi di riconoscimento della eccezionalità degli eventi atmosferici avversi e di delimitazioni delle zone agricole colpite, è necessario che le regioni interessate facciano pervenire le loro proposte in merito.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, almeno a tutt'oggi, nessuna proposta è per-

venuta dalla regione Emilia-Romagna in relazione alle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante.

Si assicura, comunque, che questo Ministero provvederà, con la dovuta sollecitudine, agli adempimenti di sua competenza, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla citata legge n. 364 del 1970, non appena la regione interessata farà pervenire proposte in tal senso.

Anche al Ministero dell'interno non è pervenuta alcuna richiesta di contributo straordinario da destinare agli interventi assistenziali di carattere urgente, tramite gli ECA, per gli eventi in parola.

Del pari, il Ministero dell'industria ha fatto presente che non è pervenuta né dalla prefettura né dalla camera di commercio di Parma, alcuna segnalazione dei danni sofferti da imprese dei settori industriale, commerciale e artigianale, ai fini della instaurazione della procedura per la emanazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 234, di un provvedimento di riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità in parola, per la conseguente concessione delle provvidenze creditizie e contributive previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e succesive modifiche.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche, si rammenta che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di lavori pubblici, gli interventi per il ripristino delle opere danneggiate da calamità naturali rientrano nella competenza della regione quando le stesse non abbiano rivestito quel particolare carattere di gravità previsto dall'articolo 3 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972. In tal caso, alle necessità derivanti dai danni arrecati alle opere pubbliche e private potrebbe sopperire il Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi dei fondi annualmente stanziati nel proprio bilancio per l'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, che autorizza lo stesso dicastero a provvedere agli interventi di pronto soccorso, nonché, ove ne riconosce la necessità e la convenienza, alla riparazione totale o parziale degli edifici danneggiati.

Per quel che concerne l'adozione delle consentite agevolazioni fiscali, il Ministero delle finanze ha rammentato che, in ordine ai danni provocati all'agricoltura, la competenza è degli uffici tecnici erariali, i quali provvedono in tal senso nei casi e secondo le procedure previste dagli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, ai fini degli sgravi, rispettivamente, della imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta locale sui redditi.

Per danni al settore industriale, lo stesso Ministero ha fatto presente che a norma dell'articolo 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, alle imprese che in conseguenza dell'evento calamitoso hanno subito la distruzione totale o parziale dei propri beni o soltanto il loro deterioramento, sono riconosciute le relative perdite agli effetti della determinazione del reddito.

Pertanto, i soggetti danneggiati dalle avversità segnalate dall'interrogante, potranno beneficiare di tutte le anzidette agevolazioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha, infine, rammentato che gli interventi agevolativi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, sono limitati alla sospensione, per un anno, della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'invalidità e la vecchiaia, sempreché i terreni delle aziende agricole danneggiate siano riconosciuti soggetti ai benefici della legge citata, a seguito di provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite, da assumersi ad iniziativa dell'ufficio tecnico erariale ai fini dello sgravio delle imposte erariali.

Lo stesso Ministero ha, pertanto, assicurato che non mancherà di predisporre, al più presto, il provvedimento di sospensione della riscossione dei contributi agricoli e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, a favore delle aziende agricole i cui terreni siano compresi nelle zone per le quali l'amministrazione finanziaria, avendo accertato danni alla produzione nella misura prevista dall'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, abbia emanato il provvedimento di delimitazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

CARUSO, CALICE, FRACCHIA E COLONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il numero degli impiegati dei vari ministeri e dei militari comandati o comunque distaccati presso i vari uffici di controllo e il segretariato generale della Corte dei conti specificando la data del comando o del distacco.

Per conoscere, ancora, attesa la neutralità della funzione di controllo devoluta alla Corte dei conti, come si renda compatibile l'attribuzione di compiti di revisione degli atti compiuti dall'amministrazione a personale che appartiene all'amministrazione medesima ed è a questa subordinato sotto il profilo sia disciplinare sia economico. (4-00898)

RISPOSTA. — Il numero degli impiegati civili dei vari ministeri comandati o per i quali è in corso il provvedimento di comando presso la Corte dei conti è di 403 unità; non esistono, invece, provvedimenti di comando di militari – istituto del resto non previsto dalla legge –, ma al più può verificarsi che in taluni uffici, ove è preminente l'interesse dell'amministrazione militare ad una più sollecita trattazione delle questioni, siano utilizzati militari, in via provvisoria, per consentire il migliore funzionamento dei settori particolarmente carenti di personale.

Per quanto concerne la richiesta di come si renda compatibile l'attribuzione di compiti di revisione degli atti compiuti dall'amministrazione a personale appartenente all'amministrazione medesima, devesi rilevare che la Corte dei conti non ha le attribuzioni di vigilanza proprie delle amministrazioni statali, ma esercita un controllo esterno di legittimità affidato esclusivamente ai magistrati; non appare pertanto in contrasto con il sistema il fatto che personale delle varie amministrazioni statali, appartenente in genere alle carriere di concetto ed esecutiva, sia utilizzato per svolgere mansioni di carattere meramente preparatorio.

Il Sottosegretario di Stato: EVANGELISTI.

CATTANEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative o quali determinazioni abbia assunto per consentire ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, che lavorano presso le ambasciate od i consolati italiani negli Stati della Comunità europea, di poter usufruire dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera dell'ENPAS. Oggi, infatti, i cittadini dipendenti sconcertantemente sono ancora privi di qualsiasi tipo di assistenza sopra indicata, malgrado le loro reiterate insistenze, condivise in epoca non lontana dal Ministro degli affari esteri e la dichiarata disponibilità, per la parte di sua competenza, dell'INAM; tutto ciò aggrava la loro situazione di disagio come lavoratori italiani all'estero. (4-00775)

RISPOSTA. — I dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio presso le ambasciate ed i consolati nei paesi della CEE, iscritti di diritto all'ENPAS in quanto personale dipendente dallo Stato, non può fruire, trovandosi all'estero, dell'assistenza erogata in forma diretta, ma beneficia dell'assistenza stessa sotto forma di rimborso.

Tale rimborso viene però effettuato dall'ente a condizioni molto più vantaggiose di quelle previste per i dipendenti delle amministrazioni statali occupati in Italia, in quanto lo stesso è commisurato al 100 per cento della spesa documentata e riconosciuta.

Il problema dell'assistenza di malattia in forma diretta, cui si ritiene abbia inteso riferirsi l'interrogante, e che è stato più volte affrontato in riunioni interministeriali, si pone in termini particolari tenuto conto della natura pubblica del rapporto d'impiego degli impiegati dello Stato in relazione sia alla stessa regolamentazione comunitaria sia agli accordi internazionali di carattere normativo o di coordinamento che per principio esonerano i dipendenti della ambasciate, consolati e rappresentanze in genere dall'applicazione della legislazione locale.

Infatti, i regolamenti comunitari escludono dal campo di applicazione i regimi speciali per i pubblici funzionari, quale è appunto l'ENPAS. D'altra parte anche se non vigesse una tale esplicita esclusione, i dipendenti del Ministero degli affari esteri non potrebbero avvalersi della normativa comunitaria dato che le convenzioni di Vienna sulle immunità diplomatiche e su quelle consolari (adottate nell'ambito dell'ONU e ratificate dall'Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804) sanciscono l'inapplicabilità della legislazione sociale locale ai dipendenti delle ambasciate e dei consolati

– fatta eccezione per il personale di servizio e per i domestici privati – a meno che la questione non sia diversamente regolata con appositi accordi bilaterali o multilaterali.

Per la stipulazione di tali accordi il Ministero degli affari esteri ha già da tempo inoltrato ai governi dei paesi della CEE apposite note verbali.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in relazione alla grave situazione in cui versa il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento), il Governo ritenga doveroso emanare – con l'urgenza che il caso richiede – il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione nel comune stesso dei legittimi organi dell'amministrazione locale.

L'interrogante ritiene di dover fare osservare che il comune di San Lorenzo Maggiore, fin dal mese di luglio del 1975, è privo di amministrazione a seguito delle dimissione di ben nove consiglieri comunali su quindici eletti e che il perdurare della situazione attuale non può non creare irreparabili conseguenze in danno agli amministrati. (4-00618)

RISPOSTA. — Non si è ritenuto di far effettuare le elezioni nel comune di San Lorenzo Maggiore in concomitanza del turno di elezioni amministrative fissato per il 28 novembre 1976 in quanto, avverso la deliberazione di quel consiglio comunale in data 1° settembre 1975, con la quale venne preso atto delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, è stato proposto, il 15 ottobre 1975, un ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania che ha fissato l'udienza di discussione per l'11 gennaio 1977.

Infatti, il prefetto di Benevento, che aveva già proceduto all'indizione dei comizi elettorali per il 28 novembre 1976, venuto a conoscenza in data posteriore alla emanazione del relativo decreto dell'intervenuta fissazione dell'udienza di cui sopra, ha ritenuto opportuno, nella sua autonoma valutazione, procedere alla revoca del decreto stesso in attesa che intervenga la decisione della magistratura amministrativa.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

CICCHITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per cui il paese di Arce (Frosinone) rimane tuttora privo di un pretore con la conseguenza di una situazione malsana per quello che riguarda l'amministrazione della giustizia. (4-00924)

RISPOSTA. — Il posto di pretore vacante nella pretura di Arce è stato dichiarato temporaneamente indisponibile dal Consiglio superiore della magistratura, in considerazione del non elevato indice di lavoro della pretura stessa (0,36) e della carenza numerica dei magistrati.

Il Ministro: BONIFACIO.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga utile, al termine delle olimpiadi di Montreal – ove lo sport italiano ha dimostrato con evidenza i suoi limiti – riferire al Parlamento sulla situazione generale dell'attività sportiva in Italia previa presentazione di una relazione sull'argomento concernente le condizioni in cui nel nostro paese vengono svolte le attività agonistiche, nonché gli oneri che le stesse comportano, con particolare riferimento alle spese sostenute dalla Italia per la preparazione, la selezione e la rappresentativa a Montreal.

L'interrogante desidera altresì sapere se il Governo ritenga di chiarire le ragioni per cui il dottor Giulio Onesti da 30 anni presidente del Comitato olimpico italiano (CONI) venga mantenuto in tale incarico nonostante i più che mediocri risultati ottenuti, fra i quali vanno appunto annoverati quelli deprimenti delle ultime olimpiadi. (4-00386)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto sostenuto, la posizione conquistata dagli atleti azzurri a Montreal, pur nell'ufficiosità della classifica per medaglie, risulta quanto mai sodisfacente.

Lo sport italiano, infatti, è caratterizzato dalla piena volontarietà e dilettantismo dei praticanti lo sport, ai quali non vengono imposti impegni eccessivi né tanto meno pratiche particolari che, come viene spesso messo in risalto dagli organi di stampa, attentano alla incolumità psico-fisica degli atleti.

Né esiste in Italia un impegno diretto dello sport che garantisce ai praticanti lo

sport una attività scevra da preoccupazioni di carattere lavorativo od economico; vale a dire che nel nostro paese non è riscontrabile la figura del dilettante di Stato molto diffusa, per esempio, negli stati socialisti.

Fatta questa premessa, si può considerare che gli azzurri a Montreal hanno preceduto i rappresentanti di paesi quali la Francia e Gran Bretagna, risultando secondi soltanto agli Stati Uniti, alla Germania federale e al Giappone, per quanto riguarda le nazioni che hanno un'organizzazione sportiva riconducibile alla nostra, vale a dire non caratterizzata dallo sport di stato dei paesi socialisti.

D'altro canto se si va a valutare il comportamento globale dei nostri atleti, prescindendo dalle medaglie vinte, si nota che 143 su 220 sono arrivati nei primi 12, con una percentuale pari al 65 per cento dell'intera rappresentativa.

Mai prima di Montreal si era raggiunto un piazzamento medio così buono.

Quanto al problema dei costi affrontati dall'Italia per partecipare alla manifestazione olimpica si fa presente che il CONI ha reso noto che il costo medio per ciascun componente della rappresentativa, compresi gli oneri relativi alla permanenza all'estero per circa 20 giorni a quelli concernenti il trasporto di merci, cavalli, imbarcazioni eccetera, ascende ad una cifra inferiore ad un milione e mezzo di lire per un totale di circa 530 milioni.

Quanto infine all'incarico conferito al dottor Giulio Onesti si rammenta che la nomina a presidente del CONI, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concernente le norme di attuazione della legge istitutiva del CONI, avviene su designazione del consiglio nazionale del CONI, medesimo; l'incarico è quadriennale e può essere rinnovato.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: ANTONIOZZI.

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se corrisponde a verità che nel corso del 1975 l'INPS abbia dovuto pagare ben 27 miliardi per spese legali essendo stata convenuta in giudizio - con pressoché generale soccombenza - in oltre 106.000 cause in un solo anno da parte dei suoi assistiti.

Si chiede altresì un chiarimento circa le ragioni della entità delle cause promosse contro l'INPS: l'enorme numero delle stesse fa ritenere che vi possa essere stata e vi sia o una errata politica previdenziale da parte dell'ente oppure una litigiosità eccessiva provocata da assistiti tutti aspiranti ad un pensionamento che non trovando accoglimento nell'istituto previdenziale finisce di trovarlo dinanzi al magistrato. (4-00578)

RISPOSTA. — L'ammontare delle erogazioni eseguite nel 1975 dall'INPS per spese legali liquidate ed attribuite a controparti in provvedimenti giudiziari relativi a controversie in materia previdenziale, è stato di lire 26.145 milioni, contro 18 mila milioni circa erogati, per la stessa causale, nel 1974.

I giudizi in materia previdenziale promossi contro il predetto istituto nel 1975 sono stati 160.345 a fronte di 80.435 giudizi iniziati nel 1974; quelli definiti - nel 1975 - sono stati 86.168, dei quali 33.042, pari al 38,35 per cento, con esito favorevole all'istituto, mentre l'incidenza percentuale delle azioni giudiziarie sulle domande amministrative esaminate (in numero di 1.061.791) risulta del 10,65 per cento.

La progressione del contezioso relativo alle forme di tutela previdenziale gestite dall'INPS ha subito negli ultimi anni un incremento notevole tant'è che il numero delle controversie proposte nel 1975 risulta quasi quadruplicato rispetto al dato analogo rilevato nel 1969 (32.108 giudizi).

Si deve conseguentemente ritenere che le cause che hanno determinato il rilevato incremento derivino essenzialmente dalla circostanza che la disposizione introdotta nell'articolo 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), - poi trasfusa nella nuova disciplina processuale introdotta dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 - esonera il lavoratore soccombente nelle controversie previdenziali dal rifacimento di spese giudiziali, salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria, e dalla possibilità, prevista dall'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (ex legge n. 533 del 1973) di ottenere, in sede contenziosa, la valutabilità di ogni stato patologico sopravvenuto alla domanda iniziale.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale atteggiamento intenda tenere il Governo (cui il CONI sembra aver devoluto ogni decisione in proposito), circa l'incontro di Coppa Davis fra l'Italia e il Cile che dovrebbe disputarsi a Santiago alla metà del mese di dicembre 1976, e, in particolare, se corrisponda a verità che il Governo intenda proporre che l'incontro si svolga in campo neutro.

L'interrogante fa rilevare come ogni decisione in proposito debba essere assunta rapidamente per evitare che incertezze ed equivoci finiscano per danneggiare lo svolgimento dell'attività sportiva. (4-00594)

RISPOSTA. — In linea generale, che già in occasione della disputa relativa all'incontro di Coppa Davis in Sud Africa nell'agosto 1974, la posizione assunta dall'Italia fu conforme ai canoni previsti dalla risoluzione 2775, parte D, approvata dalla XXVI assemblea generale delle Nazioni Unite, cui l'Italia aveva dato voto favorevole.

Detta risoluzione chiedeva ai governi di promuovere l'adesione al principio olimpico di non discriminazione.

L'azione governativa si è dunque espressa nella raccomandazione, alle singole organizzazioni sportive, di prendere, nell'ambito delle loro responsabilità, le decisioni di competenza, in conformità allo spirito della risoluzione delle Nazioni Unite approvata dal Governo italiano.

Nel caso dell'incontro di Coppa Davis Italia-Cile, è stato pertanto ritenuto che lo sport non dovesse confondersi con l'ideologia politica del paese partecipante alle gare.

E conseguentemente il Governo italiano, pur avendo interrotto le normali relazioni diplomatiche con il Governo cileno dopo il noto colpo di stato, ha ritenuto che disputare l'incontro internazionale in quel paese non rappresentasse una adesione alle opinioni politiche del regime vigente in Cile, accogliendo così anche il vivo desiderio manifestato negli ambienti sportivi e dagli organi federali del CONI, di disputare il torneo in questione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: ANTONIOZZI.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Governo sia informato che in provincia di Cuneo sono stati finora autorizzati, per l'anno scolastico 1976-77, 24 corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) mentre, sulla base delle domande presentate, ne necessitano 34 come da richiesta del provveditore agli studi di Cuneo. (4-01116)

RISPOSTA. — Questo Ministero al fine di venire incontro, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle esigenze degli studenti lavoratori della provincia di Cuneo, ha autorizzato l'istituzione, in quella provincia, di altri cinque corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, in aggiunta ai 24 già autorizzati con la circolare ministeriale del 12 giugno 1976, n. 151.

La relativa comunicazione è stata data al competente provveditorato agli studi con telegramma del 4 dicembre 1976.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere, al fine di favorire nel prossimo anno 1977 l'afflusso di turisti, così importanti per l'economia nazionale, quale sia l'azione di coordinamento che egli svolge per:

1) contrastare l'inquinamento del mare in prossimità delle spiagge;

2) per accertare se, come è stato riferito da organi di informazioni nel corso dell'estate, vi era effettivamente presenza di squali nei nostri mari e quali azioni abbiano eventualmente intrapreso le capitanerie di porto per combattere questi pericolosi nemici del genere umano. (4-00415)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile, per la lotta all'inquinamento del mare ha predisposto un piano di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, sentita la apposita commissione interministeriale operante in materia, che prevede la costituzione di centri di intervento, presso alcuni porti, dotati di attrezzature e scorte di prodotti disperdenti, da impiegarsi per la bonifica sia degli inquinamenti verificatisi in mare aperto sia di quelli che possono verificarsi nell'ambito delle zone portuali.

I porti strategicamente prescelti e le cui dotazioni consentono di effettuare interventi per l'abbattimento di inquinamenti in un

raggio di 80 miglia dagli stessi, sono stati suddivisi nei due gruppi di seguito indicati:

porti del primo gruppo

Genova - Napoli - Cagliari - Augusta (Salerno) - Bari - Venezia;

porti del secondo gruppo

Savona Vado Ligure - La Spezia - Livorno - Civitavecchia (Roma) - Fiumicino (Roma) - Gaeta (Latina) - Vibo Valentia Marina (Catanzaro) - Crotone (Catanzaro) - Taranto - Brindisi - Manfredonia (Foggia) - Ortona (Chieti) - Ancona - Ravenna - Trieste - Olbia (Sassari) - Porto Torres (Sassari) - Palermo - Trapani - Gela (Caltanissetta) - Messina - Milazzo (Messina).

Allo stato attuale sono stati dotati di battelli disinquinanti i seguenti porti:

Genova – BD1 (sigla distintiva ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 28 maggio 1975); Augusta – BD2; Ancona – DB3; Bari – BD4; Ravenna – BD5; Taranto – BD6.

Nel corso del prossimo anno 1977, verranno assegnati battelli disinquinanti ai seguenti porti:

Napoli – BD7; Cagliari – BD8; Venezia – BD9.

Infine, nel corso del 1978, per effetto di contratti da stipulare entro la fine del 1977, verranno assegnati altri quattro battelli disinquinanti ai seguenti porti:

Savona - Vibo Valentia - Brindisi - La Spezia.

Sempre nel settore della repressione il Ministero della marina mercantile si è preoccupato di portare a soluzione il problema dell'uso dei disinquinanti poiché talvolta essi possono provocare un deterioramento dell'ambiente più grave di quello dovuto agli idrocarburi.

Al riguardo è stato predisposto una metodologia di analisi dei prodotti disinquinanti in commercio in maniera da individuare quelli che per la maggiore efficacia e minore tossicità possano essere utilizzati senza danno per l'ambiente.

Con specifico riferimento a quanto riguarda le misure adottate per prevenire lo inquinamento del mare in prossimità delle spiagge, si comunica che con le disposizioni contenute nelle circolari del 1 aprile 1976 n. 159, e del 12 maggio 1976, n. 161, sono state sensibilizzate le autorità marittime in materia e sono stati posti a carico dei concessionari precisi obblighi, ai fini della lotta all'inquinamento e della buona tenuta degli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari.

Inoltre, questo Ministero ha portato avanti il programma di realizzazione, nei porti e nei terminali di caricazione e scarica di idrocarburi, degli impianti di raccolta e trattamento delle acque oleose, in attuazione di disposizioni internazionali già recepite nel nostro ordinamento o in via di ratifica.

In particolare si sta provvedendo alla esecuzione della recente legge dell'8 aprile 1976, n. 203, che prevede contributi per la costruzione di detti impianti presso i cantieri di riparazione di alcuni porti nazionali.

Per quanto riguarda poi l'inquinamento non da oli minerali, provenienti da industrie ed insediamenti civili, sono stati sollecitati i comitati permanenti costituiti presso le autorità marittime locali ad intensificare la loro attività per l'individuazione delle singole fonti di inquinamento in ciascun compartimento e l'eliminazione di esse con la cooperazione degli organi locali competenti in materia.

Opportune direttive sono in corso di predisposizione, infine, per l'attuazione graduale delle norme sugli scarichi contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319.

Per quanto concerne, poi, la sospetta presenza di squali nei mari italiani, si comunica che essa nella decorsa stagione estiva è stata effettivamente segnalata, come riportato da vari organi di informazione, e si è avuta anche la notizia di qualche sporadica cattura, ad esempio di un pesce volpe, del genere squaliforme, nelle acque di Civitavecchia.

Da quanto è stato possibile accertare si è trattato, tuttavia, di specie di squalo identificate come non pericolose per l'uomo e pertanto tali da non costituire una effettiva minaccia per i bagnanti. Non è stato, infatti, segnalato alcun incidente.

Si accenna al riguardo che le tre specie di squalo (Smeriglio, Verdesca, Cagnaccio). presenti stanzialmente in Mediterraneo e ri-

tenute pericolose per l'uomo, si aggirano solitamente in prossimità delle Isole (in genere vicino alle tonnare), in acque alte, senza avvicinarsi a terra. Tali squali, di dimensioni ridotte, possono tutt'al più arrecare offesa a quei *sub* che operino a distanza dalla costa, a notevole profondità, in particolare durante la fase di risalita.

Le notizie di avvistamenti in acque italiane, in prossimità di località balneari, di squali appartenenti alle 5 categorie più aggressive, in quanto capaci di sferrare, anche in acque basse, attacchi spesso letali per i bagnanti, e cioè squalo bianco, squalo tonno (Mako), squalo tigre, squalo toro, longimanus (pinne bianche), non risulta siano state fondatamente confermate, mentre hanno non di rado diffuso nell'opinione pubblica un eccessivo allarmismo che non sembra giustificato.

Le suindicate specie di squalo sono, infatti, oceaniche e soltanto occasionalmente presenti in mediterraneo ove giungono seguendo la scia di qualche nave, senza però, a quanto risulta, spingersi sottocosta, contrariamente a quanto invece avviene di frequente nelle acque australiane, californiane e sudafricane.

Comunque, i mezzi nautici delle capitanerie di porto provvederanno a segnalare agli enti e alle autorità interessate gli eventuali avvistamenti per l'adozione di ogni possibile provvedimento cautelativo.

Il Ministro: FABBRI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere come mai lo sport del pallone elastico, attività sportiva che ha nel Piemonte la sua cultura naturale ed un polo notevole di sviluppo, non sia stato compreso nel decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1975, recante norme regolamentari per la disciplina dell'esercizio delle singole attività sportive.

Per chiedere l'intervento energico sul presidente del CONI perché la federazione nazionale pallone elastico venga regolarmente classificata fra quegli enti di propaganda e di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, e beneficiare della riduzione sugli spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, eliminando così una grave forma di discriminazione fra gli enti stessi. (4-00461)

RISPOSTA. — La federazione pallone elastico non è stata compresa nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, contenente le norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, perché non fa parte delle federazioni sportive nazionali, organi del CONI ai sensi dello articolo 5 della legge citata.

Lo sport del pallone elastico è praticato solo in Piemonte ed il consiglio nazionale del CONI nell'adottare le deliberazioni previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, numero 530, relativo alla costituzione di nuove federazioni sportive, si ispira ai seguenti criteri di massima:

1) Presenza su tutto il territorio nazionale di un congruo numero di associazioni e di tesserati praticanti il nuovo sport.

2) Documentazione di programmi agonistici e finanziari che consentano di riscontrare un progressivo sviluppo, proiettabile anche nel futuro, della nuova disciplina sportiva.

3) Collegamenti con le istituzioni che controllano il nuovo sport in campo internazionale.

4) Idonea struttura organizzativa e normativa.

Nell'applicazione dei suesposti criteri, il consiglio nazionale si sforza di assicurare una sia pur relativa omogeneità tra tutte le federazioni sportive nazionali, i presidenti delle quali fanno parte del consiglio stesso con uguale diritto di voto.

D'altra parte la Federazione pallone elastico non ha mai avanzato la richiesta di costituzione quale nuova federazione sportiva nazionale.

La federazione predetta, infine, non può essere riconosciuta dal CONI ente di propaganda sportiva, a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 530, perché essa non è una organizzazione polisportiva d'importanza nazionale.

Il Ministro: ANTONIOZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che sul mercato di Porta Palazzo a Torino i commercianti sono stufi di dover subire borseggi, *racket*, scippi ed altri atti di delinquenza per loro e per i loro

clienti, non essendo sufficiente la camionetta con gli agenti che gira nei dintorni.

Per chiedere un servizio più attivo, tra i banchi di vendita, che copra tutta la giornata con l'istituzione di un posto fisso di polizia. (4-00751)

RISPOSTA. — La zona del mercato di Porta Palazzo a Torino è stata sempre accuratamente sorvegliata dalle forze di polizia che, sin dall'ottobre 1976, hanno provveduto ad intensificare i relativi servizi mediante l'impiego di un'autoradio impegnata nella perlustrazione dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno.

L'impegno posto dai tutori dell'ordine ha consentito il conseguimento di risultati senz'altro positivi, ove si consideri che nel mese di ottobre 1976, sono stati arrestati 3 pregiudicati, denunciate all'autorità giudiziaria 17 persone che praticavano giochi d'azzardo, rimpatriati con foglio di via obbligatorio 7 elementi pericolosi per la sicurezza pubblica e sottoposte ad accertamenti negli uffici della questura 75 persone sospette di partecipazione ad attività illecite. Inoltre, vengono periodicamente effettuati, a cura della squadra mobile, servizi straordinari e controlli negli esercizi pubblici della zona, frequentati solitamente da elementi della malavita torinese.

Il Ministro: COSSIGA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il distaccamento dei vigili del fuoco di Omegna (Novara) è stato chiuso in quanto l'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge sugli orari di lavoro, non consente la disponibilità di personale permanente.

Per sapere:

1) se ritenga di intervenire sul comando provinciale dei vigili del fuoco per la riapertura del distaccamento di Omegna al fine di consentire che il Cusio - che è economicamente una entità di circa 50 mila abitanti - riabbia un servizio del quale ha urgentemente bisogno;

2) quali siano stati i criteri che hanno provocato la scelta del distaccamento locale per il drastico provvedimento di chiusura tra tutti i distaccamenti provinciali e quali erano esattamente i termini dell'impegno tra il comando dei vigili del fuoco e coloro che si accollano l'onere di costruire una nuova caserma, ora inutilizzata e per la quale sembra sia stato pagato un anno di affitto;

3) infine come sia possibile conciliare l'esistenza in provincia di due caserme di permanenti distanti fra loro soltanto una decina di chilometri e cosa vieta di fare una sola caserma, magari a metà strada. (4-00890)

RISPOSTA. — Il distaccamento dei vigili del fuoco di Omegna venne soppresso nel 1973, nel quadro di un ridimensionamento dei servizi antincendi che fu allora attuato in relazione ad esigenze organizzative di carattere generale.

Il problema della riattivazione del suddetto distaccamento è tenuto in particolare evidenza da questo Ministero, che non mancherà di riesaminarlo con ogni favorevole intendimento per una positiva soluzione, non appena potrà essere realizzata, mediante adeguate misure, ora allo studio, una maggiore disponibilità di personale.

Quanto all'accenno fatto nell'ultima parte dell'interrogazione circa l'esistenza nella provincia di Novara di due nuclei di vigili del fuoco in località molto vicine, si precisa che trattasi dei distaccamenti Borgomanero (Novara) e di Arona (Novara), distanti tra loro 11 chilometri, i quali, oltre a sopperire alle necessità degli insediamenti urbani e industriali di notevole consistenza della zona, si trovano in una collocazione particolarmente favorevole per poter eseguire rapidi interventi, essendo ciascuna di essi situato lungo una propria direttrice, costituita, nell'un caso, dalla strada statale n. 229 e, nell'altro, dalla strada statale n. 33.

Il Ministro: COSSIGA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che una frana ha interrotto il 29 ottobre 1976 la ferrovia del Sempione a San Giovanni di Crevola (Novara), ove già nel 1951 e nel 1958 si erano verificate frane e interruzioni, con la costruzione, dopo la frana del 1951, scavando nella frana stessa, della galleria Rio Rido, lunga 600 metri, la cui volta ha ceduto, erosa lentamente dalle ac-

que ed infiltrazioni sotterranee, gonfiatesi paurosamente per le recenti abbondanti piogge, con l'apertura di una breccia di una trentina di metri, che ha inghiottito la massa di terra sovrastante, ostruendo la galleria;

2) inoltre i lavori per lo sgombero del materiale ed il ripristino della linea quanto dureranno, con la posa in alternativa di un binario provvisorio sul vecchio tracciato di emergenza del 1951;

3) infine se il Governo, di fronte agli scali ferroviari interni, svizzeri ed italiani, ingombri fino all'inverosimile di carri in sosta, ritenga opportuno intervenire con lavori definitivi di ripristino, progettati ed eseguiti con visione coraggiosa e lungimirante, memori del detto popolare « chi più spende, meno spende », al fine di rendere il Sempione un transito rapido, economico, sicuro eliminando il suo ventre molle nella zona di San Giovanni di Crevola. (4-01067)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria del Sempione è rimasta interrotta la notte del 29 ottobre 1976 tra le stazioni di Preglio e di Varzo (Novara) per il crollo di un tratto della galleria Rio Rido.

Tale galleria, ubicata tra le progressive chilometro 5+410 e chilometro 6+584, circa 20 anni orsono fu investita da una frana presso l'imbocco lato sud, a seguito della quale vennero eseguiti lavori di ricostruzione e prolungamento del tratto in artificiale della galleria stessa. Il crollo è avvenuto all'interno del tratto naturale e il materiae franato, del volume di circa 2 mila metri cubi, ha ostruito completamente la galleria per oltre 50 metri.

I lavori per il ripristino della circolazione sono iniziati immediatamente con la costruzione di una variante di tracciato della lunghezza di circa mille metri utilizzando la vecchia sede allo scoperto e sono stati portati rapidamente a termine sicché la circolazione dei treni è ripresa, a semplice binario, fra le stazioni di Preglia e Varzo, a partire dal 19 novembre 1976. Si sta intanto provvedendo alla messa a punto dei provvedimenti definitivi necessari per la ricostruzione del tratto di galleria crollato al fine di poter riprendere la circolazione a doppio binario.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, di fronte ai gravi ritardi nel disbrigo delle pratiche per le troppe carenze nella sede INPS di Torino, in seguito al grosso incremento nel numero degli assistiti a causa dell'immigrazione, se l'istituzione della sezione decentrata di Pinerolo (Torino) sia imminente, al fine di andare incontro al più presto ai pensionati del pinerolese interessati al problema. (4-01070)

RISPOSTA. — Premesso che l'istituzione della sede zonale INPS di Pinerolo è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto fin dal 18 luglio 1975, si fa presente che non è stato possibile dare avvio all'attività della predetta sede per la indisponibilità *in loco* di stabili idonei ad ospitare i relativi uffici. I competenti organi dell'ente hanno conseguentemente stabilito di procedere alla costruzione di un edificio su un terreno di proprietà dell'istituto. Il progetto esecutivo e gli elaborati connessi sono quasi ultimati, mentre l'inizio effettivo dei lavori è subordinato alla disponibilità dei fondi che dovrà derivare dalle vendite di taluni complessi immobiliari siti in Roma e Napoli.

Per il perfezionamento di tali vendite, le cui trattative sono quasi concluse, si è in attesa del prescritto benestare del Ministero per i beni culturali, trattandosi di edifici di particolare interesse storico e artistico.

In relazione a ciò, e sempreché non sorgano ostacoli imprevisti, si ritiene che l'istituto possa disporre delle somme in questione entro i primi mesi del prossimo anno, per cui, tenuto conto dei necessari tempi tecnici per l'aggiudicazione dell'appalto e la costruzione dell'immobile, si può ragionevolmente prevedere che la sede zonale di Pinerolo potrà essere operante nel corso del 1978.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza che circa un anno fa numerosi abitanti di Pinerolo (Torino) residenti oltre il passaggio a livello di corso Torino sottoscrissero una petizione al compartimento di Torino, in cui si rilevava la pericolosità per i pedoni nell'attraversare il tratto ferroviario a causa della limitata grandezza in raffronto all'asse stradale;

di fronte al lavoro recentemente iniziato da cinque operai sostituendo le sbarre e relativi contrappesi, ma lasciando inalterata la strettoia che è proprio quello che gli abitanti del quartiere di San Lazzaro chiedevano fosse abolita, ritenga di intervenire per far sì che l'ufficio tecnico delle ferrovie nell'approntare un lavoro di modifica tenga conto dei suggerimenti della popolazione, con una maggiorazione di spesa di poche migliaia di lire, in modo da consentire l'asportazione delle due cadenti staccionate laterali e del cartellone pubblicitario, al fine di rendere percorribile il tratto di strada che attraversa questo pezzo di ferrovia. (4-01072)

RISPOSTA. — L'allargamento della carreggiata di corso Torino attuato dal comune di Pinerolo, avrebbe in effetti dovuto comportare il corrispondente ampliamento del relativo passaggio a livello mediante sostituzione delle attuali chiusure con una doppia coppia di barriere. All'uopo il compartimento ferroviario di Torino ha interessato, fin'ora senza esito, il suddetto comune, trattandosi di un provvedimento da eseguirsi a cura delle ferrovie dello Stato, ma a spese dell'ente locale in quanto connesso con il potenziamento della strada.

Per quanto riguarda il lavoro recentemente svolto sui dispositivi di manovra, si precisa che si è trattato di un intervento di manutenzione resosi necessario in attesa della definitiva sistemazione dell'attraversamento che interverrà non appena saranno perfezionati gli accordi con il comune di Pinerolo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta degli abitanti della zona di rimozione della recinzione esistente per creare un passaggio pedonale che risulterebbe assai pericoloso in quanto non protetto.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere, dopo aver avuto notizia del programma di intervento delle ferrovie dello Stato in Piemonte:

se ritenga opportuno far conoscere il perché nel piano non siano state inserite le due linee facenti capo alla città di Biella (Vercelli), vale a dire la Biella-Novara e la Biella-Santhià.

inoltre l'opinione del Governo, pur senza entrare ancora nel merito delle scelte effettuate, certamente rapportate e condizionate dalle disponibilità finanziarie: o i due tronchi sono ancora considerati, a tutti gli effetti, rami secchi, ed allora non si vede la necessità di far continuare, nelle attuali situazioni di ridotta funzionalità, un servizio non giustificato sotto il profilo dell'utilità sociale ed economica, o si ritiene che le due linee assolvano a compiti di una certa rilevanza ed allora non è producente mantenere il servizio in queste precarie condizioni;

dal Governo, per una conoscenza anche superficiale del ruolo svolto dalla Biella-Novara e dalla Biella-Santhià, l'intervento per il loro urgente potenziamento, necessario senza pregiudizio per le altre situazioni piemontesi. (4-01074)

RISPOSTA. — Il progetto di piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria presentato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è essenzialmente impostato secondo una logica funzionale, intesa cioè a programmare gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie in funzione degli incrementi di traffico che possono essere ipotizzati sulla base della naturale evoluzione economica e di specifici programmi di sviluppo in atto o concretamente prevedibili a breve scadenza.

In particolare, nessun intervento è stato previsto per le linee secondarie delle ferrovie dello Stato a scarso traffico e fortemente deficitarie - il cui adeguamento non rientrava d'altra parte negli obiettivi di fondo indicati dalle legge 377 del 1974, che ha disposto la presentazione al Parlamento del piano poliennale ferroviario - per le quali, per altro, è stato ritenuto di dover proporre, nel quadro degli studi volti alla definizione del piano generale dei trasporti, un approfondito esame, linea per linea, che permetta di valutare, considerando obiettivamente gli aspetti socio-economici del problema, quando risulti effettivamente utile l'esercizio su rotaia e quando invece appaia opportuna e conveniente la effettuazione di servizi su strada.

In data 17 dicembre 1976, il CIPE, sentita la commissione consultiva interregionale, nell'autorizzare la presentazione al Parlamento di detto piano poliennale. ha espresso il parere che esso debba essere considerato come proposta di programmazione formulata dall'Azienda delle ferrovie dello Stato da sottoporre a successiva veri-

fica e definizione nell'ambito del piano generale dei trasporti, in particolare per quanto riguarda l'integrazione, a livello settoriale, con gli interventi relativi ad altri comparti del settore dei trasporti e con le indicazioni che emergeranno dalle definizioni in sede regionale delle scelte di assetto territoriale.

In tale sede verrà quindi anche affrontato il problema delle linee secondarie delle ferrovie dello Stato, tra cui sono annoverate la Biella-Novara e la Biella-Santhià.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se ritenga opportuno di intervenire sulla sovraintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con un congruo contributo, al fine di aiutare l'amministrazione comunale di Ponderano (Vercelli) nel Biellese, dove la porta medioevale, denominata « Torrione », sita tra l'edificio comunale e la parrocchia, entrambi prospicenti la piazza principale del comune, ha bisogno di un intervento urgente per rivedere la copertura di quelle opere di fortificazione, tenendo presente che tali lavori verranno a sollevare i disagi della popolazione impedita nella libera circolazione sotto l'edificio da uno sbarramento, che attualmente serve ad evitare eventuali crolli delle parti della copertura della porta.

(4-01145)

RISPOSTA. — Questo Ministero è del parere che l'antica opera di fortificazione denominata « Torrione », sita in comune di Ponderano (Vercelli), sia annoverabile tra le testimonianze storiche e culturali da salvaguardare e mantenere. Pertanto esterna la sua disponibilità, nell'ambito delle normative che regolano la materia, alle iniziative necessarie per le opere di restauro da realizzare sul monumento; comunque si fa presente che i lavori necessari oggi alla copertura del « Torrione » devono intendersi come svolgimento di ordinaria manutenzione e da eseguirsi a spese e con mezzi del comune di Ponderano, ente proprietario.

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte interverrà, a norma di legge, dunque, presso il comune affinché questi intraprenda quei lavori che saranno ritenuti necessari per la riparazione della copertura del monumentale manufatto.

Il Ministro: PEDINI.

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali gli agricoltori della provincia di Teramo non hanno ancora ricevuto i contributi integrativi del prezzo dell'olio, per l'anno 1974. (4-01173)

RISPOSTA. — Come è già stato fatto presente in numerose analoghe occasioni, il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva come del grano duro, è disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione dei benefici stessi viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di Istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori, sulle cui domande sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande, gli atti definitori.

Da ciò consegue che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento, se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti, di cui la stessa azienda di Stato è costretta ad avvalersi in mancanza di una propria articolazione periferica.

Ciò premesso, si informa che delle 16.078 domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1973-74, presentate in provincia di Teramo, ne sono state pagate 15.747, per un ammontare di lire 666.279.175; mentre delle 16.221 domande presentate per il prodotto della campagna 1974-75, ne sono state pagate 7.153, per un ammontare di lire 487.383.935.

Nessun altro elenco di liquidazione è, attualmente, giacente presso l'AIMA, la quale, pertanto, è nella impossibilità di disporre ulteriori pagamenti.

La stessa Azienda, comunque, ha recentemente invitato tutti gli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e liquidazione delle domande ad assumere ogni opportuna iniziativa ai

fini dell'immediato smaltimento del lavoro arretrato ed a fornire chiarimenti sui motivi dei ritardi.

Il Ministro: MARCORA.

DI GIESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito a tutt'oggi il trasferimento dal deposito locomotive di Milano smistamento al compartimento ferroviario di Bari dell'aiuto macchinista Cantore Teodoro nato il 10 febbraio 1949 a Gioia del Colle (Bari), dove risiede in via Goito, 20.

Risulta all'interrogante, infatti, che, in considerazione delle gravi e comprovate motivazioni addotte dall'interessato, la commissione traslochi di Milano suggerì al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di adottare un trasferimento al di fuori dell'ordine di graduatoria, provvedimento che fu effettivamente adottato con decorrenza 15 novembre 1975, come risulta da una comunicazione ufficiale del direttore del servizio materiale e trazione professor ingegner Camposano, in data 14 ottobre 1975 con protocollo numero TV.11.4/C.165570, indirizzata alla segreteria dell'allora sottosegretario onorevole Sinesio.

Poiché il movimento del dipendente non è stato effettuato e poiché i motivi da lui addotti permangono tuttora gravi, si chiede di conoscere se il ministro ritenga di intervenire di persona per concretizzare con urgenza l'atteso inderogabile trasferimento. (4-01162)

RISPOSTA. — La commissione traslochi del compartimento di Milano, nella seduta del giorno 12 settembre 1975, con verbale n. 92/Ter/1975, propose di adottare nei confronti dell'aiuto macchinista del deposito locomotive di Milano smistamento Cantore Teodoro (781820), assunto il 10 luglio 1972 con l'obbligo di permanere nel compartimento di assunzione per un periodo minimo di 5 anni (articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), un provvedimento di trasloco a prescindere dalle graduatorie di trasferibilità nel compartimento di Bari, per ragioni di salute della moglie.

Il servizio materiale e trazione sottopose, in base alle norme in vigore, il caso dell'agente al direttore generale il quale autorizzò l'adozione del trasferimento d'eccezione. In considerazione di ciò, con nota del 14 ottobre 1975 n. TV.11.4/14155/C. 165570/24.8.0(23), tale servizio dispose il trasloco del Cantore nel citato compartimento di Bari per domanda sodisfatta e con decorrenza 15 novembre 1975.

La sopra menzionata commissione traslochi di Milano, con verbale relativo alla seduta del giorno 20 ottobre 1975, n. 114, deliberò di sospendere il giudizio positivo già espresso per poter esperire accertamenti circa elementi nuovi emersi dall'esame della pratica. Conseguentemente il servizio materiale e trazione sospese la disposizione di trasloco di cui alla nota del 14 ottobre 1975 riservandosi di impartire al riguardo ulteriori disposizioni non appena a conoscenza delle definitive decisioni della commissione traslochi stessa.

Il presidente di tale commissione comunicò con nota del 6 marzo 1976 UPC/MI. 1.1 che nella seduta del 4 marzo 1976 quell'organismo aveva deciso l'annullamento della proposta avanzata col verbale del 12 ottobre 1975, in quanto era risultato che la consorte dell'agente svolgeva una regolare attività lavorativa (sia pure con modeste assenze per malattia) all'amministrazione della provincia di Bari ove era occupata dal 1973 quale segretaria, per cui se ne deduceva che le condizioni di salute della signora Cantore non avevano la precarietà affermata dall'interessato e quindi non sussistevano le condizioni di eccezionale gravità previste dalle norme vigenti per far luogo al trasloco di agenti sottoposti, come il Cantore, al vincolo suddetto.

In relazione a quanto sopra il servizio materiale e trazione, con lettera del 5 aprile 1976 n. TV.11.4/2756/C.165570, revocò la disposizione di trasloco per il compartimento di Bari, impartita con la citata nota del 14 ottobre 1975, informandone il direttore generale.

Il Ministro: RUFFINI.

DI VAGNO. — *Al Ministro del commermercio con l'estero.* — Per sapere -

atteso che la Libia, con atto unilaterale ha bloccato le importazioni di notevoli *stock* di calzature prodotte nella zona di Barletta;

che i relativi contratti erano già stati perfezionati;

che si prevede un gravissimo danno economico per le piccole e medie aziende interessate -:

cosa intenda fare per garantire il rispetto degli accordi stipulati e lo sblocco della esportazione e per ridare fiducia ad una categoria che in questo momento di crisi lavora con notevole impegno per l'aumento costante della produzione. (4-00864)

RISPOSTA. — È in corso una azione da parte dell'ambasciata italiana a Tripoli presso quelle autorità al fine di sbloccare la situazione almeno per le partite giacenti e quelle già ordinate ai produttori italiani. Sembra comunque che il flusso delle importazioni di calzature dell'Italia non verrebbe compromesso dal decreto libico del 30 settembre 1975, che riserva al nuovo ente di Stato *National Leather and Shoes Co.* l'esclusiva degli acquisti di calzature in sostituzione degli importatori privati. Il direttore tecnico di detto ente statale avrebbe assicurato l'ambasciata che sono state date disposizioni ufficiali affinché vengano prontamente risolti in maniera positiva i casi ancora pendenti, precisando che le attuali difficoltà sono state determinate da fattori di organizzazione interna. Si tratta quindi di una fase di transizione che dovrebbe essere praticamente superata.

È comunque programmata, a breve scadenza, una missione di produttori di calzature per discutere sui costi con l'ente libico interessato, al fine di pervenire ad una risoluzione della vertenza.

Il Ministro: OSSOLA.

FACCHINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'attentato incendiario da parte di ignoti, avvenuto la notte del 20 ottobre 1976 contro la sede comunale della democrazia cristiana di Carrara (Massa Carrara), provocando ingenti danni materiali.

Considerando che da mesi simili episodi si verificano nella provincia, contro le sedi dei partiti democratici e anche delle forze dell'ordine, l'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda prendere per assicurare alla giustizia gli esecutori, i mandanti e i finanziatori di questi atti, per porre fine ad una situazione di continua tensione e di pericolo nei riguardi dell'incolumità dei cittadini e dello svolgimento della vita democratica. (4-00883)

RISPOSTA. — Nella notte del 20 ottobre 1976 tre persone penetravano nella sede della democrazia cristiana del comune di Carrara, mettendo a soqquadro i locali e dando fuoco ad alcuni manifesti di propaganda; l'atto teppistico è stato rivendicato da Autonomia operaia.

Altri attentati, rivendicati dalla Brigata d'assalto Dante Nanni, si erano verificati, in precedenza, nella stessa provincia e, precisamente, il 3 febbraio e il 18 aprile del 1976, ai danni dei comandi dei carabinieri e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Massa e il 18 agosto scorso, ai danni della locale federazione provinciale del MSI-destra nazionale. In ordine a tali episodi delittuosi sono state avviate immediate indagini, che proseguono con il massimo impegno, di intesa con l'autorità giudiziaria per l'individuazione dei responsabili. Sono state effettuate, altresì, nella provincia di La Spezia e in località montane della zona di Massa varie perquisizioni domiciliari, le cui risultanze sono ora al vaglio della magistratura.

Si fa presente, infine, che, nell'intento di prevenire il ripetersi di atti di teppismo e di intemperanza politica, gli organi di polizia hanno intensificato i servizi di vigilanza, specie nei punti più esposti a pericoli.

Il Ministro: COSSIGA.

FAENZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che nell'isola di Giannutri (Grosseto), già interessata ad una lottizzazione privata, su cui vi furono non poche polemiche negli anni passati, è stata costruita in questi ultimi tempi anche una pista di atterraggio per aerei da turismo, che ha comportato notevoli sbancamenti e prodotto altre gravi alterazioni ambientali;

chi abbia autorizzato la realizzazione di questa nuova infrastruttura; se essa sia stata realizzata con l'assenso o i contributi della Cassa per il mezzogiorno; infine, se ritengano prendere in considerazione la opportunità di far ripristinare la situazione preesistente e impedire il volo e l'atterraggio di aerei che - data la limitata estensione dell'isola e per essere questa zona di passo in cui stazionano e nidificano diverse specie faunistiche - finirebbero per

produrre ulteriori squilibri floro-faunistici, naturalistici e ambientali. (4-00130)

RISPOSTA. — I lavori concernenti la realizzazione di una pista di atterraggio per aerei da turismo (e relativa strada di collegamento) nell'isola di Giannutri sono stati oggetto di una ordinanza di sospensione, a norma dell'articolo 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Siena (competente per territorio) in data 4 luglio 1975. Poiché la citata ordinanza del 4 luglio 1975, non trovò esecuzione, il soprintendente chiese alla prefettura di Grosseto il piantonamento del cantiere a mezzo della forza pubblica. La prefettura di Grosseto rese noto che il sindaco di Isola del Giglio, incaricato di far effettuare il piantonamento, aveva fatto sapere di non poter assolutamente assolvere tale incarico per mancanza di personale, per la particolare ubicazione dell'isola di Giannutri (che non ha comunicazioni dirette con il capoluogo comunale) e per la mancanza sul posto di locali che potessero ospitare gli uomini addetti alla sorveglianza; analoghe difficoltà, secondo la prefettura di Grosseto, si erano presentate per le forze di polizia.

Contemporaneamente però, la prefettura di Grosseto interessava della questione il Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, per la parte di propria competenza, con particolare riguardo alle necessarie procedure ed autorizzazioni per l'agibilità della pista, per i servizi di tutela della incolumità delle persone e di sicurezza dei voli.

Comunque, questa Amministrazione, per quanto di competenza, non potendo non prendere atto delle ragioni addotte dalla prefettura, ha in corso l'istruttoria per il provvedimento di applicazione delle misure sanzionatrici ex articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, avendo intanto, sin dal 27 febbraio 1976, fatto rapporto alla procura della Repubblica di Grosseto ed al pretore di Orbetello per gli interventi di competenza. Con l'occasione è stato fatto rilevare che le manomissioni del suolo nell'isola di Giannutri hanno comportato un gravissimo danno per l'aspetto ambientale, paesaggistico e naturale, in relazione alle notevoli abrasioni del suolo ed asportazioni della tipica vegetazione mediterranea esistente, configurando un'evidente deturpazione della natura, inammissibile soprattutto in episodi di altissimo e singolarissimo valore naturale come quello della piccola isola di Giannutri.

Comunque, per quanto strettamente inerente alle competenze di questo Ministero e in ordine all'istruttoria in corso per il provvedimento di applicazione dei disposti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cui sopra, l'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ha dato incarico a due ispettori centrali di esaminare la questione, previ contatti con la soprintendenza di Siena, la quale conduce l'istruttoria in argomento, per la valutazione sotto il profilo di merito delle proposte formulate dalla soprintendenza stessa per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 citato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: PEDINI.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del malcontento esistente tra i pensionati dei corpi di polizia per il mancato pagamento dei miglioramenti decisi con la legge 15 novembre 1975, n. 572;

le ragioni dei ritardi nella concessione dei benefici tanto attesi e indispensabili per fronteggiare solo in piccola parte il rincaro del costo della vita;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire la sollecita applicazione della legge. (4-01043)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto a trasmettere alle direzioni provinciali del tesoro quasi tutti i ruoli provvisori di pagamenti, previsti dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1975, n. 572.

In particolare, sono stati inoltrati per il pagamento:

n. 30.515 ruoli provvisori - in data 9 aprile 1976;

n. 1.025 ruoli provvisori - in data 15 ottobre 1976

n. 1073 ruoli provvisori - in data 31 ottobre 1976.

Inoltre, n. 4.025 partite definitive sono state riliquidate contestualmente all'adozio-

ne del provvedimento concessivo o di rinnovo nella pensione.

Restano di riliquidare circa 800 partite di pensione, i cui conteggi sono stati particolarmente laboriosi; è prevedibile, per altro, che tali situazioni potranno essere definite entro il corrente anno.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

FURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia stato informato del grave incidente che il 20 ottobre 1976 a Varallo Sesia (Vercelli) è costato la vita al militare ventunenne, Maurizio Aliotti, durante una esercitazione dei soldati della caserma Scalise di Vercelli.

Considerato che tra i soldati della caserma Scalise (ma anche tra la popolazione), oltre alla vivissima commozione vi è un diffuso malcontento per la disinformazione sulle cause e sulle eventuali responsabilità del luttuoso accaduto;

considerato inoltre che risulterebbe che i ritmi di lavoro dei conduttori al campo di Varallo erano estremamente pesanti e sopportati su automezzi per buona parte in condizioni di non efficienza;

considerato infine che la morte del giovane Aliotti si aggiunge ad un elenco triste e troppo lungo di infortuni ed incidenti che, in varie altre parti d'Italia, hanno avuto per vittime numerosi altri giovani in servizio militare;

l'interrogante chiede altresì di sapere se abbia disposto severi accertamenti su quanto è accaduto il 20 ottobre a Varallo e, più in generale, se abbia impartito disposizioni affinché siano rigorosamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare che la vita dei militari sia esposta a pericoli per incuria o insufficiente vigilanza preventiva. (4-00940)

RISPOSTA. — Il luttuoso incidente nel quale ha perduto la vita l'artigliere Marino Aleotti (e non Maurizio Aliotti) si è verificato il giorno 20 ottobre 1976, alle ore 12,15 circa. Il veicolo Lancia TL51 guidato dal militare stava percorrendo una strada interpoderale per rientrare in accantonamento, dopo una esercitazione fuori sede iniziatasi il giorno 18 dello stesso mese, quando in una curva usciva fuori strada, precipitando per un centinaio di metri nel sottostante torrente. Dal sinistro derivavano anche ferite lacero contuse e grave stato di *shock* al capo macchina, caporal maggiore Roberto Bernardoni.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che l'automezzo era stato assegnato al reparto il 1° giugno 1976, dopo essere stato sottoposto a revisione generale in data 5 gennaio 1976. I chilometri percorsi successivamente (800 circa) non sono tali da giustificare ipotesi di inefficienza legata ad usura di organi meccanici.

La strada sulla quale vi è verificato l'incidente (asfaltata e di larghezza superiore a quattro metri) non presenta difficoltà tali da rendere particolarmente impegnativa la guida di un automezzo leggero. Il tragitto, in particolare, era noto all'Aleotti, che lo aveva percorso in precedenti occasioni alla guida dello stesso automezzo.

L'Aleotti, già in possesso di patente civile, aveva frequentato il previsto corso di specializzazione e conseguito regolarmente la patente militare. Egli non poteva essere affaticato perché da venti giorni prima dell'incidente non aveva svolto servizi di guardia, non era stato impegnato in servizi il pomeriggio del 19 ottobre 1976 e aveva riposato in accantonamento, usufruendo di locali riscaldati, la notte precedente il sinistro.

Per poterne sapere di più sull'incidente occorre, per altro, attendere che l'autorità giudiziaria revochi il sequestro dell'automezzo, in modo che possa essere disposta una perizia tecnica.

Il Ministro: LATTANZIO.

GIANNINI, GRAMEGNA, SICOLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA E MASIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei gravi danni provocati agli impianti e alle strutture delle aziende, nonché alle produzioni agricole (uva, olive, mandorle, ortaggi) dai violenti nubifragi che si sono abbattuti sui territori dei comuni di Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Bitonto (Bari) e zone circostanti.

atteso che i lamentati eventi calamitosi hanno danneggiato gravemente la viabilità interpoderale e vicinale tanto da renderla impraticabile, nonché caseggiati rurali e

depositi, macchine agricole ed attrezzature varie e distrutto interamente i raccolti - se sia loro intendimento intervenire con l'urgenza che la situazione richiede a favore dei coltivatori danneggiati e dei braccianti e salariati agricoli che restano senza lavoro con adeguati provvedimenti che affrontino i conseguenti gravi problemi produttivi economici e sociali;

inoltre, se intendano disporre perché:

a) siano tempestivamente accertati tutti i danni;

b) siano adottati - d'accordo con la regione Puglia, con i comuni interessati e con le organizzazioni contadine, associative, cooperative e sindacali - provvedimenti, anche di carattere straordinario, che assicurino sollecitamente l'indennizzo dei danni per la ripresa produttiva delle aziende danneggiate, la sistemazione e il riattamento della viabilità e dei fabbricati rurali, l'esezione dal pagamento di imposte e tasse e dei contributi alla Cassa mutua malattia dei coltivatori diretti, il rinvio del pagamento delle cambiali agrarie, l'immediato pagamento agli aventi diritto degli assegni familiari e del sussidio di disoccupazione agricola, il pagamento alle cantine sociali ed ai vitivinicoltori del prezzo del vino avviato alla distillazione dal 1974, e delle integrazioni comunitarie dei prezzi dell'olio d'oliva e del grano duro degli anni 1974 e 1975, il lavoro e forme di assistenza straordinaria ai braccianti e salariati agricoli disoccupati;

infine, quali iniziative intendano prendere per adeguare la legge n. 364, istitutiva del Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura, dal punto di vista del finanziamento in essa previsto alle reali esigenze italiane, alla luce anche dei gravissimi danni provocati nei mesi scorsi in vasti territori del paese dalla siccità, dai nubifragi, dalle grandinate, dalle alluvioni e straripamenti dei corsi d'acqua, dalla peronospora e da altre calamità naturali ed avversità atmosferiche. (4-00123)

GIANNINI, SPATARO, COCCO MARIA E LAMANNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se:

1) si intenda, nel quadro dei provvedimenti urgenti per aiutare le aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche di queste ultime settimane, dare disposizioni per l'autorizzazione all'ammasso volontario, tramite l'AIMA, del grano duro prodotto nella corrente annata agraria, nelle zone colpite da dette avversità, al prezzo stabilito in sede comunitaria e senza limiti di bianconatura.

Tale provvedimento si ritiene necessario e urgente al fine di venire incontro concretamente alle aziende agricole così gravemente danneggiate dal maltempo, sottraendolo a manovre, già in atto, di accaparramento del grano, da parte di privati commercianti, a prezzi di vergognoso strozzinaggio e nel contempo consentire la ricostituzione delle scorte nazionali di tale prodotto;

2) si ritenga provvedere ad una immediata liquidazione, con unico mandato, delle annualità di integrazione comunitaria per il grano duro prodotto nelle passate annate agrarie (1972-73-74-75) ancora assurdamente arretrate.

3) Infine, quali misure si intendano assumere per venire incontro alle aziende vitivinicole e zootecniche, anche esse danneggiate dal maltempo. (4-00236)

RISPOSTA. — Il Ministero è stato dettagliatamente informato circa la natura e l'entità dei danni causati al settore agricolo di talune zone della Puglia anche dalle avversità atmosferiche del mese di luglio e dei primi di agosto da parte dei competenti organi regionali, i quali hanno fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 13 - lettera *c*) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le loro proposte in ordine agli interventi ritenuti attuabili, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Sulla base di tali proposte il Ministero ha emesso il decreto 30 settembre 1976, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nella primavera-estate del 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della citata legge. Dette provvidenze consistono, come è noto, in prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato negli interessi, che possono essere utilizzati, oltre che per le esigenze di conduzione aziendale, anche per la estinzione di eventuali passività onerose in scadenza nel-

l'annata agraria in cui si sono verificati gli eventi calamitosi e in quella successiva. Ciò rende superflua l'adozione di un provvedimento amministrativo che autorizzi gli istituti ed enti di credito agrario a prorogare fino a due anni la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, come previsto dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 838. Con lo stesso decreto del 30 settembre 1976, sono state delimitate le zone agrarie della regione maggiormente colpite, ivi compresi i comuni di Andria, Bitonto, Corato e Ruvo di Puglia, nelle quali possono essere accordate anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte e per la ricostruzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previsti dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 364 del 1970.

Quanto ai danni causati dagli eventi atmosferici avversi, verificatisi nello stesso periodo nelle altre zone del territorio nazionale e alle quali si fa generico riferimento nella interrogazione n. 4-00236, si fa presente che il Ministero ha già provveduto o provvederà con la massima sollecitudine alla emanazione dei provvedimenti di sua competenza, sulla base delle proposte che sono state o saranno inviate dai competenti organi delle Regioni interessate, ai sensi del citato articolo 13 – lettera *c*) – del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Come è noto, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle calamità naturali e avversità atmosferiche susseguitesi nel corso del 1976, il Governo ha emanato il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, con il quale la dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è stato incrementato, per il 1976, di lire 50 miliardi. È altresì noto che, in sede di conversione in legge del provvedimento, sono state già apportate alla legge n. 364 del 1970 alcune modifiche intese a semplificare le procedure, in modo da abbreviare i tempi per la concessione delle provvidenze stabilite. A sua volta, il Governo, nella seduta del 19 ottobre 1976, ha accettato l'ordine del giorno presentato dal relatore, impegnandosi a prendere al più presto l'iniziativa di una nuova normativa, intesa a rendere ancora più sollecite ed efficaci le provvidenze medesime.

Per quanto riguarda la situazione di difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i produttori di grano duro per effetto dello sfavorevole andamento climatico, si comunica che questo Ministero ha ottenuto in sede comunitaria le seguenti misure agevolative:

abbassamento da 400 a 150 quintali del limite quantitativo minimo previsto per la cessione all'organismo di intervento, in modo da rafforzare il potere contrattuale delle imprese di più modeste dimensioni;

aumento dal 50 al 60 per cento della percentuale massima di chicchi bianconati per tutte le zone produttrici delle regioni che sono state indicate nel decreto 11 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto successivo n. 216, e precisamente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

È stato, inoltre, stabilito l'acquisto da parte della Federconsorzi, nella sua veste di organizzazione privatistica, ad un prezzo di lire 15 mila al quintale, a titolo di acconto, salvo conguaglio e senza limiti qualitativi, del prodotto che, non raggiungendo i requisiti minimi previsti dalle norme comunitarie, non trovi possibilità di collocamento sul mercato, se non a prezzo di cereale foraggero. Tali provvedimenti hanno reso possibile una ripresa delle quotazioni nelle principali piazze anche per il prodotto avente eccezionalmente peso elettronico di 72 chilogrammi e tasso di bianconatura anche del cento per cento.

Circa il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo del grano duro, si precisa che, per la produzione del 1973, su 389.577 domande presentate, ne sono state pagate 339.592 per un importo di lire 61.355.417.355; per la produzione del 1974, su 332.502 domande presentate, ne sono state pagate 229.565 per un importo di lire 40.147.824.030; per la produzione del 1975, su 353.237 domande presentate, ne sono state pagate 62.219, per un importo di lire 21.221.342.135.

A proposito del raccolto del 1975, è da sottolineare che, a fronte di regioni che raggiungono una percentuale molto elevata di pagamento (Toscana 88 per cento, Lazio 74 per cento, Puglia 69 per cento) ve ne sono alcune nelle quali non si è ancora dato inizio ai pagamenti.

Le residue domande relative al prodotto delle annate precedenti presentano irregolarità non ancora sanate dagli interessati.

Per quanto riguarda, in particolare, la Puglia, si precisa che per il grano duro di produzione 1975, su 59.757 domande presen-

tate, ne sono state pagate 33.753 per un importo di lire 14.512.903.395; mentre per l'olio di oliva della campagna 1974-75, su 169.474 domande presentate, ne sono state pagate 25.518, per un importo di lire 12.643.525.155. Sono, inoltre, presso gli organi di controllo gli atti per il pagamento di oltre 16.058 domande per un importo complessivo di lire 3.032.139.700, i cui elenchi di liquidazione sono recentemente pervenuti all'AIMA da parte dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania incaricato di svolgere nella regione le operazioni di istruttoria e liquidazione delle domande.

A questo proposito, si deve ancora una volta rammentare che il pagamento delle dette integrazioni di prezzo è attualmente disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione dei benefici stessi viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori sulla cui domanda sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e di liquidazione delle domande, gli atti definitori. È quindi, evidente che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento, se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti, di cui la stessa azienda di Stato è costretta ad avvalersi in mancanza di una propria articolazione periferica. In ogni caso, la richiesta di provvedere con unico mandato al pagamento delle annualità delle integrazioni di prezzo ai produttori interessati per le decorse campagne presenterebbe rilevanti inconvenienti nella sua attuazione pratica, tenuto conto della particolarità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia. Si può, comunque, assicurare che i provvedimenti di competenza dell'AIMA sono adottati con assoluta tempestività, tant'è che, allo stato attuale, nessun elenco di liquidazione è giacente presso l'azienda medesima.

Per quel che concerne l'aiuto comunitario per la distillazione agevolata del vino, si precisa che sono state sodisfatte tutte le domande relative alle distillazioni autorizzate con i regolamenti CEE n. 267/75 e n. 1036/75, mentre per le domande autorizzate con il regolamento CEE n. 567/76 restano da liquidare soltanto quelle prive o incomplete della prescritta documentazione.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza degli altri Ministeri, si comunica che il Ministero dell'interno ha assegnato, per l'attuazione di interventi assistenziali a carattere eccezionale e urgente, tramite gli ECA, a favore delle famiglie bisognose di numerosi comuni della Puglia, le somme di lire 25 milioni a ciascuna delle prefetture di Bari e di Foggia e di lire 20 milioni a ciascuna delle prefetture di Lecce e di Brindisi.

A sua volta, il Ministero dei lavori pubblici, premesso che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, gli interventi per il ripristino delle opere danneggiate da calamità naturali rientrano nella competenza dell'ente regione quando le stesse non siano dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi, ha comunicato che la regione Puglia ha approvato un primo programma di interventi necessari per il ripristino di opere interessanti i beni comunali danneggiati dagli eventi alluvionali, programma nel quale sono compresi i comuni di Ruvo di Puglia e Corato (Bari).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha dal canto suo rammentato che gli interventi agevolativi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, sono limitati alla sospensione, per un anno, della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e la vecchiaia, sempre che i terreni delle aziende agricole danneggiate siano riconosciuti soggetti ai benefici della legge citata, a seguito di provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite, da assumersi ad iniziativa dell'ufficio tecnico erariale, ai fini dello sgravio delle imposte erariali.

Lo stesso Ministero ha, pertanto, assicurato che non mancherà di predisporre, al più presto, il provvedimento di sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, a favore delle aziende agricole i cui terreni siano compresi nelle zone per le quali l'amministrazione finanziaria, avendo accertato danni alla produzione nella misura prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, abbia emanato il provvedimento di delimitazione.

Il Ministro: MARCORA.

IANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che nella notte del 13 giugno 1976 nella città di Ascoli Piceno sono stati sparati colpi di pistola contro la locale sede di Democrazia proletaria, che solo per puro caso non hanno provocato vittime e che da qualche tempo, in alcune località della provincia di Ascoli Piceno, è in corso una ripresa di atti di violenza contro partiti e personalità democratiche;

quindi, quali iniziative intenda assumere per assicurare mezzi e forze necessari per contrastare ed impedire il ripetersi di atti delittuosi e terroristici. (4-00070)

RISPOSTA. — La notte del 13 luglio 1976, in Ascoli Piceno, sono stati esplosi due colpi di arma da fuoco contro la porta a vetri della sezione di Democrazia proletaria, in via Luigi Mercantini.

I proiettili, che hanno forato la vetrata, non hanno provocato, fortunatamente, altri danni né a cose né a persone. Gli organi di polizia, d'intesa con l'autorità giudiziaria, hanno avviato tempestive indagini, effettuando diverse perquisizioni negli ambienti della destra extraparlamentare; nel corso di tali accertamenti sono emersi indizi di colpevolezza nei confronti di tre giovani estremisti di destra e a tal riguardo è stato presentato un dettagliato rapporto alla magistratura.

Circa gli altri atti di violenza si precisa che trattasi di zuffe avvenute a San Benedetto del Tronto tra elementi di estrema destra ed appartenenti al movimento Lotta continua. In proposito, si fa presente che il 6 luglio 1976, in seguito al rapporto dell'arma dei carabinieri di quella città, la procura della Repubblica ha emesso nove ordini di cattura a carico di aderenti al citato movimento per danneggiamento, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Per quanto concerne le iniziative intraprese per evitare il ripetersi di analoghi atti criminosi, si assicura che sono stati intensificati i servizi di vigilanza presso gli obiettivi più esposti.

È, inoltre, allo studio la possibilità di incrementare l'organico degli uffici e comandi di polizia della provincia, in relazione ai nuovi arruolamenti in corso nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro: COSSIGA.

LAMORTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in Parlamento all'atto della presentazione del Governo sulla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia – se risulti vera la notizia circa la soppressione della pretura di Genzano di Lucania (Potenza).

L'interrogante fa presente che detta notizia sta suscitando vivaci proteste delle popolazioni interessate, preoccupate del non trascurabile disagio che ne deriverebbe. La soppressione della pretura di Genzano di Lucania, infatti, contrasterebbe con ogni plausibile criterio di riorganizzazione degli uffici giudiziari, tanto che il comune di Altamura (Bari) ha già formulato voti per una sua conservazione ed il comune di Oppido Lucano (Potenza), già appartenente al circondario di Acerenza, ha deliberato la sua inclusione nel circondario di Genzano di Lucania. A queste significative iniziative andrebbero aggiunte altre ovvie considerazioni che non sfuggiranno all'attenzione del ministro, non esclusa la posizione centrale che Genzano di Lucania occupa in una vasta e popolosa zona e la presenza in questo comune di numerosi uffici periferici statali e regionali. (4-01021)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha attualmente allo studio alcun provvedimento inteso alla soppressione della pretura di Genzano di Lucania.

Il Ministro: BONIFACIO.

LAMORTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza che il consiglio provinciale di Potenza ha all'unanimità approvato un ordine del giorno con il quale si chiede che il treno espresso n. 588, che collega la Sicilia con Roma, faccia fermata alla stazione di Maratea (Potenza). L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere il parere del ministro, evidenziando l'opportunità che l'ordine del giorno suddetto sia recepito. L'accoglimento sa-

rebbe motivato dall'importanza che Maratea riveste nel settore turistico, con elevate punte di presenza extraregionali, oltre a costituire, l'unico sbocco sul mare della provincia di Potenza e l'unico collegamento della regione Basilicata con la linea ferroviaria Roma-Sicilia. (4-01024)

RISPOSTA. — In occasione degli studi che si stanno attualmente svolgendo per una diversa strutturazione delle relazioni ferroviarie sulla linea tirrenica meridionale con il nuovo orario 1977-1978 è già stata prevista un'impostazione del treno 588 dalla Sicilia per Roma sostanzialmente differente da quella ora esistente, sia come traccia d'orario (che verrà anticipata), sia come disimpegno di servizi.

Sulla traccia d'orario che attualmente osserva il 588 verrà impostato altro treno dalla Calabria per la capitale, con estremi di partenza da Paola (Cosenza) e di arrivo a Roma molto vicini a quelli del citato espresso 588.

Ciò premesso, si può assicurare che, per venire incontro ai desideri espressi, è già stato previsto che tale altro treno effettui fermata a Maratea, consentendo un comodo collegamento mattutino per la capitale ed anche per Potenza, attraverso una conveniente coincidenza a Battipaglia (Salerno) con il treno 947 (Napoli-Potenza Inf.-Taranto.

Il Ministro: RUFFINI.

LECCISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - rendendosi interprete dello stato di delusione di quanti credono nella funzione civile ed educativa dello sport - se intenda chiedere, e in tal senso lo invita, al CONI una relazione conoscitiva sullo stato dello sport italiano, in relazione ai risultati certamente non lusinghieri conseguiti in occasione delle recenti olimpiadi di Montreal (Canada).

Ciò al fine di valutare l'opportunità di una ristrutturazione, resasi ormai necessaria, di tutti gli organismi preposti alle attività sportive.

Questi infatti, nonostante la profusione di mezzi, hanno dimostrato di non essere all'altezza dei compiti istituzionali cui sono preposti e soprattutto di essere incapaci di gestire una politica sportiva che ha ormai carattere sociale e popolare.

Infatti, la politica condotta sino ad ora in questo settore non ha neppure consentito di esaltare le qualità sportive di ristretti gruppi di atleti, mentre ha ignorato la possibilità di larghissima partecipazione di giovani che se opportunamente preparati e selezionati avrebbero consentito la realizzazione di un vivaio di forze idoneo a realizzare il successo dello sport italiano nel mondo. (4-00197)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto può apparire in una prima, approssimata valutazione, la posizione conquistata dalla Italia a Montreal risulta quanto mai sodisfacente, pur nella ufficiosità della classifica per medaglie.

Occorre considerare preliminarmente che lo sport italiano è caratterizzato dalla piena volontarietà e dilettantismo degli sportivi, ai quali non vengono imposti impegni eccessivi, né tanto meno pratiche particolari che, come viene spesso messo in risalto dagli organi di stampa, attentano alla incolumità psico-fisica degli atleti.

Fatta questa premessa, si può considerare che gli azzurri a Montreal hanno preceduto i rappresentanti di paesi quali la Francia e Gran Bretagna, risultando secondi soltanto agli Stati Uniti, alla Germania federale e al Giappone, per quanto riguarda le nazioni che hanno un'organizzazione sportiva riconducibile alla nostra, vale a dire non caratterizzata dallo sport di Stato dei paesi socialisti.

D'altro canto, se si va a valutare il comportamento globale dei nostri atleti, prescindendo dalle medaglie vinte, si nota che 143 concorrenti su 220 sono arrivati nei primi 12, con una percentuale pari al 65 per cento dell'intera rappresentativa.

Mai prima di Montreal si era raggiunto un piazzamento medio così buono.

Non si può neppure sostenere che siano stati impiegati mezzi dispendiosi per la partecipazione all'olimpiade in quanto, dai dati comunicati dal CONI, risulta che il costo medio di ciascun partecipante, ivi compresa le spese di soggiorno, trasporto delle attrezzature, dei cavalli e delle altre merci, ascende a circa lire 1.500.000 per una spesa totale di circa 530 milioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: ANTONIOZZI.

MANCINI VINCENZO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità che nella predisposizione del decreto che

prevede, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento di attuazione della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'attribuzione al personale dell'ispettorato del lavoro della indennità di rischio, si voglia limitare la corresponsione di tale indennità solo agli ispettori del lavoro addetti al servizio tecnico o al servizio igiene, introducendo una arbitraria individuazione del personale destinato al controllo sulla osservanza delle norme concernenti la sicurezza, la prevenzione e l'igiene del lavoro, quando nell'organico dell'ispettorato del lavoro non vi sono ispettori del lavoro amministrativi e ispettori del lavoro tecnici, ma esiste un unico ruolo di ispettori i quali vengono impiegati esclusivamente in relazione alle esigenze dei singoli uffici, per cui sono ugualmente esposti al rischio nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Per sapere se ritengano di correggere lo orientamento, tenendo presente che una individuazione come quella indicata, chiaramente discriminatoria, apparentemente ispirata a criteri di interpretazione restrittiva delle disposizioni concernenti la concessione della prevista indennità di rischio, potrebbe limitare la complessa attività degli ispettori del lavoro.

Occorre, infatti, considerare che gli ispettori del lavoro hanno funzioni che non sono limitate ai soli servizi di prevenzione ed igiene del lavoro, per cui concedere la indennità di rischio solo agli ispettori addetti al servizio tecnico potrebbe stare a significare che, per le restanti attività, gli ispettori del lavoro possono svolgere il loro compito al livello di uffici, senza sostare nell'ambiente di lavoro, senza introdursi nel luogo del lavoro, senza alcun contatto diretto con i dipendenti in attività presso macchine ed impianti vari, perché non dovrebbero operare nei luoghi di lavoro ove esiste un rischio al quale dovrebbe essere ritenuto esposto soltanto l'ispettore addetto al servizio tecnico quasi che la complessa azione di vigilanza sulla applicazione delle norme relative all'apprendistato, alla tutela del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti; ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri; alla tutela delle lavoratrici madri; all'orario di lavoro; agli invalidi, alle lavorazioni in serie; al cottimo; agli appalti della manodopera, ecc., possa ritenersi conclusa, ad evitare l'esposizione al rischio per il quale è negata la indennità perché ritenuto non sussistente, con il controllo dei libri e dei documenti di lavoro nell'ufficio dell'azienda, come mera operazione di riscontro. (4-00788)

RISPOSTA. — Tra le ipotesi di rischio contemplate dal regolamento di attuazione della legge 15 novembre 1973, n. 734, al gruppo quinto, punto 14, della annessa tabella *A*, furono inserite con riferimento esclusivamente agli ispettori del lavoro, le « Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle *A* e *B* ».

Per l'attuazione della norma regolamentare intesa ad individuare i destinatari dell'indennità, il Ministero del lavoro si era fatto carico di estendere quest'ultima a tutto il personale ispettivo tenuto conto che nell'Ispettorato del lavoro non esiste un ruolo tecnico e che l'attività ispettiva, per una nuova tendenza operativa definita ispezione globale, non è mai limitata all'uno o all'altro aspetto dlla legislazione del lavoro e, quindi, sarebbe difficile distinguere, nell'attività esterna, il personale che si dedica prevalentemente al controllo delle norme della sicurezza del lavoro rispetto a quello che, invece, è preposto alla vigilanza delle altre norme di tutela.

Il relativo decreto ministeriale è stato, però, restituito non controfirmato dal Ministero del tesoro con motivazione confermativa di quanto precedentemente osservato sullo stesso decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel senso che il testo del dispositivo andava modificato in termini di maggior aderenza alla lettera e al contenuto delle norme regolamentari.

In particolare, il Ministero del tesoro ha osservato che le prestazioni di lavoro inerenti all'attività di vigilanza prese in considerazione dal regolamento (tabella *A* gruppo quinto, n. 14), sono soltanto quelle svolte da personale tecnico-specialistico e cioè da dipendenti in possesso di particolare qualificazione professionale istituzionalmente addetti in modo continuativo a compiti di vigilanza presso stabilimenti, istituzioni, impanti, ecc. ove si svolgono attività comprese tra quelle previste nelle tabelle *A* e *B* del citato regolamento. Da ciò consegue che il riconoscimento della

esposizione diretta e continua al rischio non può essere genericamente attribuito a tutto il personale né a tutti gli ispettorati provinciali.

Per quanto concerne le dichiarazioni dei capi ufficio va precisato che le stesse, da allegare al decreto, sono rivolte a stabilire, sotto la diretta responsabilità del capo dell'ispettorato presso cui il personale presta servizio, i dipendenti addetti in via continuativa alla vigilanza sulla osservanza delle norme di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro specificando le attività svolte presso gli stabilimenti, impianti e laboratori della circoscrizione comportanti esposizione diretta e continua ai rischi previsti dal regolamento.

In altri termini, il Ministero del tesoro, escludendo che si sia voluto chiedere o ipotizzare una discriminazione tra ispettori tecnici ed amministrativi, ha posto la necessità d individuare, mediante le previste dichiarazioni dei capi degli ispettorati provinciali del lavoro, le categorie di personale nei cui confronti trovano riscontro le condizioni richieste dal regolamento.

Alla luce delle citate osservazioni, il Ministero del lavoro ha provveduto a diramare agli uffici dipendenti le istruzioni del caso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

MANCUSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che, a seguito delle avversità atmosferiche e delle ripetute piogge torrenziali, le quali hanno investito la provincia di Enna e altre zone della Sicilia e che hanno provocato notevoli danni al raccolto del grano, alterandone le qualità, i consorzi agrari si rifiutano di accettare all'ammasso il grano in quanto le caratteristiche del raccolto non corrispondono a quelle richieste per l'ammasso volontario;

2) se ritenga doveroso intervenire, in considerazione, anche, delle condizioni di miseria in cui le popolazioni di quelle zone vivono ed al fine di evitare pesanti e pregiudizievoli ripercussioni, derivanti dal deprezzamento del grano al libero mercato, emanando provvedimenti idonei, per assicurare un reddito, in proporzione al danno, a coloro che hanno avuto il raccolto distrutto ed autorizzare, per gli altri, i consorzi agrari ad accettare all'ammasso volontario, tutto il grano prodotto, pur non avendo le caratteristiche richieste, garantendone il regolare prezzo. (4-00019)

RISPOSTA. — Si premette che l'accettazione del grano duro ai magazzini di intervento è disciplinata dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, la quale prevede determinati reguisiti minimi merceologici. La revisione, in sede CEE. di tali caratteristiche – nel senso di ammettere anche merce più scadente rispetto alle decorse campagne – avrebbe comportato, probabilmente, la esclusione dell'aiuto al grano duro per larga parte della produzione.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero non ha mancato di intervenire in favore dei produttori di grano duro che sono venuti a trovarsi in difficoltà per i danni subìti a causa dello sfavorevole andamento stagionale, ottenendo, in sede comunitaria, le seguenti misure agevolative:

a) abbassamento, da 400 a 150 quintali, del limite quantitativo minimo previsto per la concessione all'organismo di intervento, in modo da rafforzare il potere contrattuale delle imprese di più modeste dimensioni;

b) aumento dal 50 al 60 per cento della percentuale massima di chicchi bianconati per tutte le zone, compresa la Sicilia, indicate nel decreto ministeriale 11 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1976. n. 216.

Inoltre, per il prodotto che, non raggiungendo i requisiti minimi previsti dalle norme comunitarie, non trova, specie nelle isole, possibilità di collocamento sul mercato se non a prezzo di cereale foraggero, è stato stabilito l'acquisto da parte della Federconsorzi, nella sua veste di organizzazione privatistica, ad un prezzo di lire 15 mila al quintale senza limiti qualitativi e a titolo di acconto, salvo conguaglio.

Ciò ha reso possibile una ripresa delle quotazioni nelle principali piazze anche per grano avente eccezionalmente peso ettolitrico di 72 chilogrammi e tasso di bianconatura anche del 100 per cento.

Si aggiunge che, questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 13 – lettera *c*) – del decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 18 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1976, n. 313, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche indicate per ciascuna della province della Sicilia, tranne quella di Messina, ivi comprese le continue piogge a carattere temporalesco verificatesi in provincia di Enna nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio 1976, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso decreto è stato, inoltre, riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco di ciascuna delle provincie di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e sono state delimitate le zone agrarie delle province medesime, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 364 del 1970, specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi.

Il Ministro: MARCORA.

MANNUZZU, ANGIUS, BERLINGUER GIOVANNI, CARDIA, COCCO MARIA, MACCIOTTA E PANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

1) se consti loro che la costruzione della diga sul Rio Mannu di Pattada (Sassari), opera essenziale per realizzare una ampia trasformazione agraria nella piana di Chilivani, è stata sospesa dal dicembre 1975 e che da allora una ottantina degli operai che vi erano addetti permane, con avvicendamenti, in cassa integrazione;

2) se consti loro che tale sospensione avvenuta quando l'opera era compiuta per circa due terzi e mancavano solo tre conci, è stata imposta dalla necessità di nuovi e imprevisti lavori di stabilizzazione, lavori che una perizia suppletiva ha determinato nell'importo di un miliardo e mezzo di lire;

3) se il ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche in accoglimento di una istanza della giunta regionale sarda, intenda disporre, e per quale data, l'urgente finanziamento dei nuovi lavori di cui alla perizia suppletiva;

4) se si intendano finanziare e fare seguire anche i canali di adduzione e la rete di distribuzione delle acque, per cui è stata portata a compimento la progettazione e che sono indispensabili affinché la diga possa essere utilizzata;

5) per quale data si preveda il compimento totale della diga e delle opere connesse, secondo le linee di una programmazione razionale ed ai fini della rinascita di una plaga vastissima. (4-00781)

RISPOSTA. — Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha fatto presente che la costruzione della diga sul Rio Mannu di Pattada è in corso a carico dei fondi della legge 11 giugno 1962, n. 588, sulla base di un progetto esecutivo approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, per l'importo di lire 3.745 milioni. I lavori concessi dalla Regione sarda al consorzio di bonifica dell'agro di Chilivani, sono stati da questo appaltati all'impresa Di Penta (data di consegna 21 luglio 1971) e, a seguito della gara di appalto, l'importo dell'opera stessa è stato determinato in lire 4.269 milioni.

Nel corso dell'esecuzione, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla struttura dell'opera, per cui la direzione dei lavori ha dovuto redigere una perizia suppletiva e di variante che ha inoltrato alla Cassa ed alla Regione sarda per l'approvazione ed il finanziamento (gli ultimi elaborati di tale perizia sono stati trasmessi il 24 settembre 1976). In merito, la Regione sarda si è riservata di esaminare la perizia prima di incaricare formalmente la Cassa della relativa istruttoria (al riguardo l'assessorato all'agricoltura e foreste ha anche promosso in data 10 giugno 1976 una riunione tra tutte le parti interessate) ma a tutt'oggi tale incarico non è stato ancora conferito.

Stante l'urgenza di proseguire i lavori principali – fermi in attesa dell'approvazione della perizia di cui trattasi – e data la diretta responsabilità della Cassa quale or-

gano cui è affidato il controllo esecutivo dei lavori finanziati con i fondi della citata legge n. 588 del 1962, l'istituto anzidetto ha egualmente proceduto agli adempimenti di propria competenza che, previo esame istruttorio, sono stati perfezionati con la approvazione della perizia medesima, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto nella seduta del 22 ottobre 1976. L'importo approvato è di lire 1 miliardo 241.887.388, di cui lire 1.123.471.944 di maggiore spesa.

Tale approvazione è stata notificata il 27 ottobre 1976 alla Regione sarda, cui competono ora le determinazioni per il finanziamento della perizia, alle quali è subordinata la ripresa dei lavori.

A causa dei maggiori lavori previsti nella perizia testé approvata, il termine contrattuale viene prorogato di 10 mesi, per cui, nell'ipotesi di un sollecito adempimento delle determinazioni regionali, l'ultimazione dell'opera è prevista entro il 1977.

Nel frattempo, per altro, la regione aveva chiesto a questo Ministero d'includere, nel programma di opere da realizzare nell'isola con l'impiego di parte del fondo di lire 255 miliardi recato dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, anche i lavori di completamento della diga in questione, chiedendo, a tal fine, l'assegnazione della somma di lire 1.394 milioni.

Tale programma, comprensivo dei lavori di completamento della diga, è stato approvato con decreto del 18 ottobre 1974, già comunicato alla Regione.

Ciò stante, poiché evidentemente non è possibile che gli stessi lavori ottengano due finanziamenti a carico dello Stato, e poiché l'opera è stata già iniziata con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, si rende ora necessario provvedere a una modifica del programma di opere approvato da questo Ministero, dando alla somma di lire 1.394 milioni una diversa destinazione, che dovrà essere proposta dalla regione.

Per quanto attiene all'opera di adduzione dell'acqua dalla diga alla piana di Chilivani, il ministro per gli interventi nel Mezzogiorno ha precisato che il relativo progetto, dell'importo di lire 11.373 milioni, è in avanzata fase istruttoria (è già stato acquisito il parere favorevole della delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici); per altro, dato che il suo finanziamento è previsto per soli 6 miliardi di lire nel programma della legge 6 ottobre 1975, n. 493, quanto prima verrà sottoposta all'organo deliberante della Cassa la proposta di finanziare con tale disponibilità il tratto in galleria.

Circa il finanziamento delle reti di distribuzione per la utilizzazione irrigua delle risorse idriche accumulate nella diga e addotte alla piana di Chilivani, lo stesso ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha fatto presente che ogni determinazione è subordinata alle decisioni che dovranno essere adottate nelle competenti sedi, in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Considerati i tempi di esecuzione della diga e quelli intercorrenti tra la ultimazione dei lavori e l'effettiva possibilità di invasare l'acqua, nonché i tempi necessari per la realizzazione dell'adduttore, può prevedersi, nella ipotesi di pronto finanziamento del completamento dell'adduttore e delle reti di distribuzione irrigua, che lo intero sistema possa gradualmente entrare in funzione a partire dal 1980.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

MANNUZZU, ANGIUS, BERLINGUER GIOVANNI E MACCIOTTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.* — Per sapere – premesso che fin dal 1972 la Cassa per il mezzogiorno ha finanziato, con la somma di 205 milioni di lire, gli studi, i rilievi e la progettazione di massima di due invasi sui rii Butule e Calambru, da collegarsi a mezzo di galleria, al fine di irrigare vaste zone della provincia di Sassari (perizia n. 7 176/5455) – quando avrà luogo il finanziamento dell'intera opera e se essa può farsi rientrare nei programmi predisposti dalla Cassa in attuazione della nuova legge per il Mezzogiorno. (4-00850)

RISPOSTA. — In merito alla progettazione e attuazione dei serbatoi sui rii Calambru e Butule e relativa galleria di collegamento, si fa presente che sono in corso, a cura dei consorzi riuniti di bonifica della provincia di Sassari, gli studi preliminari finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno per un importo di lire 274.131.000, volti ad accertare la fattibilità del suddetto sistema idraulico, e a definire la relativa progettazione di massima.

Attraverso tale complesso dovrebbero essere accumulate le risorse idriche necessarie per l'irrigazione di alcuni comprensori di bonifica del sassarese, nonché per integrare l'approvvigionamento idrico potabile di Sassari e comuni vicini secondo quanto previsto dal piano regolatore generale degli acquedotti.

Circa l'avanzamento delle indagini, si precisa che sono ultimati i rilievi, le prospezioni geofisiche e gli studi idrologici; sono invece in corso di consegna i lavori riguardanti i sondaggi geognostici che hanno dovuto subire una battuta di arresto per difficoltà - di recente superate - di accesso ai terreni interessati.

Si conta comunque di pervenire alla ultimazione di tutte le indagini ed alla acquisizione dei relativi rapporti conclusivi entro il prossimo mese di marzo.

Nel caso di esito favorevole degli studi anzidetti, si procederà tempestivamente alla progettazione di massima delle opere ed all'esatto dimensionamento delle varie componenti del sistema idraulico, acquisendo quindi tutti gli elementi tecnici ed economici in base ai quali potrà essere valutata l'opportunità di prevederne la realizzazione, nel quadro del progetto speciale per il reperimento ed il potenziamento delle risorse idriche della Sardegna.

In tale quadro dovrà essere, altresì, definita l'epoca più opportuna per la realizzazione del citato sistema che - considerati anche i tempi ancora occorrenti per pervenire alla approvazione tecnica del pregetto di massima e quindi alla redazione della progettazione esecutiva e relativa istruttoria e approvazione - non si profila ipotizzabile a breve termine.

Il Ministro: DE MITA.

MAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1976, n. 185, depositata il 22 luglio 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, che statuiva, sia pur temporaneamente, ai fini previdenziali ed assistenziali, l'inquadramento nei settori dell'industria e del commercio ai dipendenti delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario - se ritenga necessario porre allo studio adeguati provvedimenti tendenti a salvaguardare, anche per il futuro, i diritti previdenziali e associativi acquisiti da parte dei lavoratori interessati. (4-00305)

RISPOSTA. — In passato, le cooperative ed i consorzi svolgenti attività di manipolazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli dei loro soci, in seguito a perplessità in ordine al loro settore d'inquadramento ai fini assicurativi, erano state inserite, dagli istituti previdenziali, in categorie diverse (industria, commerco, agricoltura), pur svolgendo la medesima attività.

Tale situazione determinò reazioni da parte delle aziende che portarono la questione dinanzi alla magistratura ordinaria.

La Corte di cassazione, con sentenza del 1954, ritenne che le suddette aziende dovessero essere inquadrate nel settore agricolo, quando la loro attività risultasse effettivamente connessa all'attività svolta dai coltivatori associati, considerando, in tal caso, il consorzio o la cooperativa quale organo comune.

Il passaggio di tali enti al settore agricolo avrebbe, per altro, peggiorato la posizione di quei lavoratori che fino ad allora avevano goduto delle prestazioni previdenziali più favorevoli previste per altri settori (commercio, industria).

Di ciò si occupò il legislatore e all'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, stabilì che: « in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed assoicate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, d'irrigazione e di miglioramento fondiaro, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese o consorzi, anche non più in atto all'entrata in vigore della presente legge ».

Successivamente, dal tribunale di Bolzano, fu sollevata la questione di legittimità dell'articolo 9 sopra citato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto esso operava una disparità di trattamento sia fra le imprese sia fra i lavoratori operanti nello stesso settore produttivo, unicamente per il fatto di aver, nel passato,

le imprese assunto obblighi contributivi per settori diversi da quello agricolo.

La Corte costituzionale, ritenendo valida tale argomentazione, con sentenza del 22 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 citato nei confronti dell'articoo 3 della Costituzione.

In relazione alla situazione determinatasi a seguito della pronuncia della Corte, il Ministero ha promosso una serie di incontri con le parti interessate al problema al fine di reperire una soluzione idonea ad assicurare, da un lato, l'uguaglianza dei trattamenti previdenziali nel settore agricolo, eliminando le attuali ingiustificate sperequazioni, e. dall'altro, la salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori già inquadrati nel settore commercio che potrebbero subire un danno dalla sentenza di incostituzionalità dell'articolo 9 citato.

Lo studio del problema è giunto alla fase conclusiva per cui si può assicurare l'interrogante che entro breve tempo si darà corso ai necessari provvedimenti.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

MARTORELLI E AMBROGIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza della situazione di paralisi in cui versano alcune importanti sezioni del tribunale di Cosenza e in partiolare le sezioni esecutive immobiliari, commerciale e fallimentare, le cui attività sono state sospese con provvedimento del presidente di quel tribunale per mancaza di cancellieri;

b) dell'agitazione promossa dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cosenza, che ha espresso in un ordine del giorno la gravità della situazione, il disagio della categoria e il nocumento che ne deriva per diverse categorie di operatori commerciali.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il ministro intenda intraprendere per sanare una così grave situazione che potrebbe, intanto, essere alleggerita applicando alle funzioni di cancelliere i coadiutori dattilografi. (4-00894)

RISPOSTA. — La pianta organica dei funzionari del tribunale di Cosenza prevede sette posti della carriera direttiva (un primo dirigente, due direttore aggiunti e quattro direttori di sezione o cancellieri) e otto della carriera di concetto. Sono previsti, poi, undici posti della carriera esecutiva.

Attualmente prestano servizio al tribunale predetto sei funzionari della carriera direttiva, tre segretari e dieci coadiutori dattilografi giudiziari (dei quali due assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533).

Si è tuttavia provveduto ad assegnare a quell'ufficio il primo dirigente, che dovrà assumere possesso entro il 15 gennaio 1977, e due direttori aggiunti, che potranno assumere possesso dopo la registrazione alla Corte dei conti del decreto di promozione.

Alla copertura dei posti vacanti dei segretari si potrà provvedere con la nomina e destinazione degli idonei del concorso riservato al distretto di Catanzaro.

Quanto all'applicazione temporanea alle funzioni di cancelliere dei coadiutori dattilografi giudiziari, suggerita nell'ultima parte della interrogazione per venire incontro alle esigenze di servizio del tribunale di Cosenza, si fa presente che le attribuzioni del personale della carriera esecutiva previste dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1975, n. 311, non consentono allo stato tale applicazione.

Il Ministro: BONIFACIO.

MENICACCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se si intenda dare una direttiva nuova alla politica ferroviaria finora del tutto negativa per la regione dell'Umbria, cuore verde d'Italia per la sua posizione geografica, che anziché essere – come dovrebbe – all'avanguardia in fatto di linee ferroviarie, corre su tre linee soltanto (e con materiale rotabile scadente), così precisate:

a) la principale, anche come importanza nazionale, è la Roma-Ancona che nel tratto Orte-Falconara è a un solo binario, incapace di rispondere sufficientemente alla domanda di traffico pendolare interno ai nodi di Foligno e Terni in particole modo;

b) la seconda è la Foligno-Terontola, con un intenso traffico pendolare, soprattutto studentesco, con tempi di percorrenza assurdi (Roma-Perugia: 4 ore) e disagi quasi disastrosi;

c) la terza, la cenerentola delle ferrovie umbre, è la centrale (Terni-San Sepol-

cro), privata, quasi impossibile a percorrersi, senza passaggi a livello custoditi, capace solo di battere i tempi di percorrenza (da Terni a Perugia ci vogliono circa 2 ore per 80 chilometri di tragitto).

L'interrogante, convinto che su questa infelice realtà se ne innesta un'altra altrettanto infelice: quella delle inadempienze governative, confermate dalle promesse fatte da tutti indistintamente i ministri dei trasporti dei precedenti governi, ma sempre disattese di pari passo alla degradazione progressiva delle strutture esistenti, chiede di sapere se si abbia intenzione di sbloccare l'anzidetta situazione con un piano di ammodernamento nel breve termine: immediato avvio dei lavori di raddoppio dei due tratti Orte-Terni (per il quale esistono già le infrastrutture sin dal periodo anteguerra) e Jesi-Falconara, ampliamento delle grandi officine di Foligno, formulazione di precisi programmi sulla Foligno-Terontola e Orte-Falconara; il tutto anche per migliorare i collegamenti tra la regione e la capitale. (4-00404)

RISPOSTA. — Sono già previste nei programmi dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in corso di attuazione le opere per il raddoppio Narni-Terni ed il raddoppio con rettifica del tratto Orte-Nera Montoro della Orte-Terni, nonché il potenziamento e la sistemazione degli impianti dell'officina grande riparazione di Foligno. In particolare il primo di tali provvedimenti è finanziato a carico del piano-ponte di 400 miliardi e gli altri due a carico del programma di interventi straordinari di 2.000 miliardi.

In merito alle suddette opere si precisa che per il tratto Narni-Terni si stanno attualmente predisponendo i lavori di posa del secondo binario che potranno avere inizio ai primi dell'anno prossimo, mentre per il tratto Orte-Nera Montoro è in corso di elaborazione il progetto definitivo.

Quanto ai lavori previsti per l'officina grande riparazione di Foligno - destinati ad apportare sensibili migliorie ai cicli di riparazione attuali ed alle condizioni ambientali dei reparti smontaggio, lavaggio e verifica riparazioni dei locomotori; verniciatura e lamieristi; riparazione motori di trazione - sono già stati eseguiti i relativi progetti ed è stata compilata la proposta di spesa che si prevede possa essere inoltrata all'approvazione del consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato entro il corrente mese di dicembre.

Tenuto conto dei tempi occorrenti per il successivo espletamento della procedura di appalto si prevede che la consegna dei lavori possa avvenire nei primi mesi del 1977.

Circa le previsioni di ulteriori interventi a favore delle linee di cui all'interrogazione, si fa presente che da parte della Azienda delle ferrovie dello Stato sono stati presi in considerazione, ai fini dell'inserimento nel futuro piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria da presentarsi al Parlamento entro il 31 dicembre 1976, i seguenti provvedimenti:

raddoppio del tratto Nera Montoro-Narni (comportante la costruzione di una galleria), a completamento del raddoppio della Orte-Terni;

raddoppio - nel quadro di un indirizzo programmatico a più lungo termine tendente alla graduale estensione del provvedimento all'intera linea Terni-Falconara - del tratto Fabriano-Falconara, per il quale già esistono, in particolare, i rilievi necessari alla elaborazione del progetto relativo al tratto Iesi-Falconara;

potenziamento della linea Foligno-Terontola con rettifica della ansa di Perugia.

Facendo specifico riferimento alla segnalata esigenza di miglioramento dei collegamenti tra l'Umbria e la capitale, è da sottolineare che la circolazione ferroviaria da Roma per Terni-Ancona e viceversa, trarrà sensibili vantaggi dalla prossima attivazione del tratto Roma-Orte della nuova linea direttissima Roma-Firenze.

Per quanto concerne la ferrovia Terni-Umbertide-San Sepolcro, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia, che è in concessione alla società mediterranea strade Umbro-Aretine, si comunica che già in occasione della seconda revisione della sovvenzione di esercizio (decreto ministeriale 23 aprile 1971, n. 324/A) vennero finanziati alcuni lavori straordinari su detta linea, per un importo complessivo di lire 1 miliardo e 941.126.000, consistenti nel rinnovo di 38,8 chilometri di binario, nel consolidamento e riparazione di opere d'arte e di fabbricati e nella fornitura e posa in opera di semibarriere per passaggi a livello, lavori tutti regolarmente eseguiti dalla concessionaria in data 30 novembre 1973.

In occasione della terza revisione della sovvenzione di esercizio (istruttoria iniziata nei primi giorni del gennaio 1974) è stata esaminata la possibilità di finanziare un ulteriore importante complesso di interventi di straordinaria manutenzione degli impianti fissi e del materiale rotabile della predetta ferrovia, in relazione alle proposte in tal senso avanzate dalla società concessionaria e alle richieste ripetutamente inoltrate dalla regione Umbria. Considerate le limitate disponibilità di bilancio nel capitolo delle sovvenzioni di esercizio, è stato possibile accogliere solo parzialmente le richieste della concessionaria e della Regione e pertanto, in data 28 luglio 1976, la commissione interministeriale di cui alla legge 1221 del 1952 ha approvato un ridotto piano di interventi sugli impianti fissi e sul materiale rotabile della ferrovia, piano che, comunque, è sufficiente a garantire la continuità della sicurezza dell'esercizio. Detto piano, pur ridotto, prevede un importo di spesa di lire 12,5 miliardi in cinque anni (dal 1976 al 1980).

Per quanto concerne l'ulteriore sistemazione dei passaggi a livello, nel piano è prevista la spesa di 610 milioni di lire per l'acquisto e posa in opera di 17 impianti automatici a semibarriere e di 4 barriere complete, ferma restando la necessità che gli enti locali proprietari delle strade interessate dagli attraversamenti eseguano i limitati lavori di loro spettanza al di fuori della sede ferroviaria (segnaletica, eventuali lavori di sistemazione della sede stradale, eccetera).

Il Ministro: RUFFINI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Perugia con provvedimento 7 maggio 1976, n. 9599, all'invalida civile (70 per cento) Trappolini Maria nata a Fabriano il 3 giugno 1924 e residente in Foligno (Perugia) l'assegno di invalidità quando è assodato che l'assegno invocato dalla ricorrente è percepito anche da congiunti di marescialli maggiori di artiglieria e dei carabinieri, impegati postali e commercianti, i quali hanno un reddito e un parametro superiore a quello del marito della signora Trappolini, che è appuntato dei carabinieri, senz'altri redditi oltre al normale stipendio di servizio. (4-00409)

RISPOSTA. — Come è noto, il limite massimo del reddito familiare per la concessione dell'assegno in favore degli invalidi civili, già fissato per il 1974 nella misura di lire 1.320.000, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, è stato elevato, con la legge del 3 giugno 1975 n. 160, a lire 1.560.000. In relazione a tali disposizioni legislative, il comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica di Perugia ha denegato, nella seduta del 7 maggio 1976, la concessione dell'assegno all'invalida civile Maria Trappolini, in quanto dagli atti istruttori è risultato che il marito della stessa, tanto nel 1974 che nel 1975, aveva percepito un reddito superiore a quello richiesto dalle normative surrichiamate.

Avverso la citata deliberazione in data 7 maggio 1976 del Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica di Perugia l'interessata ha inoltrato ricorso che, appena espletata la prescritta istruttoria, sarà definito, previo parere dell'apposita commissione consultiva, prevista dall'articolo 15 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Quanto all'asserzione secondo la quale l'assegno in questione verrebbe percepito da categorie di assistiti in condizioni economiche migliori di quelle della persona sopra citata, si fa presente che la genericità del rilievo non consente l'individuazione e il riesame delle situazioni segnalate.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia vero che le sole spese di organizzazione della assemblea annuale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia svoltasi a Viareggio (Lucca), per rimborso viaggi, indennità di permanenza, di albergo e vitto, assommano ad un miliardo di lire e per sapere quanti dei 2400 partecipanti erano consiglieri comunali attualmente in carica. (4-00807)

RISPOSTA. — Dal 30 al 3 ottobre 1976 ha avuto luogo, a Viareggio, l'annuale convegno, promosso dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, al quale hanno partecipato numerosi amministratori regionali, provinciali e comunali, nonché esponenti politici e sindacali.

Non è possibile stabilire la spesa complessiva occorsa per l'organizzazione del convegno, in quanto il comune di Viareg-

gio, non ha ancora ultimato le operazioni per la definizione del relativo bilancio.

Si ritiene, tuttavia, che la spesa di cui trattasi possa aggirarsi intorno ai 100 milioni di lire e che possa essere fronteggiata con le quote di adesione versate dai partecipanti alla manifestazione.

Si fa presente, infine, che il numero esatto dei consiglieri comunali in carica intervenuti al convegno non è rilevabile, in quanto molte persone hanno partecipato a titolo personale.

Il Ministro: COSSIGA.

MEZZOGIORNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai l'INAM, pur essendo stata sollecitata a rilasciare i comandi per il personale trasferito alla Regione Campania, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 386, non ha formalizzato detti adempimenti, differenziando così la propria azione da quella di altri enti mutualistici, i quali hanno trasmesso, già da tempo, i relativi comandi. (La Regione si è attenuta alla circolare del 16 aprile 1975, n. 20).

L'interrogante vuol sapere se la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge del 20 marzo 1975, n. 70, cioè decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1976, n. 411. annulla quanto detto nella circolare n. 20 del ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 16 aprile 1975 per ciò che attiene agli orari di lavoro ordinari e straordinari e precisamente al punto in cui recita: « ... il personale comandato... per quanto concerne l'orario di lavoro ordinario e straordinario, per il quale vanno osservate le norme in vigore presso la regione di assegnazione a secondo le formalità, le condizioni e i limiti stabiliti dalla regione stessa. (4-00612)

RISPOSTA. — Premesso che la richiesta di comando di personale dell'INAM formulata dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 386 del 1974 riguardava un gruppo di dipendenti che al momento della richiesta stessa prestavano già servizio presso la regione nell'ambito delle previste forme di collaborazione, si informa l'interrogante che il relativo provvedimento formale di comando è stato adottato il 1° ottobre 1976, con decorrenza dalla data di inizio delle prestazioni fornite dagli interessati presso la regione.

Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro si fa presente che il personale comandato presso le regioni resta assoggettato, in quanto dipendente dello INAM, alla normativa stabilita per il personale degli enti pubblici dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'accordo di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Tale normativa fissa in 40 ore settimanali l'orario ordinario di servizio e limita, in ogni caso, a 250 ore all'anno per ciascun dipendente le prestazioni oltre lo orario normale.

Tali limitazioni legislative hanno trovato applicazione dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 411 e, da quella data, devono ritenersi superate le direttive in materia di lavoro straordinario impartite con la circolare ministeriale del 16 aprile 1975 n. 20.

Tuttavia, ferme restando le anzidette durate e limitazioni poste per legge, spetta alla regione stabilire l'articolazione dell'orario ordinario, nonché l'entità e le modalità di effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale comandato.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

MILANI ELISEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se:

1) risponda a verità che il bilancio di previsione per l'esercizio 1976 compilato dal provveditorato agli studi di Bergamo in data 25 maggio 1976, protocollo n. 19193 C 17, preveda per il liceo artistico di Bergamo una cifra inferiore a quella dell'anno precedente e pari a circa la metà di quella proposta dallo stesso liceo;

2) ritenga che questa decisione pregiudichi l'esistenza stessa del liceo artistico statale di Bergamo che nella relazione illustrativa inviata al provveditorato agli studi di Bergamo dimostrava chiaramente come la sistemazione (che dovrebbe avvenire quest'anno) dell'intero istituto nella nuova sede comportava il rinnovo di attrezzature essenziali per la pura sopravvivenza della scuola (sedi, armadi, eccetera) e per reggere il passo con le moderne esigenze didattiche;

3) ritenga di dover intervenire per appurare le reali esigenze del liceo artistico

statale di Bergamo e, quindi, operare perché si modifichi l'orientamento già espresso dal provveditorato agli studi di Bergamo. (4-00780)

RISPOSTA. — La somma assegnata al liceo artistico di Bergamo, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1976, non è stata inferiore a quella dell'anno precedente. Infatti, nell'anno finanziario 1975, furono assegnate al liceo in questione, per le sole spese correnti di funzionamento, complessive lire 46 milioni, di cui lire 20 milioni mediante prelevamento dai fondi dell'avanzo di amministrazione, che ammonatavano a complessive lire 36.677.657 (la rimanente somma fu spesa dalla scuola, a seguito di autorizzazioni ministeriali per attrezzature varie e macchine per ufficio).

Per il corrente anno finanziario, sono state accreditate allo stesso liceo, per il tramite del competente provveditore agli studi, le somme di lire 46.750.000, per spese correnti di funzionamento, e di lire 4 milioni per spese relative all'acquisto di attrezzature.

Circa i criteri seguiti, nell'erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche dipendenti, per la predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione per l'anno 1975, si ricorda che le istruzioni al riguardo impartite, con la circolare ministeriale del 15 ottobre 1975, n. 278, prevedevano che i provveditori agli studi, dopo avere utilizzato, quali parametri di valutazione, la consistenza della popolazione scolastica, il numero delle classi e le esigenze anche particolari delle singole scuole, avrebbero dovuto disporre l'accreditamento delle somme necessarie entro i limiti delle disponibilità, precedentemente comunicate da questo Ministero, per ciascuna provincia.

A chiarimento ed integrazione della citata circolare, questa Amministrazione, con nota del 24 novembre 1975, n. 16467, impartì ulteriori disposizioni agli uffici scolastici periferici ed a tutti i licei artistici, in considerazione del fatto che tali istituti già dotati di autonomia amministrativa per le spese di funzionamento, avevano gestito anche per il passato un proprio bilancio, contrariamente ad altri ordini di scuole; si dispose, in particolare, che la previsione delle entrate correnti non avrebbe dovuto discostarsi dalla somma assegnata, in sede di approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1975.

Sulla base delle predette disposizioni, il provveditore agli studi di Bergamo si è trovato, pertanto, nella necessità di ridurre gli stanziamenti proposti dal liceo, al fine di ricondurli entro l'ambito delle disponibilità della provincia.

Quanto sopra non vuol dire che questo Ministero ignori o sottovaluti le esigenze del liceo artistico di Bergamo e delle quali si è fatto portavoce l'interrogante, tuttavia, considerata la mancanza di fondi sul capitolo n. 2682 (spese per il funzionamento) non riesce possibile, almeno per l'anno in corso, assegnare ulteriori somme, ad integrazione di quelle già attribuite allo stesso titolo.

Ad ogni modo, per il prossimo anno finanziario, non si mancherà di esaminare, con la migliore predisposizione, le richieste di maggiori accreditamenti, che il provveditore agli studi di Bergamo potrà rivolgere a questo Ministero in relazione alle effettive esigenze dell'istituto.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

MILLET. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della posizione assunta dalla commissione di coordinamento della Valle d'Aosta nel mese di agosto 1976 che non ha ritenuto di vistare dieci leggi regionali su 19 approvate dal consiglio regionale.

Inoltre, per conoscere se il ministro ritenga tale atteggiamento lesivo all'autonomia e alla potestà legislativa di una regione a statuto speciale. (4-00739)

RISPOSTA. — Il presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, ha rinviato, nel mese di agosto scorso, dieci leggi regionali, di cui due, riapprovate integralmente dal consiglio regionale, sono state impugnate dal Governo davanti alla Corte costituzionale.

I provvedimenti di cui trattasi sono stati adottati nel pieno rispetto dello statuto di autonomia della Valle, in base al quale, come è noto, il presidente della commissione di coordinamento può rinviare al consiglio una legge regionale quando ritenga che essa eccede la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, e il Governo può, dal canto proprio, ove il consiglio della Valle d'Aosta approvi di nuovo la legge

stessa, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o la questione di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Il Ministro: COSSIGA.

NICOSIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del blocco totale delle attività penale e civile presso la pretura di Canicattì (Agrigento), a seguito del trasferimento del titolare e delle dimissioni del vicepretore e quali provvedimenti intende prendere. (4-01019)

RISPOSTA. — Il posto di pretore vacante nella pretura di Canicattì non è stato temporaneamente messo a concorso, in considerazione del non elevato indice di lavoro (0,33) e della persistente carenza numerica del personale della magistratura.

Presta attualmente servizio in detta pretura il vicepretore onorario avvocato Giuseppe Alaimo e non risulta a questo Ministero che lo stesso abbia rassegnato le dimissioni.

Il Ministro: BONIFACIO.

NICOSIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del blocco totale delle attività civile e penale presso il tribunale di Agrigento a seguito della dichiarazione di inagibilità dei locali da parte di quel genio civile e quali provvedimenti intenda prendere. (4-01020)

RISPOSTA. — Premesso che a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392, spetta ai comuni interessati provvedere in ordine al reperimento di locali idonei da adibire a sede degli uffici giudiziari, si fa presente, per quanto concerne la situazione degli uffici giudiziari di Agrigento, di cui l'interrogazione si occupa, che il presidente di quel tribunale ha fatto conoscere che gli uffici giudiziari – tranne gli archivi – saranno trasferiti entro breve termine dagli attuali locali, divenuti inagibili, a quelli appositamente rinnovati dal comune.

Il trasferimento degli archivi sarà effettuato quando i locali destinati agli stessi saranno sistemati.

Il Ministro: BONIFACIO.

PETRELLA, AMARANTE, ADAMO E BROCCOLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere il sui giudizio sulla mancata realizzazione della centrale regionale del latte di Napoli, decisa fin dal 1968 che doveva e può tuttora essere, un valido raccordo con le campagne ed un adeguato servizio per i consumatori;

per sapere se i finanziamenti per tale opera siano previsti nei programmi a breve scadenza; e per conoscere, altresì, quali interventi intenda adottare perché la città di Napoli e la Regione Campania siano dotate di tale valida struttura. (4-00893)

RISPOSTA. — In merito all'appalto dei lavori per la costruzione della centrale del latte di Napoli, si fa presente che la concessione del contributo a favore della società Consorzio campano di valorizzazione agricola (società per azioni costituita dalla FINAM, comune di Napoli ed ente di sviluppo) venne assentita l'8 novembre 1971.

Al riguardo è da evidenziare che l'ente concessionario ha dovuto superare numerose difficoltà di carattere sia tecnico (reperimento suoli e problemi di fondazioni, licenza edilizia, rifornimento idrico) sia organizzativo (modifiche statutarie volte ad assicurare i conferimenti del prodotto).

Poiché i ritardi avutisi per le citate difficoltà avevano resi inattuali i compensi previsti dai contratti, il consorzio, in data 7 agosto 1975, si è rivolto alla Cassa per il mezzogiorno per ottenere una rivalutazione delle opere per ulteriori 5 miliardi rispetto ai 4 miliardi originariamente approvati.

La richiesta veniva a cadere in un momento di completa indisponibilità di risorse finanziarie per l'esaurimento dei mezzi della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Più recentemente, con la legge del 2 maggio 1976, n. 183, sono state messe a disposizione della stessa Cassa nuove risorse, per interventi di completamento e adeguamenti di costo di opere già iniziate.

Per altro, stante la sproporzione tra le esigenze maturatesi e l'entità delle assegnazioni autorizzate in via di urgenza, nel quadro degli stanziamenti della legge stessa, si è dovuto stabilire il criterio di attribuire priorità alle integrazioni finanziarie occorrenti per opere prossime all'ultimazione o in corso, e per questo motivo la ri-

chiesta del Consorzio campano non si è potuta prendere finora in considerazione.

Si fa comunque presente che con le assegnazioni ulteriori, che nelle sedi opportune dovranno essere disposte relativamente alle esigenze di completamento, verranno sottoposte all'approvazione degli organi deliberanti, con i dovuti aggiornamenti, le sollecitate richieste di intervento.

Il Ministro: DE MITA.

RAUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che:

a) il sindaco comunista di Ladispoli (Roma), dottor Amico Gaudini, è stato di recente sospeso dal prefetto di Roma per misura cautelativa, perché accusato di truffa e falso;

b) tra breve sarà processato davanti alla magistratura di Civitavecchia (Roma), e che, secondo le accuse, si sarebbero verificati ammanchi, a danno dell'INAM, per l'importo di circa 150 milioni –

1) se risponda a verità che l'INAM, ente danneggiato dalla vicenda, non si sia ancora costituito parte civile nel procedimento in corso;

2) per quali motivi si sia giunti a così singolare omissione di un interesse istituzionale da sentirsi tanto più perentorio in quanto rappresentante di interessi legittimi altrui, e cioè dei lavoratori amministrati dall'ente;

3) se in tale comportamento non siano ravvisabili gli estremi dell'illecito penale dell'omissione di atti d'ufficio; e quale giudizio intenda esprimere su tale comportamento. (4-00726)

RISPOSTA. — Effettivamente l'INAM non si è costituito parte civile nel procedimento penale cui fa riferimento l'interrogante, ma nel suo comportamento non è ravvisabile alcuna negligenza.

L'Istituto, infatti, dopo aver collaborato attivamente con l'autorità giudiziaria al fine di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile, ha provveduto a suo tempo a chiedere informazioni alla procura della Repubblica di Civitavecchia.

Quest'ultima, con nota del 28 novembre 1974, comunicò che il giudice istruttore, su conforme parere del pubblico ministero, aveva pronunciato in data 12 febbraio 1973 sentenza di non doversi procedere contro gli imputati per insufficienza di prove.

Dalla comunicazione scaturiva il convincimento che il processo fosse concluso.

Né, d'altra parte, ulteriori comunicazioni risultarono pervenute all'Istituto dopo quella anzidetta, salvo la notifica di un avviso di citazione a teste del direttore della sede provinciale di Roma, effettuata qualche giorno prima dell'udienza dibattimentale del mese di ottobre 1976.

Solamente a seguito di tale circostanza è stato possibile apprendere che la sezione istruttoria della corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 1973, in riforma della prima sentenza, aveva rinviato a giudizio gli imputati per i reati loro ascritti.

È mancata, pertanto, nel caso di specie, la materiale possibilità, anche temporale, di espletare gli adempimenti connessi per una rituale costituzione di parte civile.

Si assicura, comunque, l'interrogante che, qualora dalla serena ed obiettiva valutazione operata dal giudice penale dei fatti e delle prove – prevalentemente offerte proprio dall'INAM – dovesse risultare la sussistenza di danni materiali, l'Istituto provvederà a svolgere ogni debita azione per conseguire il risarcimento dei medesimi.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti ed adeguati provvedimenti intenda adottare a favore della popolazione di Nissoria (Enna), colpita recentemente da gravissime avversità atmosferiche che hanno provocato danni ingenti ed in molti casi la totale distruzione delle colture e dei raccolti sia nel predetto comune a carattere esclusivamente agricolo sia in numerosi altri centri viciniori e per sapere se ritenga di disporre che venga accolta dall'ammasso quella modesta quantità di prodotto sfuggito alla distruzione, anche se rimasto in condizioni non eccellenti e se valuti di dichiarare inoltre lo stato di calamità naturale per la conseguenziale applicazione delle speciali procedure di soccorso e di assistenza in favore dei cittadini più duramente provati. (4-00055)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione

Sicilia ai sensi dell'articolo 13 - lettera *c*) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 18 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1976, n. 313, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche indicate per ciascuna delle provincie della Sicilia, con la sola esclusione di quella di Messina, ivi comprese le continue piogge a carattere temporalesco verificatesi in provincia di Enna nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio 1976 (alle quali si ritiene che l'interrogante abbia inteso riferirsi) ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Dette provvidenze consistono, come è noto, in prestiti quinquennali di esercizio, a tasso di interesse particolarmente agevolato, che possono essere utilizzati oltre che per far fronte alle esigenze della conduzione aziendale, anche per l'estinzione di eventuali passività onerose, in scadenza nell'annata agraria in cui si sono verificati gli eventi calamitosi o in quella successiva.

Delle provvidenze stesse potranno, pertanto, usufruire anche i produttori agricoli danneggiati dal comune di Nissoria.

Per quanto concerne in particolare le misure agevolative chieste in favore dei produttori di grano duro la cui produzione ha subito uno scadimento qualitativo a causa dell'andamento climatico sfavorevole, si rammenta, innanzitutto, che l'accettazione del grano duro ai magazzini d'intervento è disciplinata dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, la quale prevede determinati requisiti merceologici. Una eventuale revisione, in sede CEE, di tali caratteristiche - nel senso di ammettere anche merce più scadente rispetto alle decorse campagne - avrebbe comportato, probabilmente, la esclusione dell'aiuto comunitario al grano duro per larga parte della produzione.

Tuttavia, le difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i produttori medesimi sono state debitamente considerate dal Ministero, il quale ha ottenuto in loro favore, in sede comunitaria, le seguenti misure agevolative:

abbassamento da 400 a 150 quintali, del limite produttivo minimo previsto per la cessione all'organismo di intervento, in modo da rafforzare il potere contrattuale delle imprese di più modeste dimensioni;

aumento, dal 50 al 60 per cento, della percentuale massima di chicchi di bianconatura per tutte le zone, compresa la Sicilia, indicate nel decreto ministeriale 11 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1976, n. 216.

In sede nazionale, poi, è stato stabilito l'acquisto da parte della Federconsorzi nella sua veste di organizzazione privatistica, ad un prezzo di lire 15 mila al quintale, senza limiti qualitativi e a titolo di acconto, salvo conguaglio, del prodotto che, non raggiungendo i requisiti minimi previsti dalle norme comunitarie, non trova, specie nelle isole, possibilità di collocamento sul mercato se non a prezzo di cereale foraggero.

Ciò ha reso possibile una ripresa delle quotazioni nelle principali piazze anche per il grano avente eccezionalmente peso ettolitrico di 72 chilogrammi a tasso di bianconatura anche del 100 per cento.

Il Ministro: MARCORA.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali molti agricoltori non abbiano ricevuto ancora una parte dell'integrazione per il grano per l'anno 1973 ed aspettino ancora tutta l'integrazione per gli anni 1974 e 1975 e per sapere se ritenga che questa inerzia contrasti sfacciatamente con le norme comunitarie e suoni aperta beffa nei confronti degli aventi diritto. (4-01178)

RISPOSTA. — Come è già stato fatto presente in numerose analoghe occasioni, il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo, del grano duro come dell'olio di oliva, è disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione dei benefici stessi viene effettuata direttamente dall'AIMA a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi di produttori, sulle cui domande sono stati adottati, dagli uffici ed enti incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria

e di liquidazione delle domande, gli atti definitori.

Da ciò consegue che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte di predetti uffici ed enti, di cui la stessa azienda di Stato è costretta ad avvalersi in mancanza di una propria articolazione periferica.

Ciò premesso, si informa che, per il grano duro raccolto sia nel 1973 che nel 1974, le operazioni di pagamento della integrazione comunitaria di prezzo sono state già portate a termine per tutte le Regioni, tranne che per la Sicilia.

Per la produzione del 1975, alcune Regioni, tra le quali la Sicilia, non hanno ancora inviato elenchi di liquidazione degli aventi diritto, per l'AIMA è, attualmente, nella impossibilità di disporre pagamenti.

Pertanto, l'azienda di Stato ha recentemente invitato tutti gli enti ed uffici incaricati dello svolgimento delle relative operazioni, e in particolare modo l'ente di sviluppo in Sicilia, ad assumere ogni opportuna iniziativa ai fini dell'immediato smaltimento del lavoro arretrato ed a chiarire i motivi di tali inammissibili ritardi.

Il Ministro: MARCORA.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della precaria agibilità della stazione ferroviaria di Modica (Ragusa), che, a seguito delle abbondanti piagge autunnali, trovasi nella zona adiacente ad un torrente locale, con un pericoloso dislivello da colmare, che provoca notevoli disagi al movimento dei viaggiatori e delle merci e se ritenga di impartire urgenti ed adeguate direttive agli organi competenti per l'immediata eliminazione di un così fastidioso inconveniente. (4-01180)

RISPOSTA. — Le recenti eccezionali e disastrose precipitazioni meteorologiche che hanno interessato la quasi totalità del territorio nazionale, arrecando ingentissimi danni anche a numerosi impianti ferroviari, sono state seguite con la massima attenzione dagli organi tecnici dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, che con tempestività – come sempre avviene ogni qualvolta bisogna fronteggiare necessità derivanti da cause di forza maggiore – hanno impartito le direttive più urgenti per l'attuazione di tutti quegli interventi diretti al ripristino delle strutture danneggiate.

Per quanto, in particolare, riguarda Modica, si fa presente che tale stazione delle ferrovie dello Stato è interessata (lato fabbricato viaggiatori) da un costone sostenuto da un muro attualmente in corso di ricostruzione a cura del locale genio civile.

Durante le ultime piogge, una consistente quantità di acqua, proveniente da un varco esistente nel succitato muro non ancora completato, si è riversata nel piazzale interno della stazione allagando alcuni locali destinati provvisoriamente al personale ferroviario, senza però causare particolari disagi all'utenza.

Con il completamento della sistemazione del muro di sostegno del costone verrà eliminato il pericolo di altri allagamenti del piazzale delle ferrovie delo Stato dove per il miglioramento degli ambienti di lavoro è anche programmata la costruzione di un nuovo apposito fabbricato.

Il Ministro: RUFFINI.

SANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – considerata la grave situazione venutasi a creare nei Conservatori di musica d'Italia per effetto della mancata autorizzazione, da parte del competente ispettorato per l'istruzione artistica, della istituzione di nuovi corsi o allo sdoppiamento di quelli già esistenti – quali provvedimenti intenda adottare in favore di quei ragazzi dotati e decisi ad intraprendere carriera artistica, i quali hanno già sostenuto, con esito positivo, le prove attitudinali. Detti ragazzi non potranno essere ammessi a frequentare i corsi cui sono stati destinati per effetto del provvedimento adottato dal predetto ispettorato.

A Matera, per esempio, nei giorni scorsi vi è stata una vivace protesta di molte famiglie le quali hanno lamentato lo stato di disagio in cui vengono a trovarsi, ad anno scolastico iniziato, nell'impossibilità di iscrivere i propri figli ad un altro istituto.

L'ispettorato per l'istruzione artistica afferma che l'attuale crisi economica del Paese non consente la istituzione di nuovi corsi né lo sdoppiamento di quelli esistenti.

Appare assurdo che in ogni circostanza si esalti la priorità della scuola rispetto ad altri settori, nelle graduatorie degli investimenti e della spesa dello Stato, poi.

alla prima occasione di smarrimento generale proprio la scuola – per problemi non certamente onerosi e difficili – debba pagare per prima. (4-00832)

RISPOSTA. — Questo Ministero, esaminate le situazioni prospettate dai conservatori di musica, ha autorizzato tutte le classi aggiunte richieste che, com'è noto, riguardano solo gli insegnamenti ordinari.

Per quanto concerne, in particolare, il Conservatorio di Matera, le giustificazioni fornite da quell'istituto sono state ritenute inadeguate o, comunque, non tali da giustificare l'istituzione, almeno per il corrente anno scolastico, dei corsi straordinari di materie letterarie, storia dell'arte, danza classica e lo sdoppiamento del corso di chitarra.

Considerato, ad ogni modo, che ai corsi straordinari si accede solo dopo l'iscrizione ai corsi ordinari del Conservatorio, le scelte dei giovani dotati e decisi ad intraprendere una carriera artistica possono per il momento, trovare ugualmente sbocco mediante l'iscrizione a questi ultimi corsi.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

SARTI E TRIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere –

a) premesso lo stato di vera emergenza della finanza locale, quantificata dallo stesso Presidnte del Consiglio, in oltre 30 mila miliardi di indebitamento di cui 6 mila a breve;

b) considerato pure che tale quantificazione finanziaria non esprime interamente la gravità dei processi in atto all'interno delle finanze comunali: veri squilibri strutturali sempre più vasti e che portano ad una rapida autoaccelerazione dei disavanzi e ad una conseguente autoalimentazione dell'indebitamento;

c) considerato inoltre che lo stesso Presidente del Consiglio, alla Camera, nella seduta del 10 novembre 1976, in ordine alle comunicazioni sulla politica economica del Governo, affermava: « Intanto occorre provvedere in primo luogo a consentire ai comuni e alle province italiani di sopravvive e fino al 31 dicembre 1976 e cioè di disporre delle rilevanti somme ad essi necessarie per poter pagare gli stipendi e almeno la parte più urgente dei debiti verso i fornitori. Si è provveduto perciò a far finanziare l'Italcasse, la quale, in rapporto alla liquidità che è stata assicurata dalla Banca d'Italia, anticiperà le somme necessarie, per i pagamenti »; quali siano le direttive impartite dal Governo per applicare e rendere prontamente esecutivi gli impegni assunti e quali altre iniziative siano state predisposte per assicurare regolarmente lo afflusso dei necessari finanziamenti agli enti locali;

– inoltre se la Cassa depositi e prestiti nonché l'Italcasse abbiano ricevuto adeguate istruzioni per ricevere le richieste degli enti locali, istruendole prontamente nonché deliberando urgentemente per consentire il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre.

Gli interroganti sottolineano che queste misure sono urgentissime e che non intervenire adeguatamente per le più immediate esigenze degli enti locali significherebbe inserire gravi elementi di tensione sociale. (4-01225)

RISPOSTA. — Riguardo al primo punto dell'interrogazione si comunica che è in fase di avanzata elaborazione il provvedimento che dovrà consentire, attraverso il consolidamento delle esposizioni debitorie a breve termine degli enti locali, maggiori possibilità di finanziamento per le più urgenti esigenze funzionali degli enti stessi, avviando quella graduale operazione di equilibrio dei bilanci, presupposto di ogni riassetto nel settore della finanza locale.

Circa, poi, il secondo punto dell'interrogazione relativo alle operazioni di prefinanziamento effettuate a favore degli enti locali tramite l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, si fa presente che le relative domande sono state attentamente vagliate dalla Cassa depositi e prestiti e accolte, nei limiti dell'importo disponibile per dette operazioni, tenendo presenti talune situazioni che rappresentavano un particolare grado di urgenza e necessità.

Si è così consentito ai beneficiari di far fronte alle più pressanti esigenze di cassa, tra le quali il pagamento degli stipendi ai dipendenti per l'ultimo periodo dell'anno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CORÀ.

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza dei rile-

vanti riflessi negativi sull'economia della zona, conseguenti all'insufficienza e al carente stato degli impianti ferroviari di Acireale (Catania), e, in ogni caso, quali iniziative intenda adottare per l'ampliamento e il potenziamento dello scalo ferroviario del grosso centro agricolo del catanese.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

1) se risponda a verità il fatto che, nell'ambito del piano di ristrutturazione delle ferrovie dello Stato, è previsto l'ampliamento dello scalo di Acireale, ed, eventualmente le cause che hanno impedito, finora, l'avvio dei lavori;

2) se sia a conoscenza del fatto che, a causa della limitata consistenza degli impianti e dell'attrezzatura, del loro stato, viene praticamente impedito il raddoppio dell'attuale traffico merci (circa quattordicimila carri ferroviari per un totale di circa duecentodiecimila tonnellate di merci spedite), e, comunque, viene strozzata ogni prospettiva di ulteriore sviluppo.

Considerata l'enorme importanza che rivestono i trasporti ferroviari per l'economia della zona, basata soprattutto sulle esportazioni dei prodotti della terra, e di quelli agrumari in particolare, e di altre derrate alimentari, promosse da una valida struttura commerciale di livello europeo, l'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno muovere gli opportuni passi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, affinché venga realizzato al più presto l'ampliamento e il potenziamento dello scalo di Acireale, per contribuire a sodisfare l'esigenza di sviluppo economico delle popolazioni interessate.

(4-01164)

RISPOSTA. — La campagna agrumaria della Sicilia viene attentamente seguita dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ne cura lo svolgimento mediante la programmazione, sperimentata da lunghi anni, di treni specializzati, a marcia particolarmente rapida, per i principali mercati nazionali ed esteri; tale programmazione tiene ovviamente conto delle richieste della utenza, in relazione alla produzione ed alla evoluzione dei mercati.

In particolare, per quanto riguarda le spedizioni di agrumi e di altre derrate dalla stazione di Acireale, i relativi trasporti trovano regolare inoltro e le condizioni di scalo non impongono attualmente limitazioni nell'accettazione dei trasporti.

Comunque nel quadro del previsto raddoppio della linea Catania-Messina l'Azienda ferroviaria ha programmato anche il potenziamento degli impianti viaggiatori e merci, ivi compreso quello dello scalo di Acireale.

Al riguardo fin dal 1971 venne approvata una proposta di spesa per il raddoppio della sede del tratto Catania-Guardia Mangano, che appunto comprendeva anche il potenziamento e l'ampliamento della citata stazione di Acireale.

Non fu per altro possibile procedere all'attuazione di tale provvedimento in quanto si manifestarono e divennero vieppiù recise le opposizioni delle autorità e degli enti locali ricadenti nei territori interessati al previsto andamento del raddoppio.

In relazione a ciò l'azienda delle ferrovie dello Stato ha dovuto per lungo tempo procedere a laboriose trattative e ad apportare numerose varianti al progetto originario.

In particolare, in corrispondenza dello abitato di Acireale, ove la linea ferroviaria attraversa una zona fortemente condizionata a monte dalla presenza del vecchio quartiere di Santa Maria del Suffragio ed a valle dalla vicinanza della strada statale n. 114 e dello strapiombo sul mare (la caratteristica « timpa »), si sono dovute studiare ben cinque soluzioni di variante per contemperare le esigenze, a volte contrastanti anche tra loro, del comune, della soprintendenza ai monumenti, del Genio civile e dell'ANAS.

Solo recentemente, grazie anche all'inserimento da parte della Regione siciliana del progetto aggiornato di raddoppio nel piano territoriale di coordinamento etneo approvato nel febbraio 1975, è stato possibile ottenere il benestare dei comuni e degli enti interessati al tratto Ognina-Guardia Mangano (Catania) e si è potuto quindi procedere all'approvazione (avvenuta con decreto ministeriale dell'11 agosto 1976, n. 1917, di una proposta suppletiva, aggiuntiva e di variante a quella originaria del 1971, per il raddoppio della sede del binario tra la fermata di Ognina e la stazione di Guardia Mangano Santa Venerina.

Come già in precedenza accennato, in tale raddoppio è incluso anche l'ampliamento e potenziamento degli impianti della stazione di Acireale, in modo da sodisfare

le prevedibili future esigenze del traffico merci.

Attualmente sono già avviate le procedure per pervenire all'appalto dei relativi lavori.

Il Ministro: RUFFINI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere in che modo intenda utilizzare i 60 miliardi di lire che ogni anno incassa per la percentuale di tutte le contravvenzioni elevate agli automobilisti in Italia, versate al cosidetto fondo contravvenzioni.

Nel passato questo fondo veniva utilizzato per promuovere campagne nazionali di sicurezza stradale, attraverso concessioni di pubblicità commerciale o redazionale sulla stampa, l'allestimento di mostre mobili, la pubblicità radiotelevisiva e cinematografica, e la diffusione di *depliants* e volantini.

All'interrogante risulta che da qualche anno la campagna pubblicitaria per la prevenzione degli incidenti stradali non viene più effettuata, ciò che pone il problema della utilizzazione della somma in questione in altre adeguate iniziative. (4-00575)

RISPOSTA. — L'articolo 139 del vigente codice della strada (testo unico del 15 giugno 1959, n. 393), stabilisce che i proventi annuali drivanti da tutte le oblazioni e condanne a pene pecuniarie sono devoluti interamente allo Stato.

Con la stessa norma il Ministero del tesoro è autorizzato, invece, ad assegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, una quota parte dei suddetti proventi, per destinarla a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale ed alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché alla assistenza e previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del testo unico.

La somma inserita in bilancio, dello importo di lire 3 miliardi, è stata, di concerto con il Ministero del tesoro, ripartita nel modo seguente:

1) per il 60 per cento, pari a lire 1.800.000.000, per studi ed esperimenti ecc.;

2) per il rimanente 40 per cento, pari a lire 1.200.000.000, per la assistenza e la previdenza.

Poiché l'interrogante, nell'asserire che da qualche anno non vengono effettuate campagne pubblicitarie, fa presente l'opportunità di devolvere, per altre adeguate iniziative, la spesa prevista al punto 1), si precisa che è stato sempre provveduto, compatibilmente con i fondi a disposizione, alla diffusione delle principali norme del codice della strada, per la informazione e formazione cosciente del cittadino, quale utente della strada.

Infine, per il raggiungimento delle finalità di cui al terzo comma del succitato articolo 139 - con i migliori risultati possibili - questa Amministrazione già utilizza tutti i mezzi idonei allo scopo e, precisamente, gli stessi mezzi indicati nella interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: LAFORGIA.

SERVADEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali gli ispettori dell'Istituto nazionale di previdenza dei gornalisti italiani (INPGI) quando visitano le sedi amministrative di quotidiani e periodici per verificare la regolarità delle registrazioni e dei versamenti previdenziali, si vedono respinti e viene loro negato il diritto di elevare contravvenzioni per irregolarità, contrariamente a quanto si verifica per ispettori di altri istituti consimili.

Per conoscere, pertanto, quali siano gli intendimenti del Ministero per dotare gli ispettori in questione dei poteri necessari per svolgere le loro mansioni nell'interesse degli assistiti. (4-00587)

RISPOSTA. — In via preliminare, si fa presente che, allo stato attuale, nessun ente previdenziale ha potere di contestare contravvenzioni ai datori di lavoro inadempienti alle norme sulle assicurazioni sociali. I predetti enti, dopo l'accertamento di eventuali irregolarità, proseguono la loro azione a carico delle aziende mediante ordinario procedimento giudiziario.

L'azione di vigilanza degli enti in questione ha trovato, per iniziativa del Ministero del lavoro, una più sodisfacente applicazione attraverso i rapporti di coordinamento che l'ispettorato del lavoro mantiene in fase operativa con i servizi di vigilanza di tutti gli enti previdenziali.

Per quanto concerne in particolare lo INPGI, si precisa che questo istituto ha

facoltà di eseguire controlli presso le aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti in base alla legge 9 novembre 1955, n. 1122, che prevede le modalità di svolgimento degli accessi e degli accertamenti.

I funzionari dell'INPGI incaricati degli anzidetti controlli vengono muniti di documento autorizzativo al sopralluogo presso le aziende, rilasciato dai competenti ispettorati del lavoro, ai sensi dell'articolo 14 della legge sopracitata.

Si informa, infine, che nel caso di ispezione di particolare rilevanza, il funzionario dell'INPGI viene accompagnato da un ispettore del lavoro per una più efficace e proficua azione di accertamento.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui per alcuni ufficiali di complemento della marina militare, nominati dieci anni fa, sottoposti a valutazione ai fini della progressione della carriera, la commissione ordinaria di avanzamento abbia motivato una sospensione in attesa di ulteriori elementi di giudizio, ciò perché non avendo prestato servizio da ufficiali, non avevano realizzato le condizioni indispensabili per l'avanzamento. La legge però non prevede alcuna condizione di servizio per l'avanzamento.

Si chiede come possa risolversi questo stato di cose che certamente non giova alla formazione dei quadri, non essendoci, oltretutto, la possibilità per mancanza di fondi, di procedere al richiamo in servizio di tali ufficiali. (4-00711)

RISPOSTA. — È da ritenere che la situazione prospettata dall'interrogante sia riferita ad un gruppo di guardiamarina di complemento, nominati tali a seguito di concorso per titoli.

La commissione ordinaria ha effettivamente pronunciato giudizio sospensivo motivandolo con l'isufficienza di elementi di giudizio perché gli interessati non hanno prestato effettivo servizio da ufficiale.

Il rilievo dell'interrogante che la legge sull'avanzamento non prevede specificamente per la promozione del guardiamarina alcuna condizione di servizio non appare esatto, poiché è una norma fondamentale di tale legge che il disimpegno delle funzioni del proprio grado è condizione indispensabile per l'avanzamento al grado superiore.

Il Ministro: LATTANZIO.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il notevole contingente di sottufficiali riassunti in servizio dal Ministero della difesa e destinati agli uffici provinciali del tesoro per concorrere a smaltire il notevole arretrato nella liquidazione delle pratiche di pensione, fornisce un aiuto che è comprensibilmente al disotto delle effettive necessità e dei costi che si sostengono.

Questo ovviamente prescinde dalla buona volontà e dall'impegno dei citati sottufficiali, ma fa riferimento alla natura del lavoro che è del tutto diverso da quello sul quale si sono formati i militari in questione.

L'interrogante ritiene pertanto che si debba battere qualche altra strada (del resto da lui suggerita mesi addietro con la interrogazione parlamentare n. 4-00149) che abbia come riferimento sia le urgenti necessità degli uffici in questione, sia la obiettiva esigenza di dare un sollievo ai giovani preparati, ancora in cerca di una occupazione anche precaria. (4-01182)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che l'impiego di sottufficiali richiamati in servizio dal Ministero della difesa per il successivo distacco presso le direzioni provinciali del tesoro ha finora dato esito positivo in quanto i medesimi collaborano attivamente e con buoni risultati all'espletamento dei compiti d'istituto delle medesime direzioni provinciali.

Quanto, poi, alla soluzione auspicata dall'interrogante nell'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che il Governo, in coerenza con le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, ha già presentato al Parlamento un disegno di legge (*atto Senato* n. 309) che prevede per un triennio (articolo 14) l'assunzione di giovani, con contratto a termine da 4 a 24 mesi, per la loro utilizzazione nei servizi relativi al settore dei trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

SGARLATA. — *Ai Ministri dll'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se siano venuti a conoscenza dei gravi danni provocati dalla grandinata del 7 luglio 1976 alla produzione agrumicola di tutto il territorio del comune di Francoforte (Siracusa) e di parte dei territori dei comuni di Buccheri e Carlentini (Siracusa); nonché della esplosione della peronospora nei territori dei comuni di Pachino, Portopalo, Nolo e Rosolini (Siracusa), che ha distrutto questa estate l'intera produzione vinicola con conseguente ulteriore disagio alla già precaria situazione economica e occupazionale delle zone colpite. (4-00716)

RISPOSTA. — Questo Ministero è stato dettagliatamente informato della natura ed entità dei danni causati, fra gli altri eventi atmosferici avversi, dalla grandinata del 7 luglio 1976, all'agricoltura dei comuni nella provincia di Siracusa, indicati dallo interrogante, da parte dei competenti organi della Regione Sicilia, che hanno formulato, ai sensi dell'articolo 13 - lettera *c*) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le loro proposte in merito agli interventi ritenuti attuabili, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, in favore delle aziende agricole danneggiate.

Sulla base di tali proposte, questo Ministero medesimo ha emesso il decreto del 18 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1976, n. 313, con il quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità, fra le altre avversità atmosferiche susseguitesi nell'isola, anche dalla grandinata verificatasi in provincia di Siracusa il 7 luglio 1976, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970. Di tali provvidenze, pertanto, potranno giovarsi anche le aziende agricole danneggiate dei comuni di Buccheri, Carlentini, Francoforte, Noto, Pachino (compresa la frazione di Portopalo) e Rosolini.

Contestualmente sono state delimitate, fra le altre, le zone agrarie della provincia di Siracusa, maggiormente colpite dall'evento atmosferico di cui trattasi, comprendendovi quelle dei comuni di Buccheri, Carlentini, Francoforte e Pachino, nelle quali possono trovare applicazione anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dall'articolo 5 della richiamata legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Quanto ai danni causati dalla peronospora, è noto che essi non rientrano tra quelli considerati dalla ripetuta legge n. 364 del 1970.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MARCORA.

SPATARO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali motivi ostino alla procedura di accreditamento alla Banca d'Italia, sede di Agrigento, della somma (circa 350 milioni di lire) richiesta, nello scorso mese di agosto, dalla capitaneria di Porto Empedocle (Agrigento) ai sensi delle leggi 8 gennaio 1974, n. 2, e 23 dicembre 1975, n. 699, al fine di liquidare le pratiche di contributo su migliatico per il consumo di gasolio avanzate dai titolari dei motopesca del sopracitato compartimento marittimo;

per sapere, inoltre, se si intendano adottare provvedimenti per superare tale dannoso ritardo e tranquillizzare gli operatori interessati. (4-01039)

RISPOSTA. — Riguardo all'emissione in favore della capitaneria di porto di Porto Empedocle dell'ordine di accreditamento ai fini del pagamento ai pescatori di quel compartimento del contributo sul migliatico.

Come è noto, la legge 8 gennaio 1974, n. 2, dispose la corresponsione di un contributo straordinario a ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale, commisurato al migliatico percorso in attività di pesca nell'anno 1974, secondo le modalità ed i criteri da determinarsi con decreto del ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca.

I predetti criteri e modalità furono determinati con i decreti ministeriali 14 marzo 1974, e 30 novembre 1974, senonché, in sede di liquidazione dei contributi emersero alcune difficoltà che hanno reso indispensabile apportare modifiche e semplificazioni alle procedure in occasione della concessione dei contributi stessi per l'anno 1975 disposti con la legge 23 dicembre 1975, n. 699.

Le nuove modalità sono state determinate con i decreti ministeriali 24 giugno 1976 e 4 ottobre 1976, nel quale ultimo, tra l'altro, è stato fissato il termine del 31 ottobre 1976 per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati, come da richiesta delle stesse categorie armatoriali.

In relazione al termine sopraindicato, le capitanerie di porto hanno fatto conoscere al Ministero della marina mercantile il rispettivo fabbisogno entro il termine del 30 novembre 1976, fissato dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 1976.

Questa Amministrazione è, pertanto, venuta nella determinazione, al fine di effettuare i pagamenti a favore degli interessati nel più breve tempo possibile, di eseguire gli accreditamenti, per rendere disponibili i necessari importi alle capitanerie di porto, all'inizio del nuovo anno finanziario 1977.

Difatti, tenuto conto delle norme che regolano la contabilità generale dello Stato, gli accreditamenti disposti dopo il 30 novembre (data entro la quale le capitanerie di porto hanno fatto conoscere l'ammontare del loro fabbisogno) non si renderebbero disponibili per il pagamento entro la fine del 1976 e ciò comporterebbe la riemissione degli stessi ordini di accreditamento che non potrebbe essere eseguita prima del mese di aprile 1977, dopo l'accertamento dei residui.

Per quanto riguarda la specifica situazione dei pescatori del compartimento marittimo di Porto Empedocle, la competente capitaneria, con lettera protocollo numero 15/13209 in data 3 settembre 1976 ha comunicato in lire 400 milioni l'ammontare presumibile in via di larga massima per la liquidazione dei contributi in parola e che lo stesso comando, con lettera protocollo n. 15/17576 in data 24 novembre 1976, in attuazione del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1976, ha precisato la somma occorrente, sulla base delle note di liquidazione compilate per tutte le domande presentate entro il 31 ottobre 1976, ammontante a lire 331.510.360.

Il Ministro: FABBRI.

STEFANELLI E CIRASINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se ritenga di dover subito intervenire al fine di assicurare il finanziamento della variante al progetto 14/7362 per la costruzione di un serbatoio in agro di Mesagne (Brindisi) facente parte delle opere per l'approntamento dell'acquedotto del Pertusillo. (4-00210)

RISPOSTA. — La costruzione del serbatoio in agro di Mesagne (Brindisi), cui fanno riferimento gli interroganti, rientra fra le opere del complesso del Pertusillo e specificatamente nella perizia suppletiva n. 3 del progetto AC 14/7362.

Tale perizia è stata portata all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno che, in data 22 ottobre 1976, l'ha approvata.

L'avvenuta approvazione è stata comunicata al presidente dell'ente autonomo acquedotto pugliese, concessionario delle opere, autorizzando la ripresa dei lavori.

Il Ministro: DE MITA.

TREMAGLIA E BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) come mai il signor Bisotti Luigi, nato a Monticelli d'Ongina (Piacenza) il 18 gennaio 1916 e residente colà, sia stato licenziato dall'AGIP mineraria società per azioni, San Donato Milanese (Milano), il 4 maggio 1974, mentre il predetto era in periodo di assistenza mutualistica (e ricoverato in ospedale);

2) come mai al predetto non venne mai riconosciuto alcunché per i brevetti e i modelli di utilità dallo stesso studiati e progettati mentre era alle dipendenze dello AGIP mineraria società per azioni;

3) come mai al predetto non venne tempestivamente e ritualmente riconosciuta la qualifica di operaio specializzato quanto meno dal 1962;

4) quali provvedimenti e azioni siano state intraprese o siano per essere intraprese in merito da parte dei ministri interrogati per la grave situazione del predetto Bisotti Luigi e per le palesi violazioni delle leggi vigenti in materia di lavoro da parte della ditta AGIP società per azioni. (4-00041)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro, è risultato che

il lavoratore Bisotti Luigi, occupato alle dipendenze della società per azioni AGIP dal 14 giugno 1954 al 29 aprile 1957 e dall'AGIP mineraria dal 30 aprile 1957, è stato licenziato in data 7 maggio 1974 per aver superato, con 554 giorni di assenza per malattia registrati dal 1° marzo 1972 alla data del licenziamento, il periodo massimo di assenza previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1973 per il settore petrolifero delle aziende a partecipazione statale.

Infatti, il predetto contratto prevede al punto *d*) del secondo comma dell'articolo 37 che il periodo massimo di conservazione del posto durante l'assenza per malattia è di 18 mesi nell'arco di 27 mesi se il lavoratore ha una anzianità di oltre 15 anni.

Sul mancato riconoscimento dei brevetti progettati dal lavoratore in questione, lo AGIP ha fatto presente che per effetto degli stessi non sono state apportate modificazioni, rispetto ai sistemi tradizionali, nello svolgimento dell'attività di rilievo tipografico a cui lo stesso era addetto.

Per quanto concerne, infine, il mancato riconoscimento della qualifica di operaio specializzato, è risultato che il lavoratore di cui trattasi, assunto con la qualifica di manovale, è stato inquadrato come operaio comune dall'1 luglio 1956 e addetto ai gruppi geofisici dal 12 ottobre 1965; nella classe 3-*A* sempre addetto ai gruppi geofisici dall'1 gennaio 1965; nella classe 3-*A* e addetto come operatore al laboratorio preparazione campioni dal 24 agosto 1971; nella classe 4-*A* dal 20 dicembre 1971 e, caduta la distinzione tra operai e impiegati, nella classe *C* dall'1 gennaio 1972 come operatore *B* addetto alle analisi carote.

Tuttavia il lavoratore interessato, ove ritenga che non gli siano stati riconosciuti i propri diritti con riguardo sia alla utilizzazione dei brevetti sia alla qualifica professionale, può adire il competente magistrato in sede civile avvalendosi eventualmente dell'assistenza gratuita di un istituto di patronato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione nella quale è venuta a trovarsi la SAB Boario società per azioni che occupa circa 450 dipendenti nello stabilimento di Boario Terme (Brescia), stabilimento di imbottigliamento di bibite e di acque minerali;

per conoscere quali interventi i ministri intendano disporre immediatamente dopo che la società Boario ha deciso di porre in cassa di integrazione 200 dipendenti a zero ore, violando in tal modo gli accordi che erano già stati presi, in difesa della occupazione nel mese di giugno, scaricando così ancora una volta sui lavoratori errori di conduzione aziendale e inadempienze ministeriali.

L'interrogante chiede in particolare al ministro della sanità se sia vero che non è stata data evasione alla domanda presentata dalla SAB Boario per l'imbottigliamento dell'acqua della fonte Silia, autorizzazione che a suo tempo era già stata data alla società Plasmon, spiegando a tal proposito i motivi di tale comportamento ministeriale che, secondo quanto sostenuto dallo stesso sindaco di Darfo-Boario Terme, avrebbe provocato pesanti danni all'azienda e lo attuale stato di crisi.

L'interrogante chiede, pertanto, sussistendo le condizioni necessarie e sufficienti previste dalla legge, se non si creda indispensabile e urgente la concessione della predetta autorizzazione che consentirebbe la messa in produzione di una linea di imbottigliamento con la occupazione subito di almeno cinquanta operai.

Data la tensione in atto e la minaccia sempre più allarmante per i lavoratori e le loro famiglie e il fermo dell'azienda, dovuto all'occupazione della fabbrica, l'interrogante chiede interventi immediati e concreti ai ministri interessati. (4-00764)

RISPOSTA. — In ordine alla vertenza insorta presso lo stabilimento della società SAB di Boario, è stato raggiunto nell'ottobre 1976, tra i responsabili della società e i rappresentanti sindacali dei lavoratori un accordo che prevedeva l'impegno dell'azienda a continuare nell'attuale gestione e a raggiungere, nel corso del prossimo biennio, una produzione di 200 milioni di pezzi annui attraverso una adeguata campagna promozionale e il reinserimento sul mercato dell'acqua Silia, previa autorizzazione ministeriale.

Per superare le difficoltà del momento si era convenuto inoltre che l'azienda

avrebbe fatto ricorso all'intervento della cassa integrazione guadagni programmando una riduzione di orario per la quasi totalità dei 446 dipendenti anziché, come era nelle precedenti intenzioni, della sospensione a zero ore di 200 operai.

Per quanto concerne la citata autorizzazione ministeriale, il Ministero della sanità ha fatto presente che il decreto ministeriale che modificava la denominazione dell'acqua minerale da Silia in Silia-Plasmon è stato annullato e che conseguentemente rimane in vigore il precedente decreto-ministeriale del 16 maggio 1972, n. 1274, che autorizza la vendita da parte della società dell'acqua minerale in questione sotto la originaria denominazione « Silia ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

URSO SALVATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle recenti eccezionali piogge e delle violente grandinate abbattutesi in quasi tutto il territorio siciliano che hanno causato gravissimi danni alle coltivazioni cerealicole, viticole e zootecniche.

La produzione del grano duro, che si presentava in maniera sodisfacente, ha delle caratteristiche organolettiche tali da rendere molto difficoltosa la commercializzazione e che già sono in atto azioni speculative a danno dei produttori; i vigneti sono stati fortemente danneggiati dalle violente grandinate che hanno seriamente compromesso la prossima vendemmia e lo stesso si può dire per il settore zootecnico che, in conseguenza, ha riportato la distruzione della produzione dei foraggeri.

Si chiede, pertanto, se ritenga opportuno autorizzare che per il grano duro prodotto nella corrente annata agraria possano essere estese le provvidenze previste per gli anni decorsi, indipendentemente dalle caratteristiche del prodotto, e che, in via subordinata, si autorizzino i consorzi agrari alla gestione di un apposito ammasso per il grano prodotto con caratteristiche inferiori a quelle richieste per l'ammasso ordinario; che venga concordato con le rappresentanze delle categorie interessate l'anticipazione da corrispondere per l'ammasso anzidetto; che vengano date disposizioni per l'immediata delimitazione delle zone onde far beneficiare i produttori delle aziende danneggiate delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364. (4-00056)

RISPOSTA. — Questo Ministero è stato dettagliatamente informato della natura ed entità dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi in Sicilia nella prima settimana dello scorso mese di luglio, alle quali si ritiene che l'interrogante abbia inteso riferirsi, da parte dei competenti organi regionali, i quali hanno formulato, ai sensi dell'articolo 13 - lettera *c*) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le loro proposte in merito agli interventi ritenuti attuabili, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, in favore delle aziende agricole danneggiate.

Sulla base di tali proposte, questo Ministero medesimo ha emesso il decreto del 18 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1976 n. 313, con il quale sono state indicate per ciascuna delle province della Sicilia, con la sola esclusione della provincia di Messina, le avversità atmosferiche verificatesi fino a tutto il mese di luglio, per le quali è riconosciuto il carattere di eccezionalità, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del 1970.

Contestualmente, sono stati indicati gli eventi atmosferici avversi, verificatesi in ciascuna delle province di Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, per i quali è riconosciuto il carattere di eccezionalità e sono state delimitate le zone agrarie delle province medesime, nelle quali possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole maggiormente danneggiate, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della richiamata legge n. 364 del 1970, specificamente indicati a fianco degli stessi eventi atmosferici.

Per quanto concerne, in particolare, le misure chieste per il grano duro danneggiato, si rammenta, innanzitutto, che l'accettazione di tale prodotto ai magazzini di intervento è disciplinata dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, la quale prevede determinati requisiti minimi merceologici. Una eventuale revisione, in sede CEE, di tali caratteristiche, nel senso

di ammettere all'intervento anche merce più scadente rispetto alle decorse campagne, avrebbe comportato, probabilmente, la esclusione dell'aiuto comunitario al grano duro per larga parte della produzione.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero non ha mancato di intervenire in favore dei produttori di grano duro che sono venuti a trovarsi in difficoltà per i danni subìti a causa dello sfavorevole andamento stagionale, ottenendo, in sede comunitaria, le seguenti misure agevolative:

abbassamento, da 400 a 150 quintali, del limite quantitativo minimo previsto per la concessione all'organismo di intervento, in modo da rafforzare il potere contrattuale delle imprese di più modeste demensioni;

aumento dal 50 al 60 per cento della percentuale massima di chicchi bianconati per tutte le zone, compresa la Sicilia, indicate nel decreto ministeriale 11 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1976, n. 216.

Inoltre, per il prodotto che, non raggiungendo i requisiti minimi previsti dalle norme comunitarie, non trova, specie nelle isole, possibilità di collocamento sul mercato se non a prezzo di cereale foraggero, è stato stabilito l'acquisto da parte della Federconsorzi, nella sua veste di organizzazione privatistica, a un prezzo di lire 15 mila al quintale, senza limiti qualitativi e a titolo di acconto, salvo conguaglio.

Ciò ha reso possibile una ripresa delle quotazioni nelle principali piazze anche per il grano avente accezionalmente peso ettolitrico di 72 chilogrammi e tasso di bianconatura anche del 100 per cento.

Il Ministro: MARCORA.

VALENSISE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali al signor Antonio Notarianni, padre del carabiniere Notarianni Agostino, caduto in servizio nel 1965, titolare di pensione privilegiata ordinaria (decreto n. 576 del 1° aprile 1968, pos. 302096) venga praticata una ritenuta per pensione in più riscossa di talché la pensione che attualmente il Notarianni percepisce è di lire 12.300 mensili, e ciò in contrasto con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sezione V, 8 febbraio 1974, n. 109) che ha ritenuto giustamente inammissibile la ripetizione da parte della pubblica amministrazione di somme erroneamente pagate al pubblico dipendente se questi le abbia percepite in buona fede e consumate per i bisogni di vita propri e della famiglia.

Per conoscere, altresì, se si ritenga opportuno e urgente, per quanto sopra detto, revocare la detta ritenuta. (4-00560)

RISPOSTA. — Il signor Antonio Notarianni, quale padre del defunto carabiniere Agostino, fruisce, oltre che della pensione privilegiata conferitagli dal Ministero della difesa, anche dell'assegno di previdenza di lire 114.000 annue di cui all'articolo 4 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Inoltre, lo stesso signor Notarianni, quale ex dipendente del comune di Vibo Valentia (Catanzaro), fruisce di un trattamento di quiescenza, a carico della cassa di previdenza dipenedenti enti locali, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e dell'aggiunta di famiglia per la moglie, assegni questi che, ai sensi della predetta legge n. 488, non sono cumulabili con lo assegno di previdenza precedentemente citato.

Di conseguenza, in data 10 maggio 1975, la direzione provinciale del tesoro di Catanzaro ha accertato che il signor Notarianni ha percepito in più lire 385.320 per il periodo 12 novembre 1970-5 giugno 1975, somma che ora si sta recuperando mediante la ritenuta mensile di lire 5.000 dal 6 giugno 1975 al 5 novembre 1981 e con il saldo di lire 320 al 5 dicembre 1981.

Ciò stante, non sembra a questo Ministero che al caso in questione possa essere estesa la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dall'interrogante.

Si rammenta, in proposito, che le tassative disposizioni dell'articolo 2 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295 e dell'articolo 406 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato obbligano le amministrazioni a recuperare i crediti erariali liquidi ed esigibili, senza alcuna facoltà discrezionale, ai fini di un eventuale abbuono, di vagliare le circostanze che hanno dato origine all'indebito pagamento.

Infine, si sottolinea che il combinato disposto degli artcoli 263 lettera *e*) e 265 del menzionato regolamento prevedono l'annullamento dei crediti erariali riconosciuti assolutamente inesigibili, con l'osservanza delle procedure previste dal regolamento medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

VINCENZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - in relazione alle recenti alluvioni che si sono abbattute con particolare violenza su alcune zone della provincia di Mantova (comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio), attestato che le stesse hanno recato gravissimi danni ad opere pubbliche, servizi ed attività produttive locali, in particolare agricole, constata la sempre più preoccupante situazione delle acque mantovane, soprattutto in conseguenza di nuove precipitazioni atmosferiche, registrata, altresì la necessità di urgenti misure rivolte ad evitare drammatici sviluppi - se sia a conoscenza della gravissima entità delle proporzioni raggiunte dal fenomeno e quali interventi si intendano adottare nell'immediato per alleviare le disastrose conseguenze alle popolazioni mantovane interessate, quantificare i danni subiti e procedere ad una serie di improrogabili iniziative, che esprimano e rappresentino adeguatamente le esigenze di un'intera comunità colpita.

(4-00758)

RISPOSTA. — Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, all'articolo 13 - lettera *c*) - sono stati, fra l'altro, delegate alle regioni gli adempimenti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale nonché alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, previste dalla legge stessa.

Pertanto, perché questo Ministero possa adottare i provvedimenti amministrativi di riconoscimento della eccezionalità degli eventi atmosferici avversi e di delimitazione delle zone agricole colpite è necessario che le regioni interessate facciano pervenire le loro proposte in merito.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, almeno a tutt'oggi, nessuna proposta è pervenuta dalla Regione Lombardia in relazione alle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante.

Si assicura, comunque, che questo Ministero, provvederà, con la dovuta sollecitudine, agli adempimenti di sua competenza ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla citata legge n. 364 del 1970, non appena la regione interessata farà pervenire proposte in tal senso.

Anche al Ministero dell'interno non è pervenuta alcuna richiesta di contributo straordinario, da destinare ad interventi assistenziali di carattere urgente, tramite gli ECA, per gli eventi in parola.

Del pari, il Ministero dell'industria ha fatto presente che non è pervenuta né dalla prefettura, né dalla camera di commercio di Mantova, alcuna segnalazione di danni sofferti da imprese dei settori industriali, commerciale e artigianale, ai fini della instaurazione della procedura per la emanazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 234, di un provvedimento di riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche in parola, per la conseguente concessione delle provvidenze creditizie e contributive previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche, si rammenta che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di lavori pubblici, gli interventi per il ripristino delle opere danneggiate da calamità naturali rientrano nella competenza della Regione quando le stesse non abbiano rivestito quel particolare carattere di gravità previsto dall'articolo 3 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972. In tal caso, alle necessità derivanti dai danni arrecati alle opere pubbliche e private potrebbe sopperire il Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi dei fondi annualmente stanziati nel proprio bilancio per l'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, che autorizza lo stesso dicastero a provvedere agli interventi di pronto soccorso, nonché, ove ne riconosca la necessità e la convenienza, alla riparazione totale o parziale degli edifici danneggiati.

Per quel che concerne l'adozione delle consentite agevolazioni fiscali, il Ministero delle finanze ha rammentato che, in ordine ai danni provocati all'agricoltura, la competenza è degli uffici tecnici erariali, i quali provvedono in tal senso nei casi e secondo le procedure previste dagli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, ai fini degli sgravi, rispettivamente, della imposta sul reddito

delle persone fisiche, e della imposta locale sui redditi.

Per i danni al settore industriale, lo stesso Ministero ha fatto presente che a norma dell'articolo 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, alle imprese che in conseguenza dell'evento calamitoso hanno subito la distruzione totale o parziale dei propri beni o soltanto il loro deterioramento, sono riconosciute le relative perdite agli effetti della determinazione del reddito.

Pertanto, i soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante, potranno beneficiare di tutte le anzidette agevolazioni.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rammentato che gli interventi agevolati previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, sono limitati alla sospensione, per un anno, della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'invalidità e la vecchiaia, sempreché i terreni delle aziende agricole danneggiate siano riconosciuti soggetti ai benefici della legge citata, a seguito di provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite, da assumersi ad iniziativa dell'ufficio tecnico erariale ai fini dello sgravio delle imposte erariali.

Lo stesso Ministero ha, pertanto, assicurato che non mancherà di predisporre, al più presto, il provvedimento di sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti da coltivatori diretti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni, a favore delle aziende agricole i cui terreni siano compresi nelle zone per le quali l'amministrazione finanziaria, avendo accertato danni alla produzione nella misura prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, abbia emanato il provvedimento di delimitazione.

Comunque, per quanto riguarda le iniziative intese ad eliminare le cause dei ricorrenti eventi alluvionali, il Governo, ed in particolare questo Ministero e quello dei lavori pubblici, ha già riconosciuto la necessità dell'urgente adozione di iniziative per un piano organico di interventi, impegnandosi a ripresentare, in termini brevissimi, previ opportuni aggiornamenti, il disegno di legge già predisposto, in materia, nella scorsa legislatura.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MARCORA.

ZANIBONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere – tenuto presente che a causa delle insistenti piogge, e conseguenti alluvioni, i produttori di barbabietole dell'oltre Po mantovano e del reggiolese non hanno potuto estrarre e consegnare le barbabietole allo zuccherificio Eridania di Ficarolo (Rovigo). I produttori in questione sono, per contratto, legati a consgnare il prodotto alla Eridania. Il prodotto giacente risulta valutabile intorno ai tre miliardi di lire. L'Eridania, con lettera raccomandata dell'11 novembre 1976, ha imposto termini di tempo molto ristretti, entro i quali non è ipotizzabile di poter entrare nelle campagne per le necessarie operazioni. Le famiglie interessate, alcune centinaia, nel caso che non fosse possibile la consegna del prodotto, verrebbero colpite con la perdita del ricavo di un anno di lavoro, rimanendo inoltre gravate delle spese inerenti a tutto il processo di produzione –

se si intendano prendere iniziative finalizzate a mantenere l'apertura dello zuccherificio in tempi idonei a raccogliere tutte le barbabietole.

Risulta inoltre all'interrogante, che analoghe preoccupazioni riguardano anche altri produttori legati per contratto ad altri zuccherifici della zona. (4-01224)

RISPOSTA. — La campagna di produzione delle bietole 1976 ha avuto un andamento eccezionale su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'altissima produzione di radici e delle avverse condizioni atmosferiche, che hanno influenzato negativamente sia l'inizio della lavorazione che la durata della stessa.

In particolare, le abbondanti e insistenti piogge hanno, in molti casi, impedito la estirpazione delle bietole dai campi e, di conseguenza, il regolare rifornimento degli stabilimenti, i quali si sono visti spesso costretti ad interrompere la lavorazione o a lavorare a ritmo ridotto, rispetto alla propria capacità lavorativa giornaliera.

Tuttavia, malgrado i citati disagi ed i conseguenti maggiori costi di lavorazione, le imprese saccarifere non hanno mai messo in dubbio l'impegno assunto, con l'accordo interprofessionale 1976, di ritirare la intera produzione.

In merito al caso specifico dello stabilimento di Ficarolo della società Eridania, dopo la lettera dell'1 novembre 1976, citata dall'interrogante, la società, constata la esistenza di notevoli quantità di bietole da raccogliere, ha dichiarato di aver inviato altra lettera, in data 18 novembre, con la quale ha fatto conoscere ai bieticoltori interessati la propria intenzione di continuare i ritiri del prodotto sino ad esaurimento dello stesso, salvo cause di forza maggiore.

La società ha inoltre previsto la chiusura dello stabilimento soltanto per il 18 dicembre 1976.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MARCORA.

ZANONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere –

premesso che il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1975, n. 299, ha stabilito la concessione di talune provvidenze agli insegnanti non di ruolo, incaricati o supplenti nelle scuole italiane dell'Eritrea nell'anno scolastico 1974-75, costretti ad abbandonare la sede scolastica a cagione della situazione determinatasi in Etiopia;

considerato che molti di tali docenti ritengono le suddette provvidenze insodisfacenti e comunque non adeguate alle necessità che hanno dovuto fronteggiare dopo il rientro in patria –

se ritenga opportuno porre al più presto allo studio un nuovo provvedimento che tenga conto delle esigenze prospettate dal personale docente, supplente ed incaricato, e che riguardino soprattutto la stabilità del servizio e la scelta della sede. (4-01156)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 15 maggio 1975 n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1975, n. 229, prevede che gli insegnanti non di ruolo provenienti dall'Eritrea e che avevano già conseguito un incarico possono essere riassunti, anche in soprannumero, nelle scuole ed istituti funzionanti nella sede di residenza del territorio nazionale con la qualifica di incaricati a tempo indeterminato e con diritto alla non licenziabilità fino al 30 settembre 1979; i docenti in parola che avevano conseguito, invece, una supplenza temporanea, possono essere iscritti nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve, stabilite per la categoria di profugo dalle disposizioni vigenti.

Per quanto concerne, in particolare, gli insegnanti elementari, profughi dall'Eritrea, riassunti in servizio con incarico a tempo indeterminato, a norma del succitato decreto-legge n. 150, si ricorda che gli interessati sono stati successivamente immessi nel ruolo magistrale in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 317.

È da tener presente, infine, che nelle annuali ordinanze sugli incarichi e le supplenze sono previste particolari agevolazioni per i profughi, i quali possono presentare istanza, al momento del rimpatrio, per essere inclusi nelle apposite graduatorie provinciali.

Si ritiene, pertanto, che le provvidenze citate siano adeguate alle esigenze degli insegnanti in questione e che, almeno per il momento, non sia il caso di adottare ulteriori provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

ZARRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere – considerato che:

1) la tratta Benevento-Bosco Redole della linea ferroviaria Benevento-Campobasso svolge una funzione essenziale di collegamento fra Napoli, capoluogo regionale campano, e Campobasso, capoluogo regionale del Molise ed ancora tra le zone interne della Campania (basso Sannio ed Irpinia) e la fascia costiera del medio Adriatico (Termoli);

2) la tratta in esame anche in relazione ai programmi predisposti per lo sviluppo economico del sud, alcuni già in corso di avanzata realizzazone, rappresenta una infrastruttura essenziale per la crescita socio-economica delle popolazioni dell'Appennino molisano e campano;

3) l'area di sviluppo industriale di Benevento ha in programma l'istituzione di un agglomerato nell'alto Sannio, Piana di Morcone, sicché la identificata tratta svolgerà non solo una funzione di collegamento ma di supporto funzionale allo sviluppo industriale della Campania interna;

4) in quest'ultimo periodo la linea registra una crescita non irrilevante del livello di utenza anche per il rincaro del prezzo della benzina;

5) l'indirizzo politico del Governo volto a potenziare l'offerta di trasporti pubblici anche al fine di pervenire ad un più giusto equilibrio tra la motorizzazione privata e quella pubblica – se gli uffici competenti del compartimento ferroviario di Napoli abbiano riconsiderato la funzione della tratta Benevento-Bosco Redole, della linea Benevento-Campobasso, alla luce degli elementi su riportati anche per prevederne la sua ristrutturazione, rettificazione e potenziamento all'interno dei programmi considerati dal piano poliennale delle ferrovie dello Stato; e se l'amministrazione ferroviaria, in conseguenza di quanto esposto, intenda, nell'immediato, istituire almeno due coppie di treni nella fascia oraria 10,30-14,30 per sodisfare in qualche modo le accresciute esigenze della utenza ed anche al fine di operare subito una utile riclassificazione della importante tratta ferroviaria. (4-00997)

RISPOSTA. — L'Azienda delle ferrovie dello Stato segue con molta attenzione gli sviluppi del traffico, specie nel sud e si sforza di apportare ai servizi offerti al pubblico ogni possibile miglioramento, particolarmente nei settori che necessitano di più urgenti provvedimenti. È stato, pertanto, recentemente elaborato il piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato che prevede il potenziamento e l'ammodernamento della rete primaria nazonale e di una rete sussidiaria, che costituiscono in quanto a sviluppo chilometrico circa il 67 per cento dell'estesa totale oggi esercitata, ma che sopportano un traffico globale del 96,8 per cento in termini di unità per chilometro (95,8 per cento dei viaggi pr chilometro e 98,9 per cento delle tonnellate per chilometro).

Il tronco Benevento-Bosco Redole non è compreso né nella rete fondamentale, né in quella sussidiaria sopracitata e, pertanto, non è previsto per esso alcun intervento di potenziamento in quanto le risorse di cui può disporre l'Azienda vanno ovviamente indirizzate ai provvedimenti di carattere prioritario; per altro la situazione della linea in argomento e delle altre non comprese nel 67 per cento di cui sopra, andrà esaminata nel contesto più generale della elaborazione del piano nazionale dei trasporti.

Per quanto riguarda l'istituzione di due nuove coppie di treni fra le 10,30 e le 14,30, premesso che l'attuale disponibilità del materiale rotabile e del personale, impegnati nell'effettuazione di servizi di primaria importanza, non consentono in ogni caso l'effettuazione delle due nuove coppie di treni richieste, si fa presente che la proposta integrazione di traffico non appare in atto motivata da reali esigenze in quanto i treni attualmente in circolazione, pur essendo effettuati in orari in cui sono moggiormene condensate le istanze dell'utenza, presentano in media una frequentazione inferiore ai posti disponibili.

Il Ministro: RUFFINI.

ZARRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che gli ex incaricati ai passaggi a livello della tratta Benevento-Bosco Redole della linea ferroviaria Benevento-Campobasso, si sono riuniti il 19 ottobre 1976 presso la sala consiliare del comune di Fragneto Monforte (Benevento); – considerato che:

a) gli ex incaricati hanno sostenuto che l'ordinamento ferroviario non può – atteso la identità delle funzioni e delle responsabilità – disciplinare ancora la diversità delle qualifiche fra incaricati ai passaggi a livello e guardiani di ruolo, comportante conseguenti, diverse procedure assuntive e destinazioni a linee ferroviarie aventi differente dignità; in dipendenza, hanno chiesto la banalizzazione delle qualifiche cennate, anche in considerazione che il provvedimento invocato crea le condizioni, viste le preminenti motivazioni sociali, di evitare inutili quanto irritanti trasferimenti;

b) la tratta Benevento-Bosco Redole della linea Benevento-Campobasso assume ogni giorno di più un ruolo di maggiore rilievo all'interno della maglia ferroviaria; che, in particolare, la tratta in esame svolge non solo una funzione di collegamento fra la Campania ed il capoluogo, Napoli, ed il Molise ed il suo capoluogo, Campobasso, ma di sostegno al decollo economico delle zone interne dell'Appennino molisano e campano; conseguentemente, valutati anche i più elevati livelli di utenza urge sia l'istituzione di due nuove corse nella fascia oraria 10,30-14,30 che la sua riclassificazione; considerate valide le tesi e le argomentazioni addotte; e considerato, altresì, che l'assemblea degli ex incaricati ha raccolto,

sintetizzandole, le tesi e le argomentazioni in un documento inviato al Ministero dei trasporti;

1) se il ministro abbia avuto contezza del documento;

2) se intenda adottare, e tempestivamente, provvedimenti tesi sia alla banalizzazione delle qualifiche fra incaricati ai passaggi a livello e guardiani di ruolo sia alla riclassificazione della tratta Benevento-Bosco Redole. (4-01011)

RISPOSTA. — L'emanazione del decreto ministeriale relativo alla individuazione degli impianti da classificare in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39, concernente la sistemazione degli incaricati di stazione, fermate e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è avvenuta sulla base di intese laboriosamente raggiunte dalla Azienda stessa con le organizzazioni sindacali, per ricercare una soluzione che potesse soddisfare nel contempo sia le esigenze del servizio che le istanze del personale.

La richiesta classificazione della tratta Benevento-Bosco Redole e l'istituzione di due nuove corse sulla medesima tratta non appaiono giustificate ai sensi degli accennati accordi fra Azienda e sindacati per l'attuazione della richiamata legge 16 febbraio 1974, n. 39, essendo il numero dei treni adeguato all'attuale frequentazione, mentre distoglierebbero materiale ferroviario e personale necessari in altre linee di maggiore importanza.

Circa la richiesta banalizzazione delle due categorie di lavoratori, quella degli incaricati ai passaggi a livello e quella di guardiani, si deve precisare che i rapporti che regolano l'attività di ciascuna delle due citate categorie con l'Azienda delle ferrovie dello Stato hanno una natura giuridica notevolmente diversa.

Infatti, mentre per i guardiani esiste un rapporto di pubblico impiego di diretta dipendenza dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, rapporto regolato dallo stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per gli incaricati esiste, invece, una vero e proprio rapporto di *locatio operis* del tipo configurato dall'articolo 2222 del codice civile, regolato dall'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, dall'articolo 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668 e dall'articolo 29 – ultimo comma – della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

Conseguentemente, riesce impossibile accedere alla richiesta fusione in un'unica qualifica delle due categorie di lavoratori.

Il Ministro: RUFFINI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO